Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Marketing e comunicazione

Tesi di Laurea

Vizi e difformità del bene nella vendita al consumatore: analisi della normativa e focus sulla direttiva 771/2019

Relatrice
Ch.ma. Prof.ssa Mariella Lamicela

Laureando
Riccardo Cesaro
Matricola 882920

Anno accademico
2020 / 2021

INTRODUZIONE **1**

CAPITOLO I **5**

1.1 Nozione di vizio 5

1.1.1 Nozione di vizio nella disciplina comune 5

1.1.2 Vizio occulto 9

1.1.3 La mancanza di qualità attesa o essenziale 13

1.1.4 Casi di specie 14

1.1.5 Aliud pro alio datum 15

1.2 Vizi della cosa venduta secondo la disciplina comune 16

1.2.1 Articolo 1490 c.c. 17

1.2.2 Successive disposizioni dettate dalla disciplina comune 20

1.3 I rimedi offerti al compratore nella disciplina comune 22

1.3.1 Le azioni edilizie 22

1.3.2 Il risarcimento del danno 29

CAPITOLO II **35**

2.1 Garanzia per vizi nella vendita di beni di consumo: le modifiche al Codice civile e la disciplina formulata successivamente nel Codice del Consumo, in recepimento della direttiva 1999/44/CE 35

2.1.1 L'ambito di applicazione della disciplina della garanzia per vizi nella vendita di beni di consumo 36

2.1.2 Articolo 129 del Codice del consumo: la natura giuridica dell'obbligo di conformità al contratto 38

2.1.3 Articoli 130 – 131 del Codice del consumo: i rimedi azionabili dal consumatore e il diritto di regresso del venditore 43

2.1.4 Articoli 132 – 135 del Codice del consumo 47

2.2 La nuova disciplina introdotta dalla direttiva UE 2019/771 52

2.2.1 Struttura della direttiva, obiettivi perseguiti, ambito di applicazione 54

2.2.3 Le obbligazioni gravanti sul venditore 59

2.2.4 Possibili cause di esclusione della responsabilità del venditore 60

2.2.5 Diritti spettanti al consumatore nei confronti del venditore: il diritto alla riparazione o alla sostituzione 63

2.2.6 Segue: ancora sui rimedi a disposizione del consumatore. La riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto 66

2.2.7 I "rimedi" la cui disciplina è rimessa all'autonomia e alla discrezionalità dei legislatori nazionali 68

2.2.8 La prescrizione dei diritti spettanti al consumatore, e l'onere di denuncia del difetto di conformità 70

2.2.9 Le disposizioni relative alle garanzie commerciali e al diritto di regresso 72

2.2.10 Le limitazioni poste all'autonomia privata delle parti 74

2.3 L'iter della modifica del Codice del consumo in recepimento alla direttiva 2019/771 77

2.3.1 I nuovi artt. 128-134 del Codice del consumo 78

2.3.2 I nuovi artt. 135 – 135 septies del Codice del consumo 83

2.3.3 Iter di recepimento 87

CAPITOLO III 89

3.1 Analisi del profilo dei c.d. "notevoli inconvenienti" 89

3.1.1 Introduzione all'espressione "notevoli inconvenienti" 89

3.1.2 I diversi orientamenti in riferimento all'espressione "notevoli inconvenienti" ... 90

3.1.3 L'espressione "notevoli inconvenienti" nella disciplina consumeristica 93

3.2 Il profilo dei c.d. "notevoli inconvenienti" nella giurisprudenza europea 94

3.2.1 Sentenza 16 giugno 2011, n. 65 94

3.2.2 Sentenza 23 maggio 2019, n. 52 102

3.3 Gli effetti della giurisprudenza della Corte UE sull'evoluzione normativa contenuta nella direttiva 2019/771 109

CONCLUSIONI 117

BIBLIOGRAFIA 123

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di analizzare la disciplina della garanzia per vizi nella compravendita di beni di consumo, con particolare riferimento ai contratti conclusi tra un imprenditore, o un professionista, ed un consumatore. Viene studiata l'evoluzione della normativa relativa alle tutele riconosciute ai consumatori in caso di acquisto di beni non conformi, tenendo in considerazione sia la disciplina comune, prevista dall'ordinamento italiano nel Codice civile, che quella speciale di derivazione europea, contenuta nel Codice del consumo. Il lavoro si concentra poi sulla nuova direttiva del 20 maggio 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, la quale abroga la direttiva 1999/44/CE. Va sottolineata l'assoluta importanza di questa analisi, in quanto, nel Codice del consumo, vigeva già una disciplina relativa alla garanzia per vizi nel contratto di compravendita, la quale, tuttavia, ha subito delle modificazioni importanti col recepimento della sopracitata direttiva 2019/771. In questo senso, gli stati Membri hanno dovuto adottare e pubblicare tutte le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva in oggetto entro il 1° luglio 2021. In più, l'applicazione delle stesse disposizioni decorre già dal 1° gennaio 2022. Viene dunque approfondita la riforma subita dalla disciplina speciale, contenuta nel codice del consumo, da parte della nuova direttiva europea. L'ultima parte dell'indagine si sofferma sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di compravendita di beni di consumo. Questa disamina si ritiene necessaria e valevole vista la centralità del ruolo della Corte di giustizia UE per l'evoluzione della normativa e per la forte influenza sui significati da attribuire alle norme europee.

L'elaborato si articola su tre fondamentali temi, ciascuno corrispondente ad un capitolo del lavoro. Il primo capitolo si prefigge l'obiettivo di presentare l'attuale disciplina generale della garanzia per vizi nella compravendita di beni. A tal proposito, al fine di chiarire come il problema dei vizi della cosa venduta viene storicamente affrontato nel nostro ordinamento, il primo capitolo studia e approfondisce le relative norme di diritto comune italiano, contenute nel Codice civile.
Innanzitutto, si fa riferimento alla nozione di vizio nella disciplina comune spiegando le differenze tra le varie tipologie di vizi occulti, mancanza di qualità attesa o essenziale e *aliud pro alio datum*, e come queste vengono affrontate nel Codice civile. Come si vedrà, lo

scopo di questa prima analisi è quello di individuare un'unica ed esauriente definizione di vizio, basandosi non solo su disposizioni riguardanti il tema della vendita, ma anche su norme relative ad altri temi, come la locazione, la donazione o l'appalto.
Nello stesso capitolo poi, viene esaminato il contenuto delle disposizioni dettate dal Codice civile volte a disciplinare la garanzia per vizi della cosa venduta. Il punto di origine è sicuramente l'art.1490 *c.c.,* il quale assicura all'acquirente una prima tutela contro i vizi della cosa da lui acquistata. A seguire, l'attenzione si sposta anche sulle successive disposizioni dettate dalla disciplina comune, tra le quali quelle riguardanti i rimedi a disposizione del compratore. Il capitolo, infatti, si conclude con l'approfondimento delle c.d. "azioni edilizie", a disposizione del compratore nel caso in cui il bene oggetto della compravendita presentasse dei difetti, e con lo studio degli articoli relativi al risarcimento del danno e ai termini di prescrizione e decadenza.

Il secondo capitolo, dedicato alla disciplina speciale, illustra specificatamente le disposizioni previste dal Codice del consumo al capo I del titolo III della parte IV, in vigore fino al 31/12/2021, presenta la nuova direttiva 2019/771 di derivazione europea, ed espone le modifiche e le evoluzioni delle norme del Codice del consumo determinate dal recepimento di questa nuova direttiva nell'ordinamento italiano.
Il capitolo, dopo un breve cenno agli ormai abrogati artt. 1519 *bis-nonies* del Codice civile, si apre focalizzando l'attenzione sulla disciplina della garanzia per vizi sui soli beni di consumo. A riguardo, la prima parte si concentra sugli artt. 128-135 del Codice del consumo, soffermandosi maggiormente sulle disposizioni che subiranno poi maggiori modifiche con il recepimento della dir. 2019/771. Come sarà osservato nel corso dell'elaborato, tali norme disciplinano diversi aspetti legati alla compravendita di beni di consumo come la natura dell'obbligo di conformità al contratto, i rimedi a disposizione del consumatore, il diritto di regresso del venditore, ecc. Tale analisi si rileverà molto utile per il fine ultimo del lavoro, ovvero quello di proporre un paragone tra la normativa consumeristica in vigore prima e dopo il recepimento della dir. 2019/771 nell'ordinamento italiano. In secondo luogo, il capitolo si sofferma sulla nuova direttiva europea n. 2019/771, presentandone la struttura, gli obiettivi e l'ambito di applicazione. Inoltre, molto spazio viene lasciato allo studio e al commento delle nuove disposizioni previste nella formulazione della direttiva, riguardanti i principali temi legati alla disciplina consumeristica. Quanto disposto viene dunque spiegato ed illustrato in

dettaglio, e comprende tutte le novità ed evoluzioni previste dalla nuova direttiva 2019/771, rispetto alla situazione normativa precedente. Infine, l'ultima sezione del secondo capitolo, tratta l'atto del Governo italiano, sottoposto a parere parlamentare, n. 270, comprendente lo schema di d.lgs. attuativo della direttiva 2019/771, approvato in via definitiva il 29 ottobre 2021. In questo senso vengono analizzate tutte le nuove modifiche agli articoli 128-135 del Codice del consumo, le quali sono entrate in vigore, nell'ordinamento italiano, dal 1° gennaio 2022.

Con il terzo ed ultimo capitolo si vuole coniugare il lavoro svolto con un'analisi della giurisprudenza europea, al fine di comprendere come alcune delle decisioni prese in passato dalla Corte di giustizia, in merito ad alcune vicende di diritto privato europeo, abbiano influenzato la stesura della più recente direttiva 2019/771 e quindi, indirettamente, l'attuale disciplina del Codice del consumo. A questo proposito vengono analizzate due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la 16 giugno 2011, n. 65 e la 23 maggio 2019, n. 52, nelle quali sono state applicate alcune tra le disposizioni contenute nell'ormai abrogata direttiva 99/44/CE. L'analisi in questione permette di comprendere come lo specifico problema applicativo della nozione "notevoli inconvenienti" è stato risolto dalla Corte, e come, in merito, il giudice ha interpretato le disposizioni della direttiva 99/44/CE. Va sottolineato, infatti, che le decisioni adottate dalla Corte, organo che ricopre un ruolo di assoluta centralità, potrebbero aver avuto una forte influenza nella redazione della più recente direttiva. Il capitolo si apre con delle considerazioni in merito alla nozione di "notevoli inconvenienti", cercando di identificarne un generico significato, in quanto l'espressione viene utilizzata dal legislatore sia nella dir. 99/44/CE, che nella dir. 2019/77. In seguito, prosegue con un esame approfondito delle due sentenze sopracitate, per fare luce sulle risposte della Corte di giustizia Ue alle cause di diritto privato europeo comprendenti la nozione di "notevoli inconvenienti". Infine, il lavoro si conclude traendo delle conclusioni circa l'impatto delle pronunce della Corte nei riguardi formulazione della direttiva 2019/771.

Il lavoro si conclude con un commento generale alla più recente direttiva europea 2019/771, con l'intento di dare un primo giudizio all'evoluzione della disciplina della vendita di beni mobili di consumo, determinata dalla direttiva in oggetto. In aggiunta, tenendo anche in considerazione gli obiettivi prefissatosi dal legislatore europeo, viene

fornito un generico parere sulle conseguenze del recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano. In proposito, per concludere, vengono analizzate tutte le novità degli articoli 128-135 del Codice del consumo, derivanti dal recepimento della direttiva 2019/771 tramite il d.lgs. 170/2021.

CAPITOLO I

1.1 Nozione di vizio

1.1.1 Nozione di vizio nella disciplina comune

In questa prima parte di capitolo si procederà con l'analisi dei significati che il Codice civile associa alla nozione di vizio, nelle varie norme. L'obiettivo è quello di verificare se sia possibile enunciare un'unica ed esaustiva definizione di vizio. Infatti, come vedremo successivamente, in tema di vendita, vi è una caratteristica fondamentale che contraddistingue la garanzia per vizi: essa è dovuta solo per il fatto oggettivo dell'esistenza dei vizi stessi, indipendentemente dalla colpa del venditore.

La disciplina comune menziona il vizio in numerose disposizioni del Codice civile italiano. In particolare, con riferimento alla donazione (art. 798), alla locazione (artt. 1578 - 1581), all'appalto (artt. 1667 – 1669), al comodato (art. 1812), al mutuo (art. 1821) all'assicurazione, e alla vendita (art. 1490). In queste disposizioni, il concetto di vizio è considerato diversamente, a seconda del tipo di negozio giuridico trattato dalle stesse. Per questo motivo, una prima analisi di carattere generale vuole essere condotta, al fine di poter esplicitare un'esaustiva definizione del significato di "vizio", che possa poi ritenersi valida nella trattazione della disciplina della vendita.

Prendendo ad esame la normativa in tema di donazione (art. 798), si prevede che la garanzia del donante sia molto ristretta rispetto alle altre ipotesi di trasferimento del bene, in quanto la donazione viene considerato come un atto di liberalità. Ad ogni modo, in questo negozio giuridico, si riconosce al vizio l'idoneità a causare lesioni agli interessi del donatario e, per questo motivo, in caso di dolo del donante che abbia taciuto l'esistenza del vizio, è prevista garanzia per il donatario.

In merito alla locazione, invece, la disciplina comune (artt. 1578 - 1581) indica il vizio come una riduzione apprezzabile dell'idoneità all'uso pattuito della cosa. In questo caso, il vizio viene definito come un difetto strutturale della cosa, in particolare della sua costruzione, della sua composizione, del suo aspetto o del suo funzionamento. Più

precisamente, come si evince dalla giurisprudenza[1] sussiste vizio in presenza di una generica alterazione su composizione, costruzione o funzionalità strutturale della cosa che non sia legata al suo stato di conservazione o manutenzione. È importante sottolineare che, in caso di alterazione strutturale che impedisca o riduca il godimento secondo destinazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1581 c.c., la cosa locata viene considerata viziata anche qualora il difetto risulti eliminabile o si manifesti successivamente alla conclusione del contratto di locazione[2].

Un'importante distinzione in tema di locazione è quella tra vizi e guasti: essi differiscono radicalmente in quanto il guasto (disciplinato dall'art. 1576 del Codice civile) viene considerato come un difetto verificatosi dopo la consegna della cosa. Per quanto riguarda il vizio, invece, il momento che rileva è proprio quello della consegna della cosa, in quanto si ipotizza che il vizio sia preesistente. Nonostante questa distinzione, è opportuno ricordare che l'art. 1581 Codice civile parifica i vizi preesistenti a quelli sopravvenuti, che sono intesi come vizi già presenti al momento della consegna, ma non ancora scoperti, oppure vizi sorti solo dopo la consegna della cosa. Occorre tuttavia ricordare che, eventi esterni alla natura del bene, tali da determinare un pregiudizio al godimento, non sono in alcun modo da comprendere nel concetto di vizio sopravvenuto.

In riferimento alla riconoscibilità del vizio nella locazione, secondo l'art. 1578, la responsabilità del locatore viene meno nel caso in cui, al momento della consegna, la cosa locata sia affetta da vizi conosciuti dal conduttore o facilmente riconoscibili. A tal proposito, si può affermare che la diligenza richiesta al locatario non è quella media, ma una inferiore, ricordando tuttavia che lo stesso debba essere stato messo in grado di esaminare la cosa. L'art. 1580 del Codice civile introduce invece un'eccezione, secondo la quale, qualora il vizio dovesse esporre a serio pericolo la salute del conduttore, dei suoi familiari, o dei suoi dipendenti, allora la garanzia può essere ottenuta anche qualora i vizi fossero già noti al locatario. In questo unico caso, la tutela nei confronti del conduttore si ritiene estesa anche alle situazioni nelle quali il vizio sia conosciuto o conoscibile [3].

Infine, parte della dottrina ritiene che, anche in tema di locazione, valgano le disposizioni dettate dall'art. 1491 del Codice civile, in modo tale che il locatore risponda anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili ogni qualvolta abbia garantito che la cosa era esente da vizi.

---

[1] Cass. civ., sentenza 4 agosto 1994, n. 7260.
[2] Cass. civ., sentenza 15 maggio 2007, n. 11198.
[3] Mirabelli G., *La Locazione*, in *Trattato Vassalli,* VII, Utet, 1972, p. 417.

Un altro aspetto rilevante per quanto riguarda la locazione, trattato per ultimo in merito alla sua analogia con quanto previsto in materia di vendita, riguarda la possibilità di etichettare la cosa locata come "viziata" anche nel caso di mancanza delle qualità pattuite. Si possono citare diverse teorie a riguardo: secondo alcuni la mancanza di qualità è totalmente assimilabile ad un vizio della cosa locata[4], secondo altri invece la suddetta mancanza risulta idonea
ad ipotizzare inadempimento da parte del locatore solo ed esclusivamente nel caso di mancanza di qualità essenziali all'utilizzo della cosa[5].
In merito a queste diverse ipotesi, il Tribunale di Milano si è pronunciato in data 15 settembre 1994, ritenendo che, in tema di locazione, la mancanza di qualità promesse non sia riconducibile alla garanzia per vizi.

Proseguendo l'analisi, il concetto di vizio viene ritrovato anche nelle norme relative al tema dell'appalto (artt. 1667 – 1669). Lo stesso si ritiene ipotizzabile solo in caso di opere compiute e complete, dovendosi, in caso contrario, far riferimento alle norme sull'inadempimento.
In tema di appalto, la disciplina comune distingue tra difformità e vizi: le prime consistono in una complessiva differenza dell'opera rispetto alle prescrizioni contrattuali, mentre i vizi riguardano le modalità di esecuzione delle singole parti dell'opera stessa. In tal senso, il vizio sussiste ogni qualvolta le fasi di realizzazione dell'opera vengano svolte senza osservare le regole dell'arte o senza quei particolari di fattura normalmente inerenti ad una determinata opera[6].
In tema di appalto i vizi si dividono, a loro volta, in vizi apparenti e vizi occulti. I primi sono quei difetti conosciuti o riconoscibili dal committente, mentre i secondi vengono considerati come difetti non riconoscibili. Secondo la Corte di Cassazione[7] rientrano nella categoria dei vizi occulti anche tutti quei vizi riconoscibili ma taciuti in malafede, e quindi con dolo, dall'appaltatore.

---

[4] Guarino A., *Locazione*, in *Trattato di diritto civile Grosso, Santoro, Passarelli,* Casa Ed. Dott. Francesco Vallardi, 1965, p. 55.
[5] Tabet A., *La Locazione-conduzione,* in *Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. e Messineo F.; continuato da Mengoni L.*, Giuffrè, 1972, p. 493.
[6] Rubino D., Moscati E., *L'appalto,* in *Trattato Vassalli,* VII, Utet, 1980, p. 481.
[7] Cass. civ., sentenza 18 aprile 1966, n. 960.

Come accennato in precedenza, la disciplina comune tratta la nozione di vizio anche in materia di assicurazione. Nell'articolo 1906 del Codice civile si fa riferimento al vizio *intrinseco* della cosa assicurata, il quale ricorre per limitare l'obbligazione in carico all'assicuratore. Egli, infatti, non è tenuto a rispondere nel caso in cui il vizio, proprio dell'essenza della cosa e già presente al momento della stipula, non gli sia stato comunicato. Il principio che sta alla base di questa esclusione è che l'assicuratore non può coprire un rischio diverso da quello che egli riconosce e si assume al momento della stipula del contratto.

Inoltre, in materia di assicurazione, assume rilevanza il concetto di vizio accidentale: non intrinseco ma cagionato dalla casualità degli eventi[8]. Esso può essere infatti dedotto in assicurazione, al contrario dei vizi già connaturali della cosa. Ad esempio, risultano assicurabili i gravi difetti costruttivi di un immobile, i quali siano derivanti da vizio accidentale del suolo.

Infine, in tema di comodato (art. 1812) ed in tema di mutuo (art. 1821) i vizi possono avere qualunque caratteristica, purché risultino idonei ad arrecare danno e non siano apparenti o riconoscibili con l'ordinaria diligenza[9].

Per ultime, verranno ora analizzate le disposizioni dettate dal Codice civile in materia di vendita (artt. 1490 e seguenti) essendo, il contenuto delle stesse, rilevante e significativo per la stesura di questo elaborato.

Il vizio della cosa venduta è disciplinato nel Codice civile dall'articolo 1490: il venditore è infatti tenuto a garantire che ogni cosa venga venduta immune da vizi che potrebbero rendere inidonea all'utilizzo la cosa stessa, o che ne potrebbero diminuire il valore in modo apprezzabile.

Il contenuto, i rilievi di carattere generale, e la spiegazione di questo articolo sono rimandati al sotto capitolo successivo, mentre in questa sede ci si limiterà a descrivere il concetto di vizio così come viene considerato nel tema della vendita.

L'articolo sopracitato si riferisce al caso in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o una anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso cui è destinata, o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore[10].

---

[8] Morozzo Della Rocca P., *Dell'assicurazione contro i danni,* in *Commentario Perlingieri,* Zanichelli, 1991, p. 367.

[9] Fragali M., *Del comodato,* in Commentario del Codice civile Scialoja, Zanichelli, 1966.

[10] Greco P., Cottino G., *Della vendita,* in *Commentario Scialoja, Branca*, Zanichelli, 1981, p. 230.

I vizi citati nell'articolo 1490 sono da intendersi come vizi unicamente materiali, restano infatti esclusi dall'ambito di applicazione della norma i vizi connessi all'acquisto di crediti, beni immateriali e contratti[11]. Secondo questa norma, infatti, l'ipotesi *redibitoria* del vizio attiene alla materialità della cosa compravenduta ed al suo modo di essere nella realtà materiale.
I vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore di una cosa sono infatti quelli costituiti dalla mancanza di qualche congegno, o da qualche poco appariscente imperfezione.
Inoltre, dal vizio si deve tenere esclusa l'ipotesi di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito, caso per il quale si ritengono applicabili le norme relative all'inadempimento (art 1543).

Dopo questa prima analisi, in cui sono state approfondite le varie norme del Codice civile che fanno riferimento alla nozione di vizio, bisogna ora ricavare un'unica e completa definizione di vizio.
Da quanto enunciato in precedenza si può oggettivamente affermare che, secondo la disciplina comune, i vizi consistono in imperfezioni materiali della *res* che incidono sul suo valore o sulla sua utilizzabilità e che si presentano nel processo di produzione, di fabbricazione o di formazione[12].
Nei paragrafi successivi, l'analisi si concentrerà più dettagliatamente sulle diverse ipotesi di difformità, nella disciplina della vendita. Verranno analizzate alcune tra le situazioni più comuni, tre cui: il vizio occulto, la mancanza di qualità attesa o l'*Aliud pro alio.*

1.1.2 Vizio occulto

Come vedremo più avanti, la disciplina non prevede garanzia per il compratore in caso di vizi facilmente riconoscibili o di vizi conosciuti dal compratore al momento della stipula del contratto. In altre parole, non è prevista garanzia per i cosiddetti "vizi apparenti", salvo il caso di malafede da parte del venditore o una sua precedente dichiarazione sul fatto che la cosa fosse priva di vizi.

[11] Bianca C.M., *La vendita e la permuta,* in *Tratt. Vassalli,* VII, Utet, 1972, p. 802.
[12] Bianca C.M., cit., p. 795.

Assume perciò rilevanza la distinzione tra vizio palese ed occulto, ed è dunque opportuno dedicarsi anche all'analisi dei cosiddetti vizi occulti della cosa venduta.

Il momento rilevante per la classificazione di un vizio è relativo alla stipula del contratto ed al momento della consegna della cosa.
A tal proposito, il vizio è considerato palese, o apparente, in situazioni di immediata riconoscibilità del vizio al momento della consegna, senza che siano necessari esami accurati della cosa o conoscenze specifiche della stessa. In altre parole, il vizio è palese quando è facilmente riconoscibile, anche con un livello di diligenza inferiore a quella ordinaria. Esempi tipici di vizio palese riguardano l'installazione di un macchinario senza protezioni, o la vendita di dispositivi di sicurezza chiaramente inefficaci.
Al contrario, si definiscono occulti, quei vizi di cui il compratore non aveva conoscenza al momento della stipula del contratto o della consegna, e che non avrebbe comunque potuto rilevare usando l'ordinaria diligenza. Si parla, quindi, di un difetto grave della cosa, non riconoscibile nel momento dell'acquisto o della consegna, ma che emerge solo ed esclusivamente con l'effettivo utilizzo della cosa. Un chiaro esempio di vizio occulto potrebbe essere l'insorgere di infiltrazioni d'acqua, o di umidità, oppure il difetto di insonorizzazione acustica in un immobile.
Il vizio occulto si differenzia dal cosiddetto "difetto strutturale", ovvero un danno talmente grave da rendere la cosa totalmente inutilizzabile, in quanto, il vizio occulto, pur rendendo il bene meno idoneo all'utilizzo, non ne elimina la sua fruibilità. Tipico esempio di difetto strutturale riguarda la realizzazione di un immobile non a regola d'arte o con materiali inidonei, pericolosi per la salute degli inquilini.
Ulteriore distinzione possibile è quella relativa ai cosiddetti vizi occultati, in questo caso si parla del comportamento del venditore, il quale, cosciente della presenza di vizio palese o occulto, opera in malafede sulla cosa, in modo da nascondere il vizio stesso e non renderlo evidente, a danno del compratore.
In qualsiasi caso, che si tratti di vizio occulto oppure occultato, perché questo rilevi ai fini della garanzia deve, in qualsiasi caso, essere considerato "giuridicamente rilevante" e quindi grave e idoneo a ridurre il valore della cosa o renderla inutilizzabile, anche solo parzialmente.

In questa sezione, dedicata all'approfondimento del concetto di vizio occulto, è d'obbligo una menzione alla clausola denominata "visto e piaciuto" nella quale è spesso possibile imbattersi analizzando i contratti di compravendita tra privati di beni mobili o immobili.
La formula detta "visto e piaciuto", come indica l'espressione stessa, dimostra l'opportunità che ha avuto l'acquirente di visionare ed analizzare la cosa oggetto dell'acquisto, le sue condizioni e il suo stato reale e, successivamente, la manifestazione dell'acquirente stesso dell'intenzione di concludere l'acquisto. Sostanzialmente, al compratore è piaciuto l'oggetto e decide di acquistarlo, con la consapevolezza dei suoi pregi e dei suoi difetti, vizi o danni.
In linea generale, si può affermare che, chi acquista un oggetto tramite la clausola "visto e piaciuto" ha valutato attentamente la trattativa e, acquistando, ha deciso anche di rinunciare alla possibilità di rivalersi sul venditore.
Secondo l'articolo 1341 del Codice civile, le clausole negoziali come quella in questione, rivestono carattere vessatorio e, di conseguenza, per essere valide devono essere approvate per iscritto da entrambe le parti, pena inefficacia. Inoltre, se l'acquirente fosse un consumatore, la clausola sopracitata potrebbe essere sottoposta alla disciplina del codice del consumo riguardo le clausole vessatorie nei contratti del consumatore (artt. 33ss e seguenti, Codice del consumo).
Questa formula, nonostante la sua forte influenza sulla garanzia, viene molto utilizzata sia in Italia che all'estero, spesso per quanto riguarda contratti di compravendita di immobili.

Tornando all'analisi sul concetto di vizio, è necessario ora capire quale tipo di vizi sono compresi nel contenuto di questa clausola.
Senza dubbio, i vizi apparenti, facilmente riconoscibili, o quelli comunque conosciuti da parte del compratore costituiscono oggetto della formula "visto e piaciuto". In altre parole, una volta avvenuta la doppia sottoscrizione della clausola, il compratore rinuncia alla garanzia per tutti quei difetti riconoscibili o conosciuti della cosa venduta.
Discorso diverso è invece necessario per i vizi occultati, visti in precedenza: la clausola sopracitata, infatti, per effetto di legge, non è da considerarsi valida in caso di vizi dolosamente taciuti da parte del venditore, pur essendo conosciuti dallo stesso.
Per quanto riguarda invece una seconda ipotesi, secondo la quale il venditore tace un vizio occulto, ma il compratore ne è comunque a conoscenza, allora in questo caso la formula visto e piaciuto è da ritenersi applicabile e il compratore decade di tutte le garanzie.

Al di fuori di queste due situazioni (vizio occultato e vizio occulto conosciuto da parte del compratore) diventa arduo decidere se la clausola debba considerarsi valida in caso di un generico vizio occulto, non conosciuto nemmeno dal venditore.
In questo caso il giudizio della giurisprudenza di merito e quello della Cassazione sono opposti.
La giurisprudenza di merito ritiene valida la clausola "visto e piaciuto" anche in caso di vizio occulto non noto al venditore. Secondo questa "versione" quindi l'acquirente che sottoscriva la formula non potrà ricevere alcuna garanzia, né per vizi apparenti, né per quelli occulti (escluso il caso di dolo del venditore), e godrà così di una posizione nettamente svantaggiata rispetto a quella del venditore dell'oggetto. Ad esempio, secondo la giurisprudenza di merito, nel caso in cui l'acquirente di un'autovettura usata, che avesse già sottoscritto la clausola visto e piaciuto, scoprisse un vizio occulto della stessa, egli non potrebbe comunque avvalersi di alcuna garanzia, in quanto il venditore non sarebbe tenuto alla stessa, secondo quando dettato dalla clausola sopracitata.
La Suprema Corte di Cassazione, invece, ritiene corretto escludere il vizio occulto dalle condizioni dettate dalla formula "visto e piaciuto", concedendo così una maggior tutela all'acquirente dell'oggetto, il quale potrà avvalersi di garanzia qualora il bene acquistato dovesse presentare un vizio occulto, ignoto ad entrambe le parti.

In definitiva, questa particolare clausola e la relativa disciplina, sono spesso volte a regolare i rapporti contrattuali di compravendita tra privati. Come vedremo più avanti, al generico consumatore, che acquista un nuovo prodotto, vengono offerte tutela e garanzia di gran lunga maggiori. A tal proposito, il Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), all'articolo 134, detta una disciplina speciale, in deroga a quella ordinaria del Codice civile, la quale prevede che, quando parte della compravendita è un consumatore, sia nullo ogni patto anteriore alla comunicazione del vizio di conformità.

In conclusione, tornando alla nozione di vizio occulto, secondo la disciplina comune in tema di vendita, l'articolo 1492 del Codice civile afferma che l'acquirente può agire nei confronti del venditore, nel caso in cui il bene acquistato presenti un vizio occulto o occultato e giuridicamente rilevante.

Il vizio occulto di un bene o di una cosa venduta è quindi una delle situazioni per le quali l'acquirente è tutelato da garanzia grazie alle disposizioni dettate dalla disciplina comune.

Nei successivi paragrafi si procederà analizzando i casi di mancanza di qualità e *Aliud pro alio* rilevanti anch'essi sul piano della disciplina da applicare in termini di garanzia sulla compravendita di beni.

1.1.3 La mancanza di qualità attesa o essenziale

"Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto…"[13].
Da quanto recita l'articolo 1497 del Codice civile italiano si evince che, anche la mancanza di qualità della cosa venduta è un caso per il quale la disciplina comune, in tema di compravendita, tutela e garantisce l'acquirente.

Vediamo ora in dettaglio la definizione di "*mancanza di qualità*". La mancanza di qualità è una cosa diversa dai vizi redibitori, ovvero da quei vizi tali da compromettere la consistenza economica del bene, da renderlo inidoneo all'uso o da diminuirne il valore, e che quindi danno luogo all'obbligazione di garanzia gravante sul venditore.

La mancanza in questione può riguardare sia le qualità espressamente promesse dal venditore, ovvero quelle atipiche e particolari, che quelle essenziali e quindi indispensabili per il funzionamento della cosa. In altre parole, la cosa può mancare di qualità pattuita o di qualità dovuta.
Il concetto di mancanza di qualità si riferisce spesso a macchinari destinati ad utilizzi speciali e per cui si richiedono speciali perfezionamenti. Inoltre, secondo la sentenza 5 aprile 2016, n. 6596 della Cassazione Civile, la mancanza di qualità è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali della stessa.
La disciplina, quindi, a tutela del compratore, vuole che la cosa venduta corrisponda precisamente a quella contrattata ed accettata dalle parti, e che non se ne discosti in alcun modo (lo stesso principio viene applicato anche in tema di vizi redibitori).

[13] Art. 1497 c.c.

Come si vedrà in seguito, la garanzia che viene offerta al compratore nel caso di mancanza di qualità attesa o essenziale, è differente da quella prevista nel caso di oggetto viziato. L'acquirente infatti non agisce con quella che definiremo come "azione redibitoria" ma attraverso un comportamento "contrattuale". Egli, nel caso di mancanza di qualità, non ha interesse a mantenere il bene e, pertanto, la disciplina gli offre come tutela la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento[14].

1.1.4 Casi di specie

Per concludere questa sezione, al fine di meglio comprendere i concetti di mancanza di qualità promessa ed essenziale, disciplinate dall'articolo 1497 del Codice civile, vengono elencati ora alcuni casi di specie su cui si sono pronunciate la giurisprudenza di merito e la Corte Suprema di Cassazione.

In primo luogo, si porta l'esempio del caso di vendita di oggetto mobile infungibile o già definito a contratto. Secondo il Tribunale di Reggio Emilia (con sentenza del 28/01/2003) e la Corte di Cassazione (con sentenza 3 agosto 2001, n. 10728) costituisce "mancanza di qualità promessa" la consegna di una cosa usata anziché nuova. Il fatto che la cosa venduta sia "nuova" costituisce, dunque, un requisito di qualità.

Un altro caso di specie può essere quello che concerne il risultato ottenibile mediante l'utilizzo di un macchinario. Il compratore di un macchinario specifico può infatti richiedere la risoluzione del contratto per mancanza di qualità promessa qualora, mediante l'utilizzo dello strumento ad oggetto del contratto, non abbia ottenuto i risultati sperati e promessi dal venditore. Tuttavia, per ottenere la risoluzione per inadempimento, il compratore dovrà anche provare che il macchinario si trova nelle condizioni in cui gli è stato consegnato ed è stato messo in funzione secondo le informazioni fornite dal venditore. Su questo caso di specie si è pronunciata la Corte Suprema di Cassazione con sentenza 3 aprile 1997, n. 2885.

[14] Artt. 1453 ss. c.c.

Infine, per illustrare il concetto di qualità *essenziale*, ci si può riferire alla sentenza 10 giugno 1997, n. 5175 della Corte di Cassazione, secondo la quale, nella vendita di ritratti fotografici, il consenso della persona ritratta, alla diffusione della propria immagine, costituisce qualità essenziale del bene oggetto della vendita, in quanto, il fotografo, ha diritto ad esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona solo se autorizzato dal consenso di questa, anche espresso in forma implicita.

1.1.5 Aliud pro alio datum

Nella compravendita, con il concetto di *aliud pro alio*, ci si riferisce alla consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito. In questa situazione, la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quella consegnata, la quale presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o concordata tra le parti[15].

La giurisprudenza prevalente differenzia la mancanza di qualità dall'*aliud pro alio*, ovvero dalla consegna di una cosa diversa da quella pattuita, come visto in precedenza.
L'aliud pro alio viene distinto dalla mancanza di qualità in quanto prevede la consegna di un bene totalmente difforme da quello dovuto. Tale differenza tra cosa pattuita e consegnata viene, inoltre, ritenuta rilevante e di assoluta importanza, tant'è che si ritiene *aliud pro alio* la consegna di un bene appartenente ad un genere del tutto diverso dal bene oggetto della compravendita.

Per quanto riguarda l'ipotesi che le parti non abbiano espressamente definito la destinazione della cosa oggetto dell'atto contrattuale, evitando di indicare uno specifico uso, allora, secondo la pronuncia della Cassazione Civile del 23 febbraio 2001, n. 2659, l'*aliud pro alio* ricorre in qualsiasi caso la cosa non presenti i requisiti minimi necessari per un suo qualunque impiego, nell'ambito di quelli ad essa propri.

In tema di *aliud pro alio* diverse sono state le sue applicazioni riguardo la vendita di immobili destinati ad abitazione: in questo senso la semplice differenza progettuale non è stata considerata sufficiente per l'ipotesi di aliud pro alio. Al contrario, la mancanza di una valida licenza di abitabilità o gravi problemi di natura urbanistica sono sempre stati

[15] Cass. civ., sentenza 7 marzo 2007, n. 5202.

ritenuti elementi validi per classificare l'immobile come "totalmente differente" da quanto pattuito[16].
In secondo luogo, l'applicazione di *aliud pro alio* si verifica di frequente nella compravendita di veicoli a motore, in particolare di autoveicoli. In questo caso, ciò che conta ai fini della determinazione della difformità sono spesso la mancanza di documentazione o il numero errato del telaio del veicolo[17].

La tutela prevista dalla disciplina per il compratore, in caso di *aliud pro alio*, prevede, come nel caso di mancanza di qualità, l'azione di risoluzione per inadempimento o, in alternativa, l'azione di esatto adempimento da parte del venditore (regolate dall'articolo 1453 del Codice civile e seguenti). In entrambi i casi, data l'appartenenza della cosa ad un genere diverso, la tutela sarà svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti per avvalersi della garanzia, come nel caso di mancanza di qualità.

A conclusione di questo primo sotto capitolo, occorre sottolineare come questa marcata distinzione che il Codice civile prevede tra vizi redibitori, mancanza di qualità e *aliud pro alio* sia stata superata grazie alla Convenzione di Vienna firmata l'11 aprile 1980. Gli articoli di tale convenzione riguardano, tuttavia, i soli beni mobili e prevedono una tutela uniforme per il compratore per ognuna delle ipotesi sopracitate di difformità della cosa.
Con lo stesso obiettivo è stata emanata la direttiva europea 1999/44/CE, attuata, in Italia, grazie al D.Lgs. numero 24 del 2 febbraio 2002, relativo alla vendita di beni di consumo, il quale ha poi introdotto gli artt. 1519 bis-novies che saranno analizzati nel corso di questo elaborato.

1.2 Vizi della cosa venduta secondo la disciplina comune

Dopo aver analizzato il concetto di vizio e la sua trattazione nel Codice civile italiano, e dopo il focus su quelle che sono le varie tipologie di difformità in materia di vendita, l'elaborato si concentrerà ora sul contenuto delle disposizioni dettate, proprio dal Codice civile, volte a disciplinare la garanzia per i vizi della cosa venduta.

[16] Cass. civ., sentenza 3 luglio 2000, n. 8880.
[17] Cass. civ., sentenza 4 maggio 2005, n. 9227.

1.2.1 Articolo 1490 c.c.

Il punto di partenza nel compiere questa analisi è sicuramente l'articolo 1490 del Codice civile, il quale recita: "Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".
Il contenuto di questa norma offre chiaramente una tutela al compratore, considerato, in questo caso, la parte debole della compravendita. All'acquirente, viene infatti riconosciuto il diritto a dolersi della presenza di vizi, ma solo nel caso in cui essi vengano considerati giuridicamente rilevanti, in quanto la buonafede impone al compratore di sopportare i difetti minimi del bene. Stando al secondo comma dell'articolo 1490, il compratore ha, inoltre, facoltà di escludere (anche totalmente) la garanzia a suo favore, modificando quanto previsto dalla disciplina. Tale modifica, tuttavia, opera solo in caso di assenza di malafede da parte del venditore, il quale abbia taciuto i vizi al compratore.
Secondo l'articolo, viene dunque prevista una garanzia per l'acquirente nel caso in cui il bene possieda vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore. Tra le due ipotesi vi è una precisa differenza, in quanto l'inidoneità all'uso si riferisce a difetti strutturali della cosa e dev'essere giudicata senza far riferimento ad un suo utilizzo particolare. La riduzione apprezzabile di valore è invece legata a quelle carenze che, se presenti, ledono la completezza della cosa e la sua adeguatezza per svolgere le speciali funzioni a cui essa è destinata[18].

Secondo quanto recita l'articolo 1477 del Codice civile, "la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita" e, pertanto, la consegna è considerata un atto di adempimento, nonché un atto giuridico in senso stretto[19]. Vi è dunque la possibilità che, in un'ipotetica situazione in cui i vizi dovessero presentarsi in un momento successivo a quello della conclusione del contratto, si verifichi un inesatto inadempimento della prestazione di consegna.

[18] Valentino D., *I contratti di vendita,* in *Trattato dei contratti, Rescigno P., Gabrielli E.,* Utet, 2007, p. 1106.
[19] Bianca C.M., cit., p. 358.

In tal senso, al compratore verrebbero garantite, senza termini di prescrizione o decadenza, la possibilità di agire attraverso risoluzione contrattuale o la facoltà di domandare l'esatto adempimento da parte del venditore[20].

In secondo luogo, va specificato che, nonostante aver identificato come momento rilevante al fine del riconoscimento del vizio il momento della conclusione del contratto, si prevede comunque che, in caso di consegna della merce al compratore in un momento successivo a quello della sottoscrizione, la garanzia dell'acquirente non possa essere esclusa in caso di vizi apparenti o facilmente riconoscibili, in quanto si ritiene che il soggetto non abbia avuto precedentemente il modo di poter esaminare la mercanzia.
In qualsiasi caso, l'onere della prova dell'effettiva conoscenza dei vizi da parte del compratore è in capo al venditore.

Un profilo interessante relativo all'articolo 1490 riguarda il secondo comma, ovvero la clausola per l'esclusione o la modificazione convenzionale della garanzia per il compratore. Come visto in precedenza, la malafede del venditore implica che la clausola in questione si consideri nulla e che il compratore possa dunque venire tutelato da garanzia.
Secondo una prima tesi, si riconduce la nullità della clausola di esclusione o limitazione di garanzia per il compratore a quanto sostenuto dall'articolo 1229 del Codice civile. In questo caso, la malafede, il silenzio e l'inganno nei confronti del compratore vengono considerati come dolo o colpa grave del venditore e causano dunque la nullità del patto con cui si esclude o si limita la garanzia[21].
Non è dello stesso avviso un'altra corrente di pensiero, secondo la quale la clausola prevista nel secondo punto dell'articolo 1490 rappresenta, piuttosto, un'eccezione al contenuto dell'articolo 1229[22].
Un terzo assunto afferma che la clausola di esclusione o limitazione prevista dall'articolo 1490 avrebbe rilevanza autonoma rispetto ad altri articoli e, perciò, verrebbe meno la motivazione per far riferimento all'articolo 1229[23].

---

[20] Rubino D., *La compravendita,* in *Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. e Messineo F.; continuato da Mengoni L.*, 2 ed., Giuffrè, 1971, p. 781.
[21] Romano S., *Vendita. Contratto estimatorio,* in *Trattato di diritto civile, Giuseppe Grosso, Santoro Passarelli*, Casa Ed. Dott. Francesco Vallardi, 1960, p. 275.
[22] Rubino D., cit., p. 865.
[23] Bianca C.M., cit., p. 822.

Tuttavia, al dì là di queste tesi, si è precisato che il silenzio malizioso del venditore, funzionale a nascondere il vizio della cosa, comporti, in ogni caso, nullità della suddetta clausola[24].

In conclusione, dall'analisi della materia contenuta nell'articolo 1490 emerge un'ampia e completa tutela dell'acquirente nella compravendita.
Interessante è sottolineare come la tutela offerta al compratore dall'articolo sopracitato venga trattata anche della Convenzione sulla vendita internazionale di beni, in particolare negli articoli commi 35 e 36, in cui tuttavia si fa riferimento piuttosto alle condizioni di conformità del bene a contratto e agli obblighi del venditore.
Tale convenzione, adottata nel 1980 a Vienna ed entrata vigore nel 1988, disciplina i contratti di vendita dei beni mobili stipulati da parti commercianti che risiedono in Stati diversi.
Quanto dettato dall'articolo 1490 della disciplina comune italiana trova un riferimento nella CISG in termini di idoneità dell'oggetto consegnato. L'articolo 35 della convenzione precisa, infatti, che il bene si possa ritenere conforme solo nel caso in cui esso sia atto agli usi cui è destinato (normali e speciali) e possieda le qualità originariamente presentate all'acquirente.
La normativa in questione, regolata dalla convenzione, comporta un'unica difficoltà interpretativa, ovvero stabilire agli standard di quale paese far riferimento per la valutazione della cosa consegnata, ovvero se affidarsi ai modelli dello stato del venditore o, in alternativa, a quelli dello stato del compratore.
In merito a ciò, l'opinione prevalente sostiene che la valutazione di conformità deve essere eseguita seguendo gli *standard* relativi al paese della sede d'affari del venditore, salvo i casi in cui la vendita e consegna avvengano ripetutamente nel paese dell'acquirente, il venditore sia informato relativamente alla disciplina vigente nel paese della vendita o le normative dei due Stati siano esattamente identiche[25].

[24] Greco P., Cottino G., cit., p. 237.
[25] Ferrari F., *La vendita internazionale, applicabilità ed applicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di beni mobili,* 2 ed., CEDAM, 2006, p. 261.

1.2.2 Successive disposizioni dettate dalla disciplina comune

Come riportato in precedenza, l'articolo 1491 del Codice civile dispone l'esclusione della garanzia per vizi se al momento della conclusione del contratto gli stessi erano conosciuti dal compratore.

Secondo la disciplina, tale situazione non è riconducibile all'inadempimento da parte del venditore, in quanto la cosa consegnata e venduta è esattamente identica a quella su cui le parti hanno contrattato. In questo caso, tuttavia, spetta al venditore stesso provare che i vizi erano in precedenza conosciuti dalla parte acquirente.

Inoltre, l'articolo non prevede garanzia in caso di vizi facilmente riconoscibili, ipotizzando mancanza di diligenza da parte del compratore. Viene fatto salvo il caso in cui il venditore abbia precedentemente dichiarato la totale assenza di difformità della cosa, riconoscendo, in questo caso, tutela e garanzia anche per vizi facilmente riconoscibili. In tal senso, affinché si preveda garanzia è necessaria una affermazione diretta ed esplicita del venditore riguardo alla totale mancanza di vizi, non essendo sufficienti il silenzio tacito o la pubblicità relativa al bene[26]. La tutela al compratore è dunque dovuta in caso di dolo o colpa da parte del commerciante, anche nel caso lo stesso abbia agito in buonafede.

In riferimento a quanto disposto dall'articolo sopracitato rileva il concetto di vizio facilmente riconoscibile. Secondo la giurisprudenza, al fine di classificare un vizio come *facilmente o non facilmente* riconoscibile, si deve tener conto della diligenza minima necessaria all'acquirente per scoprire il vizio. Non si ritiene necessaria un'attenta valutazione della cosa, né tantomeno nozioni specifiche o strumenti particolari[27].

A tal proposito, a seconda del grado di diligenza necessario per la loro scoperta, si distingue tra vizio apparente e vizio facilmente riconoscibile. Si ritiene che, per scoprire un vizio apparente, siano necessari rigore ed attenzione maggiori, rispetto a quelli richiesti per scoprire una difformità classificata come "facilmente riconoscibile". A tal proposito, il vizio "facilmente riconoscibile" risulterebbe chiaro e visibile subito al primo sguardo, mentre quello "apparente" richiederebbe un esame più accurato della cosa oggetto del contratto[28].

Ovviamente, la verifica dello stato della cosa venduta, che spetta al compratore, va condotta al momento nel quale l'acquirente stesso ha la possibilità di analizzare

[26] Bianca C.M., cit., p. 821.
[27] Bianca C.M., cit., p. 816.
[28] Greco P., Cottino G., cit., p. 258.

materialmente l'oggetto. Nella maggioranza dei casi, dunque, si parla del momento in cui avviene la consegna fisica dell'oggetto.

Secondo la dottrina, quanto disposto dall'articolo 1491 del Codice civile non è applicabile in caso di garanzia per difetto di qualità della cosa venduta. L'articolo 1497 analizzato in precedenza non contiene, infatti, alcun riferimento alla norma in analisi[29]. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza[30].

Per completezza, prima di passare all'analisi delle azioni edilizie, disciplinate, nel Codice civile, dagli articoli 1492 e seguenti, si ritiene opportuno proseguire nell'elaborato spiegando quanto illustrato dall'articolo 1496 concernente il caso particolare della vendita di animali. Si ritiene infatti che questa tipologia di commercio costituisca un contesto a sé stante e, pertanto, debba essere ben distinto dalla vendita dei generici beni mobili.

"Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono."

Si può quindi affermare che, tale articolo, considera la vendita di animali come una diversa fattispecie e la "esclude" parzialmente dagli effetti degli articoli visti in precedenza.

Secondo la norma in questione, per quanto concerne il commercio di specie animali, si ipotizza che i vizi siano previsti e regolati specificatamente da leggi speciali o dai cosiddetti usi locali, ovvero quelli del luogo in cui le parti hanno sottoscritto il contratto[31].

A chiarimento si specifica che leggi speciali ed usi locali non si limitano alla classificazione dei vizi, ma dettano disposizioni complete e imperative da osservare nella vendita di animali. In particolare, in caso di mancanza di norme speciali in riferimento alla fattispecie in questione, si devono applicare interamente gli usi locali.

Secondo la Corte di Cassazione, che si è pronunciata con sentenza 27 febbraio 1954, n. 599, l'unica eccezione nell'applicazione delle disposizioni locali riguarda l'illegittimità dell'uso che prevede il momento della consegna dell'animale come termine per la denuncia di vizi occulti, piuttosto che quello della scoperta del vizio. Anche nel commercio di animali, infatti, il termine a disposizione dell'acquirente per la denuncia dei vizi decorre dal momento dell'oggettiva scoperta degli stessi, come stabilito dalla giurisprudenza[32].

---

[29] Greco P., Cottino G., cit., p. 255.
[30] Cass. civ., sentenza 29 luglio 1978, n. 3803.
[31] Rubino D., cit., p. 868.
[32] Cass. civ., sentenza 6 giugno 2002, n. 8183.

Per quanto riguarda la disciplina speciale, una delle fonti più rilevanti è il regolamento di polizia veterinaria che fa riferimento al D.P.R 320 del 1954.
Secondo tale regolamento, non possono essere venduti animali affetti da malattie infettive e contagiose indicate al primo punto del regolamento in questione. Pertanto, il contratto di vendita che preveda come oggetto un animale malato dovrà considerarsi nullo per illeceità dell'oggetto.

A contrasto con quanto indicato precedentemente nel corso di questo elaborato, in particolare nel momento di analisi dell'articolo 1491, la dottrina, in via interpretativa, ricava dall'articolo 1496 del Codice civile un'eccezione, riguardante la tutela al compratore in caso di mancanza di qualità attesa o essenziale.
Gran parte della dottrina, infatti, estende la garanzia per l'acquirente nel caso in cui gli animali manchino delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui sono destinati (non invece ai casi di *aliud pro alio*)[33].
Posizione opposta ha preso la giurisprudenza che, con la sentenza 4 aprile 1962, n. 684, ha ritenuto corretto negare la garanzia al compratore nello specifico caso di acquisto di un cane di razza malato.
Infine, un altro aspetto che rileva riguarda il fatto che, anche la consegna di animali con difetto di qualità in termini di peso, dimensioni o misura rispetto a quanto contrattualmente pattuito, costituisce vizio nella vendita.

1.3 I rimedi offerti al compratore nella disciplina comune

1.3.1 Le azioni edilizie

La disciplina comune, in materia di vendita, offre diverse soluzioni al compratore, a seconda dei difetti che presenta il bene oggetto della commercializzazione. Si distinguono, in questo caso, due ipotesi: la prima riguarda la presenza di vizi occulti mentre la seconda la mancanza di qualità o la situazione di *aliud pro alio* che, in questa sede, vengono considerate congiuntamente.

[33] Maniaci A., *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi,* in *Contratti*, 2004, p. 1124.

Per quanto concerne la prima situazione, nel caso in cui il bene oggetto della vendita fosse viziato, il Codice civile, all'art. 1492 c.c., offre al compratore, come rimedio, le cosiddette azioni edilizie, ovvero la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di vendita.
Spostando invece l'attenzione sul secondo contesto ipotizzato, ovvero quello relativo alla cosa in difetto di qualità o alla situazione *aliud pro alio,* il rimedio attuabile dall'acquirente riguarda la risoluzione del contratto per inadempimento.
Risulta evidente che i rimedi esercitabili del compratore variano a seconda della problematica riscontrata nel bene, sarà dunque necessario, sul piano pratico, saper distinguere tra le due ipotesi accennate in precedenza.
Si procede ora ad esaminare nel dettaglio le garanzie ed i rimedi offerti al compratore in caso di bene viziato.
La prima parte dell'articolo 1492 del Codice civile recita come segue: *"... il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione."*. Con questa regola, qualora il bene venduto risulti viziato, il legislatore concede all'acquirente la facoltà di scegliere tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo.

La risoluzione del contratto si classifica come azione *redibitoria* e, secondo l'articolo 1493, comporta che il compratore sia tenuto alla restituzione del bene e che lo stesso abbia diritto al rimborso del prezzo pagato.
È da specificare che la possibilità che viene data all'acquirente di ottenere la risoluzione del contratto non viene considerata come un vero e proprio rimedio, quanto piuttosto si ritiene che essa si riferisca al generico istituto della risoluzione, disciplinato dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile[34]. Sono presenti, tuttavia, alcune deroghe: l'onere della denuncia del vizio entro un breve termine di decadenza, il termine annuale di prescrizione e l'esplicito richiamo agli usi, che possono escludere la risoluzione per determinati vizi.
Continuando l'analisi, restando concentrati sull'azione redibitoria, va sottolineato che è anche stata ritenuta ammissibile la parziale applicabilità della garanzia, nei casi in cui la compravendita abbia ad oggetto più beni e la risoluzione venga richiesta limitatamente

[34] Bianca C.M., cit., p. 845.

alle sole cose viziate[35]. La risoluzione parziale è riconosciuta anche nel commercio di cose generiche divisibili, con riferimento ai soli beni difettosi[36].
Ancora relativamente alla azione redibitoria, di notevole importanza è quanto dichiarato dalla sentenza 4 aprile 1998, n. 3500 della Corte di Cassazione, secondo la quale in talune situazioni la possibilità, per il compratore, di intraprendere l'azione sopracitata è preclusa.
Ciò si verifica nel momento in cui, procedendo con la trasformazione, modificazione o consumazione della *res*, l'acquirente manifesti la sua volontà di accettare il bene, pur essendo consapevole dei vizi e difetti che lo contraddistinguono. In questo caso, la parte che acquista rinuncia volontariamente ad una maggiore tutela e, dunque, ai sensi dell'articolo 1492, deve ritenersi preclusa la sua possibilità di agire attraverso l'azione redibitoria.
Tuttavia, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione avvenuta con sentenza 8 giugno 1994, n. 5552 l'alienazione, da parte del compratore, della cosa non può *ex se* precludere la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto. Detto rimedio viene, invece, precluso, all'acquirente, nel caso in cui lo stesso, procedendo con l'alienazione dell'oggetto, manifesti la sua volontà di accettare la cosa, nonostante le deficienze in essa riscontrate. In altre parole, l'azione redibitoria è da considerarsi esclusa quando l'alienazione venga ritenuta un fatto dimostrativo, che manifesti la volontà del compratore di fare uso del bene. Con riferimento all'onere della prova, spetterà all'acquirente, una volta contestata la ricorrenza dell'evento potenzialmente preclusivo di alienazione, dimostrare che questo non può essere idoneo ad impedire la proponibilità della domanda di risoluzione.

Infine, è doveroso citare che, relativamente a quanto disciplinato dall'articolo 1492, rileva la distinzione tra azione redibitoria di risoluzione per i vizi della cosa alienata e azione redibitoria di risoluzione per difetto di qualità o *aliud pro alio,* disciplinata invece nell'articolo 1497. La differenza sostanziale che vige tra le due azioni di risoluzioni risiede nella colpa dell'alienante: nel primo caso non viene richiesta e il compratore è legittimato ad agire anche nel caso di assenza di colpa del venditore. Nel secondo caso, invece, la colpa dell'inadempiente è un elemento richiesto

[35] Cass. civ., sentenza 12 maggio 1981, n. 3137.
[36] Bianca C.M., cit., p. 848.

per permettere all'acquirente di agire con azione redibitoria per mancanza di qualità e risolvere dunque il contratto per inadempimento.

Si procede ora con l'analisi di quella che viene definita azione estimatoria. La possibilità che viene data al compratore di richiedere una riduzione del prezzo viene detta, appunto, azione estimatoria o *quanti minoris.* Tale opportunità vuole concedere al compratore il diritto a richiedere la restituzione parziale del prezzo da lui pagato per il bene o, in alternativa, in caso di prezzo ancora parzialmente non corrisposto, liberare l'acquirente stesso dall'obbligo di pagamento. Il fine ultimo di questa alternativa rimane, ancora una volta, quello di mantenere inalterato il rapporto di parità tra valore originario della cosa e prezzo contrattuale[37].
A tal proposito, va sottolineato che l'ammontare della riduzione di prezzo viene decisa dal giudice, il quale calcola in che percentuale il vizio o il difetto della cosa incidono sul valore complessivo della stessa e ne riduce il relativo prezzo di conseguenza.
Secondo la Cassazione civile[38], nel caso non fosse possibile determinare una percentuale esatta il giudice procede con una sua valutazione equitativa. Egli, quindi, valuta la situazione con equità, intesa come principio di contemperamento dei contrapposti interessi delle parti. In tal senso si parla della cosiddetta equità "integrativa", ricorrente quando la legge consente al giudice di colmare eventuali lacune presenti nel contratto.

In conclusione, va sottolineato che l'azione estimatoria è da considerarsi come un rimedio sempre esercitabile dal compratore, anche nel caso in cui i vizi siano di gravità tale da escludere l'uso della cosa secondo la sua funzione, in quanto l'acquirente potrebbe ritenersi soddisfatto anche dall'utilità residuale del bene[39]. Nello stesso senso si esprime la dottrina[40].

L'attenzione si sposta ora sul secondo comma dell'articolo 1492 che recita come segue: *"La scelta è irrevocabile quando fatta con domanda giudiziale".*
Come facilmente intuibile, per il compratore la scelta tra le due azioni diviene definitiva e immodificabile quando è intrapresa in via di principio (o di azione). Tuttavia, la stessa

[37] Luminoso A., *Vendita,* in *Digesto civile,* XIX, Utet, 1999, p. 648.
[38] Cass. civ., sentenza 6 ottobre 2000, n. 13332.
[39] Cass. civ., sentenza 1 febbraio 1995, n. 1153.
[40] Mirabelli G., *Dei singoli contratti,* in *Commentario Codice civile,* IV, 3 ed., Utet, 1991, p. 105.

domanda di azione, si considera irrevocabile anche nel caso in cui sia avanzata in via riconvenzionale, con azione stragiudiziale, e quindi attraverso un atto esterno all'oggetto originario del giudizio. Inoltre, sempre secondo il comma n. 2 della norma sopracitata, anche la domanda di azione effettuata in via stragiudiziale (esterna rispetto al giudizio/processo) è da ritenersi confermata e non revocabile, purché la stessa venga accettata dal venditore[41].

Rileva l'opinione di una parte della dottrina, secondo la quale, al compratore, durante il giudizio, è concessa la possibilità di denunciare difetti diversi da quello presentato in origine, nei limiti entro i quali, secondo le norme di diritto processuale, si ritiene possibile far riferimento a differenti ipotesi di danno[42].
In contrasto con quanto detto è un diverso orientamento, secondo il quale si ritiene sempre tacitamente possibile la denuncia di vizi differenti da quelli esposti in partenza[43].

Si passi ora all'analisi di quanto enunciato dal terzo comma dell'articolo 1492, il quale impone una distinzione tra due differenti situazioni.
Nel primo caso viene considerato il contesto nel quale la cosa, oggetto di compravendita, perisce a causa dei vizi della cosa stessa. In questo senso, al compratore viene garantita la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto.
La seconda possibilità riguarda, invece, il deterioramento della cosa per caso fortuito, per colpa del compratore o dei suoi comportamenti. Secondo la disciplina, in questa situazione il compratore gode di tutela limitata ed è legittimato a richiedere solo ed esclusivamente la riduzione di prezzo, non potendo agire con l'azione redibitoria di risoluzione, in quanto essa porrebbe il venditore in una posizione di svantaggio.
La normativa, in questo caso, esclude la risoluzione del contratto qualora si verificasse l'impossibilità (non imputabile al venditore) di restituire l'oggetto nelle sue condizioni originali.
L'obiettivo è quello di evitare che il venditore si assuma rischi totalmente indipendenti dal suo agire.

[41] Bianca C.M., cit., p. 802.
[42] Bianca C.M., cit., p. 844.
[43] Rubino D., cit., p. 811.

A tal proposito, la risoluzione del contratto si considera impossibile anche nei casi di trasformazione della cosa, espropriazione, smarrimento o consumazione[44].
Riferendosi al concetto di trasformazione non si intende il mero utilizzo della cosa, quanto piuttosto un radicale cambiamento di specie, ovvero l'ottenimento di una differente e durevole funzione della cosa[45]. Sotto questo aspetto, il rimedio della azione redibitoria deve ritenersi precluso ogni qualvolta il compratore, facendo uso della cosa, manifesti la volontà di accettarla, pur consapevole dei vizi da cui è affetta. In caso contrario, qualora il bene fosse trasformato, consumato o modificato ma non nell'interesse dell'acquirente, allora la risoluzione si considera un rimedio attuabile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, inoltre, l'azione redibitoria di risoluzione deve ritenersi preclusa, in caso di trasformazione, anche nella vendita di *aliud pro alio*, in quanto si ritiene che la trasformazione precluda all'acquirente la possibilità di restituire il bene[46].

Particolare attenzione merita il caso in cui l'impossibilità di restituzione del bene, e quindi di risoluzione, si manifesti dopo che la domanda di risoluzione stessa sia già stata proposta. In questa situazione la preclusione di tale domanda si verifica solo in presenza di colpa o dolo del compratore. In definitiva, in ipotesi di colpevolezza da parte dell'acquirente, l'azione redibitoria non sarà eseguibile da parte dello stesso, nonostante la domanda di risoluzione fosse già stata presentata in precedenza. Così recita anche la giurisprudenza, secondo sentenza della Cassazione civile numero 11892/1991.

Inoltre, il deterioramento o il perimento parziale della cosa destano una situazione controversa, in cui si ritiene dubbia la preclusione dell'azione di risoluzione.
Un primo orientamento ritiene che l'azione redibitoria sia da considerarsi, in ogni caso, inattuabile dal compratore[47].
Questa visione viene, tuttavia, criticata da chi sostiene che l'acquirente potrebbe restituire la cosa deteriorata, tenendo conto della diminuzione di valore della stessa, o la parte rimanente della cosa perita parzialmente[48].

---

[44] Greco P., Cottino G., cit., p. 272.
[45] Bianca C.M., cit., p. 802.
[46] Cass. civ., sentenza 23 gennaio 1988, n. 521.
[47] Luzzatto R., *La compravendita,* ed. postuma a cura di Persico G., Utet, 1961, p. 253.
[48] Mirabelli G., cit., p. 105.

Ad ogni modo, la giurisprudenza, tramite sentenza 28 aprile 1992, n. 5034 della Cassazione civile conferma quanto previsto dal primo orientamento e quindi l'esclusione della risoluzione in tutti quei casi in cui la consistenza della cosa abbia subito una modifica.

Per le particolarità della fattispecie, spetta al compratore dimostrare che un evento non debba ritenersi valido per la preclusione dell'azione di risoluzione, che comporterà la restituzione del bene, a favore del prezzo pagato per lo stesso.

In conclusione, merita un approfondimento anche la trattazione dell'ulteriore rimedio che potrebbe venir concesso all'acquirente: la possibilità di agire per esatto adempimento.
La giurisprudenza prevalente afferma che, in caso di bene affetto da vizi e ipotesi di concorso di colpa del venditore, il compratore, in alternativa all'azione redibitoria, può agire anche per esatto adempimento, previa precedente pattuizione tra le parti[49]. In tal senso, all'azione di esatto adempimento non sono applicabili i termini di decadenza e prescrizione di cui all'articolo 1495 c.c.

Si sposti ora l'attenzione su quanto disciplinato dall'articolo 1493 del Codice civile: gli effetti che compratore e venditore ottengono in caso di risoluzione del contratto.
Secondo la legge, la risoluzione opera in maniera retroattiva e deve perciò ritenersi come se la vendita non si fosse mai verificata: ciascuna delle parti è tenuta a restituire quanto recepito da contratto.
Il primo comma della norma si riferisce al venditore e prevede l'obbligo, da parte dello stesso, di restituzione del prezzo pagato e di rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente sostenuti dall'acquirente, per il contratto.
Alcuni esempi di pagamenti legittimamente effettuati dal compratore possono essere le somme sborsate per evitare che la cosa viziata subisse ulteriori danni, i diritti di registrazione, le mediazioni e gli oneri per i legali.
In caso di risoluzione, colui che ha venduto il bene affetto da vizi dovrà, dunque, restituire tutte le somme ricevute a titolo di prezzo, inclusi gli eventuali interessi pagati dall'acquirente in caso di acquisto dilazionato. A tal proposito, non assume alcuna

[49] Cass. civ., sentenza 4 settembre 1991, n. 9352.

importanza il fatto ipotetico che terzi ottengano parte della somma corrisposta dal compratore, in quanto l'obbligo di restituzione grava esclusivamente sul venditore.
Sono, inoltre, rimborsabili le spese necessarie ed utili effettuate per la cosa e, in caso di malafede del venditore, anche quelle aventi carattere voluttuario[50].

Il secondo comma, invece, predispone, per il compratore, il dovere *ex lege* a restituire la cosa, salvo che la stessa sia perita in conseguenza dei vizi dai quali era affetta.
Per quanto concerne il luogo della restituzione, si pensa che questo debba coincidere con quello in cui la cosa si trova al momento dell'efficacia della sentenza di risoluzione[51].
La giurisprudenza specifica che, nel caso in cui il bene venduto sia perito, ma l'acquirente abbia comunque tratto beneficio dal bene, il venditore goda del diritto di richiedere una riduzione di ciò che è tenuto a restituire[52].

1.3.2 Il risarcimento del danno

Si proceda analizzando il successivo articolo del Codice civile in materia di garanzia nella compravendita: l'articolo 1494, che tratta il tema del cosiddetto risarcimento del danno.
"In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.".
Così è come recita il primo comma dell'articolo, specificando che il risarcimento del danno è dovuto tanto nel caso di risoluzione quanto in quello di azione estimatoria.
La *ratio legis* di questa norma sta nel garantire all'acquirente un appoggio economico in virtù del fatto che esso stesso ha ricevuto un bene caratterizzato da vizi. Inoltre, come vedremo, la stessa norma prevede un ristoro anche per quelli che sono i danni derivanti dai vizi stessi della cosa.

Secondo la normativa, quindi, l'azione di risarcimento si ritiene cumulabile con le cosiddette azioni edilizie previste dall'articolo 1492. Tuttavia, si ritiene che l'azione sopracitata possa essere esercitata anche in autonomia qualora sussistano i requisiti della garanzia per vizi e la colpa del venditore, intesa come mancata prevenzione

[50] Rubino D., cit., p. 816.
[51] Garofalo L., *Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano,* in *Rivista di diritto civile*, 2001, p. 284.
[52] Cass. civ., sentenza 25 luglio 1978, n. 3724.

dell'inesattezza della prestazione[53]. L'azione di risarcimento, pur essendo esercitabile autonomamente, è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza che vedremo successivamente disciplinati dall'articolo 1495.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che *"il venditore deve risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa."*.
L'articolo, dunque, assume che i vizi possano causare specifici danni, ulteriori rispetto al danno rappresentato dalla loro stessa esistenza, che ai sensi dell'articolo 1494, primo comma c.c., deve essere risarcito in caso di ignoranza colposa del venditore. Di conseguenza, obbliga il commerciante al risarcimento di tali danni nei confronti del compratore.
I danni che derivano dai vizi della cosa sono eventi lesivi relativi alla sfera patrimoniale del compratore. Ad esempio, la sentenza 14 marzo 1975, n. 987 ritiene ammissibile il risarcimento per discredito commerciale e perdita di clientela.
In generale, ciò che si considera risarcibile, ai sensi dell'articolo 1223, comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante in capo al compratore. In questo senso si parla di interesse positivo dell'acquirente, concetto secondo il quale al compratore dev'essere garantita una situazione economica equivalente a quella che si sarebbe verificata nel caso di bene immune da vizi.

Per il venditore non sarà sufficiente dichiarare la sua ignoranza riguardo ai vizi della cosa, in quanto, per esimersi dall'obbligo di risarcimento, dovrà dimostrare di aver ignorato *senza colpa* i vizi del bene, ovvero di averli ignorati pur utilizzando l'ordinaria diligenza. Con ordinaria diligenza si intende un comportamento idoneo alla verifica dello stato, della qualità e dell'assenza di vizi della merce, indipendentemente dal fine ultimo della stessa. Nel caso contrario, ovvero quello di negligenza, il venditore sarà dunque tenuto al risarcimento del danno.

Un aspetto importante riguarda il fatto che il commerciante è tenuto al risarcimento non solo del diretto acquirente della cosa, ma anche di ogni altro successivo compratore. Infatti, il compratore originario ha diritto ad essere risarcito per aver alienato cose

[53] Bianca C.M., cit., p. 872.

diffettose. Si distingue, quindi, la situazione nella quale il venditore non sia il produttore del bene, quanto piuttosto un semplice rivenditore. In questo caso, egli, può liberarsi dall'obbligo di risarcimento dichiarando che la produzione del bene sia riconducibile ad un soggetto terzo e che il controllo non sia stato possibile a causa della sua organizzazione di vendita[54]. In merito a ciò, è interessante analizzare come la disciplina della responsabilità per prodotti difettosi differisca da quella della garanzia per vizi nella vendita. La responsabilità per danno da prodotti difettosi viene trattata nel D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, cosiddetto Codice del consumo, negli articoli dal 114 al 127, parte IV, Titolo II.

L'articolo 114 del codice del consumo prevede che "*il produttore sia responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.*". Inoltre, l'articolo 117 definisce il prodotto difettoso come un prodotto che "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere". La norma, con questa definizione, non si riferisce solo alla presenza di specifici difetti, ma anche a quei fatti materiali che evidenzino la non sicurezza del bene stesso[55]. La differenza tra quanto suddetto in materia di vendita e la disciplina della responsabilità per prodotti difettosi emerge anche dall'analisi dell'articolo 116 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. La norma in questione si occupa della responsabilità del fornitore e recita come segue: *"quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto [...], se ha omesso di comunicare al danneggiato [...] l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto."*. In questo caso, dunque, l'articolo introduce una forma di responsabilità del rivenditore, che deve tuttavia considerarsi, rispetto a quella del produttore, limitata alle ipotesi in cui quest'ultimo non sia individuato. Quindi, contrariamente a quanto previsto in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, nell'ipotesi di danno provocato da prodotto difettoso, diviene responsabile il fornitore, ogni qualvolta il produttore non sia individuato.

Tornando a trattare la normativa in materia di vendita, si conclude sottolineando che, secondo quanto disciplinato dagli articoli 1490 e 1491 del Codice civile, il risarcimento non è dovuto nei casi di esclusione della garanzia o conoscenza e facile riconoscibilità dei vizi da parte del compratore.

---

[54] Galgano F., *Diritto civile e commerciale,* 4 ed., CEDAM, 2004, p. 149.
[55] Ielo D., *Codice del consumo: commento al D.lgs. 6 settembre 2005,* Giuffrè, 2006, p. 823.

Si prosegue con l'analisi di quanto disciplinato dall'articolo 1495, ovvero i termini di prescrizione e decadenza previsti per quanto dettato dalle norme sopracitate.
La norma in oggetto stabilisce precisi termini di decadenza e prescrizione e precise condizioni per l'esercizio dell'azione di garanzia per vizi a disposizione del compratore.
Si procede, anche in questo caso, alla suddivisione dell'articolo in commi e all'approfondimento di ciascuno di essi.
Secondo il primo comma dell'articolo 1495 *"Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.".* Come facilmente intuibile, questa prima parte si riferisce al termine di decadenza dato al compratore per la denuncia dei vizi.
È doveroso sottolineare che, con il termine vizi, si considerano comprese anche le ipotesi di mancanza di qualità, come da articolo 1497, tuttavia quelle di *aliud pro alio* restano escluse.
Va inoltre precisato che se il vizio è apparente, e cioè riconoscibile con ordinaria diligenza, il termine decade dal momento della consegna, non essendo considerato valido l'ordinario periodo di otto giorni concesso al compratore in caso di vizi occulti.
In definitiva, salvo un diverso accordo tra le parti o diversa indicazione di legge, il diritto alla garanzia del compratore decade se egli stesso non notifica al venditore i vizi occulti della cosa, entro otto giorni dalla scoperta.

Con denuncia si intende un atto giuridico rivolto al venditore posto in essere dal compratore o da un soggetto terzo che agisca per conto dell'acquirente, anche in assenza di procura. Essa non richiede una forma definita, ma, al contrario, è effettuabile attraverso qualsiasi mezzo di trasmissione, incluso l'apparecchio telefonico. Inoltre, come precisa la sentenza 9184/2004 della Cassazione, non sono richieste indicazioni puntuali concernenti i vizi, ma si ritiene sufficiente una inequivoca indicazione relativa al difetto specifico.

Il termine di decadenza deve considerarsi nell'interesse del venditore, in quanto permette allo stesso di rimediare prontamente ai vizi della cosa dallo stesso alienata e, inoltre, di agire contro il proprio venditore, ovvero colui che, precedentemente, aveva venduto la merce.

Altro aspetto fondamentale riguarda la totale irrilevanza del momento della consegna della cosa, essendo il termine di otto giorni ricorrente esclusivamente dalla scoperta dei vizi.
Questo perché, nell'ipotetico caso in cui l'acquirente fosse a conoscenza dei difetti anche precedentemente la consegna della cosa, e decidesse di accettare comunque il bene, si ritiene, da parte sua, manifestato l'interesse a proseguire con l'acquisto, e la rinuncia alla garanzia per vizi.

Si prosegue con l'esame di quanto previsto secondo il comma numero due dell'articolo 1495: *"la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato".* Questo comma definisce un'eccezione al termine di decadenza dettato nella parte precedente dell'articolo.
In particolare, si ritiene che il compratore non debba incorrere in decadenza se il venditore ha riconosciuto o occultato il vizio. Infatti, in entrambi i casi si ritiene inutile la denunzia e quindi la decadenza, in quanto il venditore, anche in malafede, risulta già a conoscenza dei difetti del bene.
Il vizio non si considera riconosciuto qualora il venditore, pur ammettendone l'esistenza, lo imputi al comportamento del compratore, a quello di terzi o a caso fortuito avvenuto dopo la vendita[56]. La dichiarazione di riconoscimento, inoltre, non richiede forme determinate e può avvenire anche dopo lo scadere del termine di decadenza, la quale risulterebbe, in tal caso, nuovamente valida[57].

Infine, si sposti l'attenzione sul terzo comma dell'articolo in analisi che tratta la prescrizione della garanzia: *"l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna".* Ciò significa che, per il compratore, l'azione di garanzia non è esercitabile oltre un anno dalla data di consegna della cosa, oppure, nel caso il compratore abbia già disponibilità del bene, oltre un anno dalla data della stipula del contratto di vendita. In alcuni casi, come, ad esempio, il vizio fatto valere in via d'eccezione, il termine di prescrizione può essere prolungato oltre l'anno[58].

[56] Cass. civ., sentenza 11 agosto 1990, n. 8226.
[57] Greco P., Cottino G., cit., p. 290.
[58] Cass. civ., sentenza 26 maggio 1998, n. 5226.

Inoltre, il termine annuale può essere interrotto dal riconoscimento da parte del venditore del diritto alla garanzia del compratore, o dalla proposizione della domanda giudiziale[59].

In conclusione, dev'essere ribadito, tuttavia, che il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto, ha sempre facoltà di far valere la garanzia. Egli può, in qualsiasi momento, proporre una domanda riconvenzionale di azione estimatoria o redibitoria, non dovendo attenersi al termine di prescrizione annuale.

[59] Greco P., Cottino G., cit., p. 293.

CAPITOLO II

2.1 Garanzia per vizi nella vendita di beni di consumo: le modifiche al Codice civile e la disciplina formulata successivamente nel Codice del Consumo, in recepimento della direttiva 1999/44/CE

Con la stesura di questo capitolo si intende restringere il campo di analisi e focalizzare l'attenzione sulla disciplina della garanzia per vizi sui soli beni di consumo.
A tal proposito, l'approfondimento riguarderà l'esame di alcune norme contenute nel d.lgs. numero 206, emanato in data 6 settembre 2005, denominato anche "Codice del consumo". In particolare, saranno oggetto di studio gli articoli dal 128 al 135 compresi, collocati nel titolo terzo della quarta parte "sicurezza e qualità".

Per fornire un'introduzione ed un quadro generale più completo, si ritiene che il punto di partenza più ragionevole sia la disciplina antecedente l'entrata in vigore del codice del consumo, contenuta nel Codice civile e abrogata, appunto, dal d.lgs. 206 del 6 settembre 2005. Come vedremo, tale disciplina verrà, attraverso un'operazione di trapianto normativo, inserita proprio nel terzo titolo della quarta parte del codice del consumo, attraverso i sopracitati articoli dal 128 al 135. Si partirà, dunque, con l'introdurre gli aspetti generali delle disposizioni abrogate, per poi vagliare le vigenti norme dettate dal Codice del consumo.

Inizialmente, l'Unione Europea dettò agli Stati membri numerose disposizioni riguardo le garanzie sull'acquisto di beni di consumo, tramite la direttiva 1999/44/CE, relativa a differenti aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. Tale direttiva venne recepita dallo Stato italiano tramite l'emanazione del d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, il quale introdusse nel Codice civile gli articoli dal 1519-*bis* al 1519-*nonies*, disciplinanti la materia[60].
Lo scopo che avevano tali norme era quello di tutelare il consumatore, informandolo sui suoi diritti nel caso di acquisto di un bene non conforme al contratto di vendita. Inoltre, venivano elencati i corrispondenti obblighi a carico del venditore, in merito alla garanzia per i difetti di conformità del bene di consumo. Quanto dettato dagli articoli 1519 *bis*-

[60] Capilli G., *Vizi della cosa venduta e termini di decadenza e prescrizione – il commento,* IPSOA, 2002, p. 781 ss.

nonies faceva altresì riferimento alla cosiddetta garanzia convenzionale, una forma di garanzia autonoma, aggiuntiva rispetto a quella legale, contrassegnata generalmente come garanzia "commerciale".

2.1.1 L'ambito di applicazione della disciplina della garanzia per vizi nella vendita di beni di consumo

Si sposti ora l'attenzione sulla disciplina della garanzia per vizi sui beni di consumo, regolamentata precedentemente dagli articoli 128-135 del Codice del consumo. Questo passaggio sarà di fondamentale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo principale dell'elaborato. Conoscere le disposizioni vigenti sino al 01/01/2022 permetterà di effettuare un confronto con quelle che sono le nuove modifiche al Codice del consumo, derivanti dal recepimento della direttiva 2019/771/UE. Infatti, gli Stati membri hanno dovuto adottare, entro il primo luglio 2021, delle nuove disposizioni per conformarsi alla direttiva sopracitata. In Italia, tali regolamentazioni sono contenute nello schema di d.lgs. n. 270 sottoposto a parere parlamentare in data 03/08/21. Il decreto ha superato l'iter legislativo previsto per il recepimento delle direttive europee col Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2021. Le conseguenti modifiche al capo I del titolo III della parte IV del Codice del consumo sono dunque applicate a tutti i contratti di compravendita di beni di consumo conclusi a decorrere dal primo gennaio 2022.
Verranno ora analizzate le precedenti norme del Codice del consumo relative alla garanzia per vizi. Ci si soffermerà maggiormente sugli articoli che, come vedremo, hanno subito delle modificazioni a causa del recepimento della sopracitata direttiva 771/2019.

Con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, denominato anche codice del consumo, venne introdotta una sede più idonea, rispetto al Codice civile, nella quale collocare disposizioni specifiche a protezione del consumatore, qualificato come "parte debole" del rapporto contrattuale. A tal proposito, in un mercato sempre più flessibile e variegato, il potenziamento delle garanzie originarie, previste dalla disciplina comune e considerate troppo rigide, ha richiesto l'affiancamento alla disciplina contenuta nel Codice civile, di un articolato di forte valenza consumeristica finalizzato ad adeguare tutele, garanzie e responsabilità[61].

[61] Di Giacomo Russo B., *Commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206,* Giuffrè, 2006, p. 859 ss.

Come già anticipato, gli articoli dal 128 al 135 del codice del consumo riproducono, quasi totalmente, gli articoli 1519 *bis-nonies* introdotti in precedenza[62]. In altre parole, le norme in questione (artt. 128-135) erano precedentemente contenute nel Codice civile, agli artt. 1519 *bis*, in tema di vendita di beni mobili di consumo.

Il terzo titolo della quarta parte del codice del consumo, intitolato "garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo", apriva il capo primo "della vendita dei beni di consumo" con l'articolo 128: ambito di applicazione e definizioni.
In primo luogo, l'articolo in questione definisce il raggio d'azione delle norme, specificando che "ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta, somministrazione, appalto, opera e tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre". A quanto sancito dal terzo comma, anche i beni usati sono assoggettati agli artt. 128 ss., limitatamente ai difetti non derivanti dalla normale usura.
La norma, inoltre, fornisce alcune definizioni, come quella di bene di consumo o di venditore. Tuttavia, diversamente dall'articolo abrogato 1519 *bis*, l'articolo manca di definire i concetti di produttore e consumatore, in quanto, nel codice del consumo, le loro definizioni trovano maggiore visibilità nell'articolo 3, contenuto nel Titolo I "*Disposizioni generali e finalità*" della parte I *"Disposizioni generali."*[63].
Il bene di consumo viene definito come un qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ad eccezione di cose mobili oggetto di vendite giudiziarie, nonché di acqua, gas ed energia elettrica, a meno che questi non vengano venduti in volumi determinanti. Dunque, secondo l'articolo, nel concetto di bene di consumo rientra qualsiasi specie di oggetto: fungibile, infungibile, consumabile, non consumabile, specifico o generico[64].
Con "venditore" invece, viene inteso qualsiasi soggetto (fisico o giuridico, pubblico o privato) che, nell'esercizio della propria attività economica o professionale, concluda una tra le forme contrattuali sopracitate. Ancora, la garanzia convenzionale, come nell'articolo 1519 *bis*, si riferisce alla cosiddetta garanzia commerciale, ed è considerata, come si vedrà successivamente, un "impegno del venditore assunto nei confronti del consumatore". Infine, il precedente articolo 128 del Codice del consumo fornisce anche una definizione

[62] Di Giacomo Russo B., cit., p. 858.
[63] Di Giacomo Russo B., cit., p. 861.
[64] De Cristofaro G., *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L'ordinamento e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo,* CEDAM, 2000, p. 34 ss.

di "riparazione", interpretata come operazione che, a spese del venditore, ripristini il bene, con lo scopo di renderlo conforme al contratto di compravendita.

2.1.2 Articolo 129 del Codice del consumo: la natura giuridica dell'obbligo di conformità al contratto

Il codice del consumo, con l'art. 129, introduceva l'innovativo concetto di "conformità al contratto", una novità rispetto alla tradizionale nozione di vizio analizzata nel precedente capitolo. Secondo il primo comma di tale regola, infatti, l'obbligo in capo al venditore è quello di "consegnare al consumatore beni *conformi* al contratto di vendita". Sotto questo aspetto, è necessaria una prima premessa. Le direttive prese in esame, ovvero la 99/44/CE e, successivamente, la 2019/771, non si sbilanciano nella loro formulazione, ma va tuttavia citata una delle questioni più centrali nel dibattito sulle garanzie per vizi, ovvero quello circa la natura giuridica degli obblighi in capo al venditore a proposito della conformità del bene. Il problema, probabilmente, nasce dalla coesistenza, nelle formulazioni degli artt. del Codice del consumo, di due differenti inquadramenti. Infatti, la norma in analisi (art. 129, comma n.1) fa riferimento ad un obbligo, ovvero quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, mentre, nell'art. 128, al comma n. 1, vengono indicate, come oggetto di disciplina, le garanzie concernenti i beni di consumo[65]. In proposito, un primo orientamento riconduce gli obblighi del venditore alla nozione di garanzia, negando la loro assimilazione al concetto di obbligazione, riproponendo così lo schema interpretativo prevalente in relazione alla disciplina interna degli obblighi del venditore. A riguardo, il dovere di garanzia in capo al venditore avrebbe come oggetto la consegna di beni conformi al consumatore. Secondo questo approccio in capo al venditore graverebbe una c.d. responsabilità speciale per inesatta realizzazione del risultato traslativo, totalmente assimilabile ad una garanzia per difetti di conformità[66]. Inoltre, l'unico caso in cui il venditore risponderebbe per inesatto adempimento è quello relativo ai soli difetti insorti posteriormente al trasferimento di proprietà del bene. Ancora, sembrerebbe corretto ricondurre l'obbligo di conformità gravante sul venditore alla dottrina della garanzia per la seguente ragione: il Codice del consumo, all'art. 130,

[65] Moscati E., *La vendita di beni di consumo: un dilemma tra garanzia e responsabilità,* in *Rivista di diritto civile,* 2016, p. 350 ss.
[66] Bin M., Luminoso A., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo,* in *Trattato diritto commerciale Galgano,* CEDAM, 2003, p. 377 ss.

comma n. 3, prevede che i rimedi esercitabili dal consumatore abbiano come limite quello dell'eccessiva onerosità, il quale non è, tuttavia, proprio dell'azione di esatto adempimento[67]. In generale, quindi, questa prima opinione assimila la responsabilità del venditore al concetto di garanzia, e prevede l'assunzione, da parte del professionista stesso, di un rischio, nell'ipotesi che si manifesti un difetto di conformità nel bene consegnato al consumatore.

Un secondo, diverso, orientamento, al contrario, sostiene che l'impegno del venditore nel "consegnare beni conformi al contratto" costituisca una vera e propria obbligazione, scaturente dal contratto di vendita. Di conseguenza, i rimedi a tutela del consumatore, previsti dal Codice del consumo, verrebbero qualificati come azioni di esatto adempimento, cosicché la responsabilità del professionista deriverebbe in tutti i casi di inadempimento dell'obbligazione. In questo senso, i diritti di riparazione o sostituzione, concessi al consumatore per ripristinare la conformità del bene, avrebbero lo scopo di adempimento dell'obbligazione contrattuale, inizialmente non eseguita correttamente.

Va tuttavia sottolineato il fatto che questa seconda interpretazione incontra dei limiti: innanzitutto la dottrina ritiene impossibile imputare vizi, o assenze di qualità, del bene, alla condotta di un venditore (a meno che costui non abbia preso parte alla produzione della *res*). Pertanto, si ritiene illogico e difficile poter affermare che l'oggetto di un'obbligazione possa essere la qualità di un bene[68]. In secondo luogo, un'altra considerazione può essere tratta facendo riferimento all'istituto della vendita nel diritto italiano. Secondo il nostro ordinamento, infatti, in virtù del consenso legittimamente manifestato dalle parti avviene il trasferimento di proprietà della cosa, essendo la compravendita classificata come contratto ad effetto reale[69]. Inoltre, prendendo ad esame l'art. 1477 c.c., si può affermare che l'obbligo di consegna della cosa venduta alluda ad un obbligo di dare, avente ad oggetto un bene specifico, già trasferito al compratore secondo il principio consensualistico. È chiaro, dunque, che questa tendenza interpretativa, circa la natura giuridica degli obblighi gravanti sul venditore, sia in dottrina meno condivisa di quella che invece riconosce in capo al venditore un obbligo di garanzia.

Infine, in merito alla questione analizzata, va senza dubbio riportato anche quanto stabilito dalla giurisprudenza, facendo riferimento al dibattito interno italiano, in

---

[67] Mazzamuto S., *Il contratto di diritto europeo,* Giappichelli, 2015, p. 1109.

[68] Nicolussi A., *Diritto europeo della vendita di beni di consumo e categorie dogmatiche,* in *Europa e diritto privato,* 2003, p. 534 ss.

[69] Torrente A., Schlesinger P., *Manuale di diritto privato,* Giuffrè, 2015, p. 730.

particolare a quanto stabilito dalla Cassazione[70]. Le sezioni unite, infatti, si pronunciarono affermando che "in tema di compravendita la disciplina della garanzia per vizi pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione" e che, inoltre, "il compratore non dispone di un'azione di esatto adempimento".

In diversa prospettiva, la dottrina si divide in due principali tendenze a proposito dell'espressione di cui all'art. 129 Codice del consumo, comma n. 1, "*obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto".* Secondo alcuni essa detterebbe al venditore anche l'obbligo di consegnare cose esenti da vizi, altri, sostenendo il contrario, affermano che tale obbligo non scaturisce dalla sopracitata espressione. Secondo quest'ultimi[71] il concetto di conformità e la nozione di vizio differiscono: in primo luogo, la parola "conforme" non evoca una caratteristica ontologica della cosa, quanto piuttosto un giudizio sulla stessa, possibile soltanto a seguito di un confronto o di un paragone con un altro bene. D'altra parte, invece, i vizi e la mancanza di qualità devono essere considerate caratteristiche proprie del bene, la cui esistenza, dunque, va semplicemente accertata analizzando lo stesso, senza che occorra un confronto con altri beni. Per questa ragione, per accertare l'esistenza di un vizio sarebbe sufficiente ispezionare la cosa, non essendo necessario alcun raffronto con altri beni. Sostanzialmente, coloro i quali ritengono che l'obbligo di consegnare cose "conformi al contratto" non determini, per il venditore, l'obbligo di consegnare cose esenti da vizi, sostengono che la valutazione di conformità presuppone l'esistenza di un termine con il quale eseguire un paragone, mentre la sussistenza di vizi riguarda esclusivamente il bene in sé considerato. A tal proposito, la nozione di "vizio" viene ritenuta rigida e strettamente correlata al bene, viceversa la nozione di "conformità" più ampia ed estesa al termine di raffronto. Così, per gli autori a supporto di questa tendenza, conformità e vizio del bene potrebbero voler esprimere concetti diversi e, ad esempio, potrebbe darsi il caso di un bene privo di vizi ma non conforme al contratto di vendita. Questo orientamento interpretativo, pur essendo sostenuto da differenti argomentazioni relative, in particolare, alla formulazione dell'art. 129 del Codice del consumo, non pare condivisibile[72]. Infatti, la sua accettazione determinerebbe la contemporanea esistenza, in capo al venditore, di due diverse tipologie

[70] Cass. civ., sez. un., sentenza 13 novembre 2012, n. 19702.
[71] Bin M., Luminoso A., cit., p. 317 ss.; Amadio G., *Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche,* in *Rivista di diritto civile,* fasc. 6, I, 2001, p. 873 ss.
[72] De Cristofaro G., *La vendita dei beni di consumo,* 2002, CEDAM, p. 8 ss.

di obblighi: quello di consegnare beni conformi al contratto, e quello di garantire il compratore contro i vizi della cosa e la mancanza di qualità. Di conseguenza, anche il consumatore dovrebbe poter scegliere, a fronte di un qualsiasi "difetto materiale", per quale tra le due situazioni giuridiche sopracitate agire, richiedendo uno tra i rimedi messi a sua disposizione dall'ordinamento.

Al di là di questo, nella compravendita appare inaccettabile che il contraente possa essere gravato da due distinte situazioni giuridiche, l'una configurandosi come obbligazione, l'altra come garanzia[73].

A tal proposito, la posizione opposta è assunta dagli autori che non colgono differenze tra il c.d. "difetto di conformità" e il "vizio" della cosa, sostenendo, al contrario, che i due coincidano. Per questa ragione, in capo al compratore dovrebbero essere riconosciuti "i medesimi rimedi a prescindere dal tipo di inesattezza del bene"[74] e, inoltre, non esiste ragione alcuna che imponga di conservare differenti strumenti di tutela per il consumatore[75]. In aggiunta, a contrasto dell'opinione sopracitata secondo la quale i concetti di conformità e vizio differiscono,[76] si sostiene che anche vizio e mancanza di qualità necessitano, al fine di poter essere accertati, di un confronto e di un metro di giudizio, attraverso i quali provare la difformità della cosa. Fondamentalmente, questa seconda tendenza racchiude le opinioni di vari autori, i quali tuttavia concordano sul fatto che la nuova nozione di conformità assorba le nozioni di vizio, di mancanza di qualità e, più in generale, tutte le varie ipotesi di inesatta esecuzione della vendita da parte dell'alienante[77]. In questo senso, la nozione di "difetto di conformità" risulta assai ampia e, dunque, idonea a comprendere tutte le ipotesi di inesattezza materiale della prestazione dovuta dal professionista, sia che esse riguardino il *dare* o il *facere*[78].

Aldilà del dibattito sopra analizzato, per la totale difformità del bene al contratto, ovvero la cosiddetta vendita di *aliud pro alio,* si rilevano opinioni discordanti tra coloro secondo i quali la nozione "difetto di conformità" risulterebbe idonea a comprendere la fattispecie, e coloro i quali, invece, sostengono la tesi secondo cui l'*aliud pro alio* non dovrebbe rientrare nella nozione sopracitata.

---

[73] De Cristofaro G., cit., p. 9 ss.

[74] Bianca C.M., *Consegna di aliud pro alio,* in *Contratto e impresa Europa,* 2001, p. 16.

[75] Patti S., *Annuario di diritto tedesco,* Giuffrè, 2000, p. 624 ss.

[76] Grassi, U., *vizi della cosa venduta nella dottrina dell'errore, il problema dell'inesatto adempimento,* Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 83 ss.

[77] Bianca C.M., cit., p. 16.

[78] Vecchi P.M., *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo,* CEDAM, 2003, p. 155 ss.

Tornando all'analisi dell'art. 129, secondo il secondo comma, perché sia ritenuto conforme, un bene deve: essere idoneo all'uso abituale al quale servono beni dello stesso tipo, rispecchiare la descrizione e la presentazione fatte dal venditore, possedere qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto delle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore, dal venditore o dal suo agente o rappresentante anche mediante messaggi pubblicitari o l'etichettatura del prodotto, ed essere, altresì, idoneo ad un eventuale uso particolare voluto dall'acquirente e comunicato al venditore alla conclusione del contratto.

Il terzo comma della norma specifica, invece, che non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore conosceva il difetto o non poteva ignorarlo con ordinaria diligenza. Si ritiene che, come nel precedente articolo 1519 ter, la norma risulti formulata in modo poco chiaro. L'espressione "non vi è difetto di conformità" si sarebbe infatti potuta evitare, in quanto il difetto in sé costituisce una situazione oggettiva, che non prescinde dalle circostanze relative alla conoscenza del vizio da parte del consumatore[79].

Come ribadito in precedenza, la norma introduce il parametro giuridico della conformità dell'oggetto alla descrizione fattane dal venditore attraverso campioni o modelli. Inoltre, l'articolo, al comma n. 2, lettera c), fa riferimento a qualità e prestazioni che il consumatore può "ragionevolmente aspettarsi", anche alla luce delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura. In tal senso, si può affermare che, nell'ambito dei contratti di vendita di beni di consumo, la cosiddetta pubblicità ingannevole, ovvero quella idonea ad indurre in errore il consumatore falsandone il processo decisionale, potrebbe essere considerata come un elemento di difformità del bene[80].

Infine, secondo il quinto comma, si ritiene che anche l'imperfetta installazione del bene possa essere considerata tra i difetti di conformità dello stesso. In questo caso, la non conformità sussiste anche nell'ipotesi di prodotto concepito per essere installato dal consumatore, qualora l'installazione scorretta dipenda da carenze nelle istruzioni di

[79] Zaccaria A., *Riflessioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo"*, in *Studium iuris,* 2000, p. 265.
[80] Di Giacomo Russo B., cit., p. 868.

montaggio. In tal senso, qualora un'eventuale errata installazione del bene, da parte del consumatore, dovesse dipendere da istruzioni incomplete o poco precise, secondo parte della dottrina, per il venditore deriverebbe una responsabilità per inadempimento di prestazioni accessorie, bene[81].

2.1.3 Articoli 130 – 131 del Codice del consumo: i rimedi azionabili dal consumatore e il diritto di regresso del venditore

Si sposti ora l'attenzione sulla vecchia formulazione dell'articolo 130 del Codice del consumo, il quale si occupa dei diritti riconosciuti al consumatore. L'articolo, al primo comma, chiarisce subito un importante concetto: *"il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene."*. Dal punto di vista della disciplina consumeristica, l'art. 61 del Codice del consumo, con "obbligazione di consegna" intende il trasferimento della disponibilità materiale dei beni al consumatore. Anche nel caso in cui l'oggetto debba essere trasportato, il momento che rileva per la valutazione di conformità del bene, al contratto, è quello in cui il bene perviene al consumatore[82]. Di conseguenza, secondo quanto disposto dal primo comma, ai fini della valutazione di conformità, quello che rileva è il momento della consegna materiale del bene al consumatore, indipendentemente dalla data di conclusione del contratto.

In riferimento ai cosiddetti "difetti di conformità", è possibile affermare che il venditore è ritenuto responsabile anche per quei vizi non presenti al momento della consegna, ma che si manifestano entro due anni dalla stessa. Infatti, ai sensi dell'articolo 132 Codice del consumo, comma n. 1, il venditore rimane responsabile anche per un periodo successivo alla consegna, pari, appunto, a due anni.

L'articolo 130, secondo comma, si riferisce, invece, ai rimedi esperibili da parte del consumatore, in caso di bene non conforme al contratto di vendita. In particolare, nel caso di difetto di conformità, è disposto che *"il consumatore abbia diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione [...], ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o della risoluzione del contratto".* A tal proposito, è necessario sottolineare che, tutte le soluzioni concesse al consumatore dal comma in

[81] G. De Cristofero, cit., p. 134

[82] Garofalo L., Mannino V., Moscati E., Vecchi P.M., *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo,* in *Europa e diritto privato,* fasc. 2, 2003, p. 320 ss.

analisi sono attuabili a prescindere dalla natura del difetto. Inoltre, il venditore è chiamato a rispondere sia nel caso di difetto dovuto a caso fortuito (fatto imprevisto ed imprevedibile), sia nel caso di difetto riconducibile ad una condotta negligente o dolosa del venditore stesso. In primo luogo, in caso di non conformità, viene garantito all'acquirente il diritto al ripristino del bene, senza spese, tramite riparazione o sostituzione. La richiesta di riparazione determina un obbligo di *facere* in capo al venditore, e riguarda tutte le attività volte all'eliminazione del difetto di conformità. La domanda di sostituzione, invece, richiama un obbligo di *dare*, inteso come trasferimento della proprietà di un altro bene.

Ad ogni modo, il terzo comma dell'articolo in analisi specifica che il consumatore ha facoltà di scelta, potendo egli decidere se domandare la riparazione o la sostituzione dell'oggetto in difetto. Tuttavia, per il venditore, il rimedio suggerito non deve risultare oggettivamente impossibile o esageratamente oneroso. In riferimento a ciò, si ritiene impossibile la sostituzione del bene qualora sia stato consegnato un prodotto infungibile o un oggetto usato[83]. D'altro canto, l'art. 130, quarto comma, ritiene "eccessivamente oneroso" il rimedio che impone al venditore spese irragionevoli rispetto all'altro, prendendo in considerazione: il valore che il bene avrebbe in assenza di difetto, l'entità del difetto e la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza incorrere in notevoli inconvenienti. Inoltre, il comma n. 6 si riferisce, con il termine spese che non devono essere sostenute dal consumatore, ai costi necessari a rendere il bene conforme, quali, ad esempio, le spese di spedizione, di mano d'opera o per i materiali[84]. Il comma n. 5 dell'art. in analisi specifica che riparazione e sostituzione devono essere effettuate entro "congruo termine" e che le stesse non devono arrecare "notevoli inconvenienti" al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo dell'acquisto da parte del consumatore. Per quanto concerne il rispetto del "congruo termine" nel ripristino della conformità del bene di consumo, va innanzitutto sottolineata la scelta compiuta dal legislatore italiano di sostituire l'espressione "lasso di tempo ragionevole", contenuta nel terzo articolo della dir. 99/44/CE, con la voce "congruo termine" presente nel testo dell'art. 130 del Codice del consumo. Nonostante questa discrepanza, la disciplina consumeristica deve essere interpretata tenendo presene lo scopo della dir. 99/44/CE, ovvero quello di garantire che

[83] De Nova G., *La ricezione della direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità,* in *Rivista di diritto privato,* fasc. 4, 2001, p. 762 ss.
[84] Di Giacomo Russo B., cit., p. 873 ss.

il periodo di tempo entro il quale il venditore dovrebbe esperire il rimedio venga valutato con "ragionevolezza", ovvero con un criterio orientato alla realizzazione di un equo ed effettivo bilanciamento tra gli interessi delle parti, il quale permette l'apprezzamento di qualsivoglia circostanza riferendosi ad ogni concreta operazione economica[85]. A tal proposito, il Ministero delle Attività Produttive, nella nota esplicativa al d.lgs. n. 24/02, sostiene che la portata normativa del congruo termine deve essere determinata facendo riferimento al settore merceologico del bene ed alle circostanze in cui il rimedio è richiesto. Con riferimento, invece, alla nozione di "notevoli inconvenienti", non essendo il suo significato di agevole intuizione, si rimanda al capitolo successivo dell'elaborato, in cui vengono analizzati i diversi e (in alcuni casi) contrastanti orientamenti a riguardo.

In ogni caso, per quanto concerne i rimedi a disposizione del compratore, si deve constatare la prevalenza dei rimedi di riparazione e sostituzione, rispetto a quelli di risoluzione del contratto o riduzione del prezzo. Infatti, l'articolo 130, settimo comma, rimanda la possibilità, per il consumatore, di ricorrere alla risoluzione o alla riduzione del prezzo solo nel caso ricorrano alcune precise situazioni, tra le quali figurano riparazione o sostituzione impossibili, eccessivamente onerose, non realizzate entro congruo termine o arrecanti notevoli inconvenienti al consumatore.

Ancora, secondo il nono comma della norma in analisi, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi rimedio disponibile, restando tuttavia obbligato ad attuarne uno specifico, in caso di precedente richiesta dell'acquirente. Inoltre, il consumatore, nel caso non avesse avanzato alcun tipo di preferenza riguardo al rimedio, può, a sua discrezione, accettare l'eventuale proposta del venditore o respingerla, optando per un'altra soluzione.

Oltre a quanto già detto, secondo il decimo comma, rileva il fatto che, per un difetto di lieve entità, ma di riparazione o sostituzione eccessivamente onerose, non è riconosciuto al consumatore il diritto di richiedere la risoluzione del contratto. Tale principio riprende il più generale articolo 1455 del Codice civile, il quale afferma che *"il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza".* In questo senso, considerato il peso dell'azione risolutoria, si ritiene opportuno che la stessa operi solo nel caso in cui l'inadempimento sia considerato di pari gravità[86].

---

[85] Troiano S., *La ragionevolezza nel diritto dei contratti,* CEDAM, 2005, p. 285.
[86] Di Giacomo Russo B., cit., p. 876.

La trattazione del precedente art. 130 del Codice del consumo si conclude con l'analisi di alcuni aspetti interessanti della norma stessa. In particolare, si vogliono esplicitare alcune ipotesi non presenti nella disciplina speciale, ma trattate nel Codice civile, le quali confermano la natura parziale della disciplina del Codice del consumo, e la conseguente necessità di integrazione, ove possibile, con le norme del Codice civile. L'articolo 130 non si occupa, ad esempio, del caso in cui il bene acquistato sia perito a causa dei vizi, casistica trattata, invece, dal c.c. all'articolo 1492, terzo comma. Come affermato nel precedente capitolo, quest'ultima disposizione, nel caso di bene perito in conseguenza di vizi, garantisce al compratore la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto. Per contro, in caso di bene perito per caso fortuito o per fatto del compratore, questi, potrà agire solo per la riduzione del prezzo. A tal proposito, si può affermare che la disciplina comune, in un certo senso, limiti l'acquirente, negandogli, in alcuni casi, la possibilità di ottenere lo scioglimento del contratto. Per questo motivo, in materia di vendita di beni di consumo, non si ritiene valida l'estensione di dette disposizioni, considerando anche che l'articolo 130 fissi una soglia minima di protezione per il consumatore[87]. Una seconda ipotesi non specificata dall'articolo 130 della disciplina consumeristica è quella di bene alienato o trasformato dall'acquirente. Di tale casistica si occupa, invece, l'articolo 1492 c.c., al terzo comma, sostenendo che, come precisato nel primo capitolo, per il compratore sia prevista la sola possibilità della riduzione di prezzo, qualora la cosa consegnata sia perita successivamente all'alienazione o alla trasformazione del bene da parte dell'acquirente stesso.

Si può affermare che, dunque, l'articolo 130 elenca l'insieme dei diritti del consumatore in presenza di bene affetto da difetti di conformità. A tal proposito, il soggetto tutelato potrà, indipendentemente da qualsiasi garanzia convenzionale, richiedere che il bene venga riparato o sostituito entro un congruo termine e senza dover sostenere alcuna spesa. A tal proposito, rileva il fatto che queste soluzioni vengono già previste nel Codice civile, all'articolo 1512[88], il quale, tuttavia, le ritiene esperibili solo in presenza di patto di buon funzionamento tra compratore e venditore di cose mobili. Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che, nella normativa generale della garanzia per vizi, disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c., i rimedi del compratore si limitano alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ovvero gli stessi previsti, solo in via alternativa,

[87] Zaccaria A., cit., p. 266.
[88] Di Giacomo Russo B., cit., p. 878.

dall'articolo 130 del Codice del consumo. In particolare, come visto in precedenza, l'articolo 1492 c.c. non fa alcun riferimento ai rimedi della riparazione o della sostituzione del bene, i quali sono invece previsti dalla disciplina speciale.

Per concludere, occorre citare lo scorso articolo 131 del Codice del consumo, il quale riconosce al venditore un diritto di regresso qualora sia responsabile per difetti di conformità imputabili a terzi. Il titolare del sopracitato diritto è, dunque, un qualsiasi professionista che abbia concluso un contratto in funzione del quale sia stato consegnato un bene di consumo ad un consumatore. Infatti, il diritto di regresso non è previsto per quei professionisti che abbiano alienato il bene ad altro venditore, il quale, solo successivamente, abbia poi trasferito la cosa, affetta da vizio di conformità, ad un consumatore[89]. Inoltre, il diritto non compete ai professionisti convenuti in giudizio ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c. poiché, il sorgere del diritto di regresso in capo al venditore è subordinato all'invocazione, da parte del consumatore, della responsabilità del venditore per difetto di conformità, ai sensi dell'art. 130 del Codice del consumo e, ai sensi dell'art. 131, secondo comma, all'azione da parte del venditore entro un anno dall'esecuzione della prestazione di ripristino della conformità a favore del consumatore. D'altro canto, l'insieme di soggetti passivi, nei confronti dei quali il diritto di regresso può essere esercitato, comprendono non solo il produttore del bene, ma anche un qualsiasi altro intermediario o precedente venditore della stessa catena distributiva, attraverso il quale il bene è pervenuto al professionista.
Il diritto di regresso può, in ogni caso, essere inteso come la facoltà, in capo al venditore, di agire per ottenere la reintegrazione di quanto prestato, dovendo intendersi il concetto di reintegrazione come un risarcimento in forma specifica[90].

2.1.4 Articoli 132 – 135 del Codice del consumo

L'articolo 132 del Codice del consumo, nella sua precedente formulazione, è volto a disciplinare i termini entro i quali il consumatore può esercitare i diritti ad esso attribuiti dall'art. 130, nel caso di consegna di un bene non conforme al contratto. A tal proposito,

---

[89] De Cristofaro G., Zaccaria A., *La vendita dei beni di consumo. Commento agli artt. 1519 bis e 1519 nonies del Codice civile introdotti con il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24,* CEDAM, 2002, p. 106 ss.
[90] Castronovo C., *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore,* in *Europa e diritto privato,* fasc. 3, 2004, p. 958 ss.

l'art. 132 modifica i termini previsti, dalla disciplina comune, per la garanzia dei vizi, all'art. 1495 c.c. Nello specifico, il Codice del consumo concede, al compratore, per la denuncia, un termine pari a due mesi, decorrenti dalla data di scoperta del vizio di conformità. Per contro, come visto nel corso del primo capitolo, il termine di decadenza dato al compratore per la denuncia dei vizi, nella disciplina comune, si esauriva in otto giorni dalla data della scoperta[91]. Inoltre, nei casi in cui il venditore abbia riconosciuto il difetto, o l'abbia occultato, la denuncia del consumatore non è necessaria.

Fondamentale è poi sottolineare che, diversamente da quanto previsto dal Codice civile, la disciplina speciale include anche l'*aliud pro alio* nella sfera dei difetti di conformità, con l'intento di dettare una disciplina uniforme per ogni ipotesi in detto ambito e di garantire la sopravvivenza della categoria *dell'aliud pro alio*[92].

L'art. 132 precisa, inoltre, che, qualora i difetti di conformità si manifestino entro sei mesi dalla consegna, si presume che gli stessi esistessero già a tale data, fatto salve le ipotesi incompatibili con la natura del bene o del difetto di conformità. Dunque, nel momento in cui il difetto si palesi entro i sei mesi, grava sul venditore l'onere della prova volto a dimostrare che lo stesso difetto non sussisteva alla consegna. Nel caso contrario, di difetto rilevato posteriormente ai sei mesi, compete al compratore provare che esso a data della consegna già esisteva.

Il 1° comma della norma costituisce un termine secondo il quale il venditore viene considerato responsabile se il difetto si manifesta entro due anni (24 mesi) dalla consegna. A tal proposito, per determinare la responsabilità del venditore, non occorre che il difetto risulti già evidente nel bene al momento della consegna, ma è sufficiente che in quel momento fossero già presenti le cause della sua manifestazione[93].

Viene, tuttavia, prolungato il termine prescrizionale dell'azione volta a far valere i c.d. difetti *non occultati dal venditore*, la quale passa a ventisei mesi dalla consegna, contro i 12 previsti dalla disciplina comune all'art. 1495 c.c. Nonostante ciò, per il consumatore sarà, in ogni caso, opportuno denunciare i vizi del bene di consumo entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza dei ventisei mesi, in modo che, ai sensi dell'art. 132,

---

[91] Di Marco G., *I termini di prescrizione e di decadenza nella disciplina della vendita dei beni di consumo: l'art. 1519-sexies c.c.,* in *Responsabilità comunicazione impresa,* fasc. 1, 2004, p. 113 ss.

[92] Alessi R., *L'attuazione della direttiva sulla vendita dei beni di consumo nel diritto italiano,* in *Europa e diritto privato,* fasc. 3, 2004, p. 747 ss.

[93] Schlesinger P., *Le garanzie nella vendita di beni di consumo,* in *Corriere Giuridico,* 2002, p. 561 ss.

quarto comma, egli possa, nel caso di giudizio per l'esecuzione del contratto, far valere i diritti ex art. 130 senza alcuna limitazione temporale.
Infine, merita una considerazione la circostanza che l'art. 132 Codice del consumo, quarto comma, menzioni i c.d. difetti *non dolosamente occultati.* In tal senso, l'espressione "dolosamente" potrebbe risultare superflua, in quanto il concetto di occultamento presuppone naturalmente il dolo. Tuttavia, si può ritenere che il legislatore abbia voluto far riferimento al c.d. silenzio doloso del venditore, inteso come il silenzio volontario in riferimento ad uno o più difetti insiti nel bene[94].
Il successivo articolo del Codice del consumo che si vuole analizzare è il 133, relativo alla cosiddetta garanzia convenzionale. Si torni, per un momento, all'articolo 128, secondo comma, lettera c): con garanzia convenzionale si intende *"qualsiasi impegno di un venditore [...] assunto nei confronti del consumatore, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità."*. Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che, come s'intende dalla definizione riportata, la garanzia impegna il venditore non solo sulla base delle dichiarazioni comprese nel documento di garanzia, ma anche sulla base della relativa pubblicità. A tal proposito, la pubblicità viene considerata come parte integrante della garanzia, dato che, generalmente, il consumatore, al momento dell'acquisto, non prende visione della garanzia stessa[95].

L'articolo 133 stabiliva, in primo luogo, che nella dichiarazione di garanzia si specifichi che essa non pregiudichi i diritti previsti per il consumatore dai precedenti articoli del paragrafo. In sostanza, la garanzia convenzionale dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti del consumatore previsti dall'articolo 128 del Codice del consumo[96]. Pertanto, qualsiasi clausola con la quale si voglia dare precedenza ai rimedi previsti dalla garanzia convenzionale, sarà da ritenersi invalida. In secondo luogo, la norma specifica, al comma 2, lettera b), che la garanzia convenzionale deve indicare: l'oggetto della stessa, gli elementi essenziali per farla valere, durata, estensione territoriale, nome dell'azienda e domicilio in modo comprensibile e chiaro.

[94] Di Giacomo Russo B., cit., p. 888.
[95] Di Majo A., *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Europa e diritto privato*, fasc. 1, 2002, p. 12 ss.
[96] Garofalo L., Mannino V., Moscati E., Vecchi P.M., cit., p. 448 ss.

La garanzia deve, altresì, secondo i commi 3 e 4, essere disponibile per il consumatore in forma scritta o su apposito supporto duraturo, ed essere redatta in lingua italiana.
Infine, il comma 5, specifica che non è prevista invalidità per la garanzia convenzionale che violi i precedenti comma 2,3,4. Secondo tale disposizione, infatti, la garanzia *"rimane comunque valida ed il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione"*. Inoltre, nel testo dell'art. 133, non vengono specificate eventuali conseguenze derivanti dalla violazione dei commi 2,3,4, da parte del venditore.
In conclusione, si può dunque affermare che, per permettere l'effettivo esercizio della garanzia convenzionale, l'articolo sopracitato prescrive che il venditore la offra attraverso esplicite caratteristiche di comprensibilità e chiarezza[97].

L'elaborato prosegue con l'approfondimento del precedente articolo 134 del Codice del consumo, il quale tratta il carattere imperativo delle disposizioni. Come nell'ormai abrogato articolo 1519 *octies*, anche tale norma, al primo comma, dichiara nullo ogni patto che, anche indirettamente, esclude o limita i diritti riconosciuti al consumatore dalle norme precedentemente citate (articolo 130). In tal senso, non devono ritenersi nulli quei patti volti a privare o limitare i diritti del consumatore, anche rendendone più difficile l'esercizio, che siano stati conclusi in data posteriore alla denuncia del difetto[98].
L'articolo 134, primo comma, deve, altresì, essere considerato come complementare a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice del consumo[99], il quale dispone la nullità di ogni clausola volta ad escludere o limitare le possibili azioni a disposizione del consumatore, nei confronti del venditore, in caso di inadempimento totale o parziale, salvo prova contraria di una trattativa individuale o di un riequilibrio a favore del consumatore tramite la pattuizione di altri vantaggi[100].
Il secondo comma, invece, analizza la casistica della compravendita di beni usati e ammette, per le parti, la possibilità di limitare la durata della responsabilità che, ai sensi dell'articolo 130 del Codice del consumo, primo comma, è prevista per il venditore. Secondo l'articolo 132 del Codice sopracitato, primo comma, il venditore si ritiene responsabile, per ogni difetto di conformità che si presenta entro due anni dalla consegna

[97] Addis F., *Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo: unità e frammentazione nel sistema delle garanzie,* in *Giustizia civile,* fasc. 6, 2004, p. 327 ss.
[98] Garofalo L., Mannino V., Moscati E., Vecchi P.M., cit., p. 448 ss.
[99] De Cristofaro G., Zaccaria A., cit., p. 135 ss.
[100] De Cristofaro G., cit., p. 18 ss.

del bene. Tornando ora all'articolo 134, secondo comma, viene specificato che, in caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo, in ogni caso, non inferiore ad un anno.
Infine, il terzo comma è da considerarsi come una limitazione della facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al contratto. Infatti, è da considerarsi nulla ogni clausola che, prevedendo l'applicazione di norme appartenenti ad una legislazione Extracomunitaria, privi il consumatore della protezione garantitagli dal capo in questione. In particolare, tale nullità vige ogni qualvolta il contratto, contenente le clausole in oggetto, presenti uno stretto collegamento con uno Stato membro dell'Unione europea.

Infine, la scorsa formulazione dell'articolo 135 del Codice del consumo al primo comma recita che: *"le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico."*. Questo significa che, per il consumatore, nonostante valgano le regolamentazioni previste dal capo in analisi, non sono in alcun modo negati o limitati i diritti attribuitigli da altre norme.
Ciò premesso, resta ora da definire il significato del concetto "diritti", interpretabile come l'insieme di rimedi posti a disposizione del consumatore a fronte di un difetto di conformità, quali ad esempio la riparazione del bene, la sostituzione, nonché la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo[101]. A tal proposito, secondo quanto disposto dall'articolo 135, al consumatore viene accordata anche la possibilità di avvalersi di tutti quei diritti non contemplati nel codice del consumo, ivi compresi quelli previsti dal Codice civile in tema di contratto di vendita, i quali, secondo quanto dettato dal successivo secondo comma, fanno fede per quanto non previso dal Codice del consumo.
Il comma n. 2 della disposizione sopracitata, infatti, funge da collegamento tra il Codice del consumo e Codice civile, affermando che, per quanto non previsto dal d.lgs. 6 settembre 2005, vadano applicate le disposizioni del Codice civile in materia di vendita, quali, ad esempio: il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.), l'eccezione d'inadempimento (art. 1460 c.c.) o la fissazione di un congruo termine per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. In tal senso, si ritiene che il Codice del consumo rappresenti la sede più idonea per la regolamentazione dei contratti dei consumatori, pur dovendosi, in alcuni casi, tra cui quello di ipotesi di non rapporto qualificato, ancora fare affidamento al Codice civile[102].

[101] Di Majo A., cit., p. 12 ss.
[102] Catelani A., *Codice del consumo – Commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206,* Giuffrè, 2006, p. 901.

2.2 La nuova disciplina introdotta dalla direttiva UE 2019/771

La direttiva europea è intesa come fonte di diritto dell'Unione europea, dotata di efficacia vincolante (art. 288 TFUE), e ha come obiettivo l'armonizzazione delle normative degli Stati Membri. Nello specifico, una direttiva non è altro che un atto legislativo che obbliga gli stati membri della UE ad un determinato risultato, i quali, al fine di raggiungere tale obiettivo, dovranno definire delle disposizioni nazionali specifiche. Di fondamentale importanza è la differenza tra direttive e regolamenti: mentre le prime devono essere recepite, ovvero incorporate nel diritto nazionale attraverso una misura di esecuzione, i regolamenti europei si applicano direttamente, nel diritto internazionale di ciascun Stato membro.

In tema di direttive si distingue, poi, tra requisiti di armonizzazione minima e massima. Infatti, si parla di armonizzazione minima quando l'Unione, tramite la direttiva, dispone un ravvicinamento soltanto minimo o parziale delle norme statali. Gli Stati membri vengono, dunque, lasciati liberi di fissare, a loro discrezione, livelli normativi più stringenti e di maggiore protezione, rispetto a quanto dettato dalla direttiva. D'altro canto, l'Unione, fornendo requisiti massimi di armonizzazione, impedisce agli Stati di introdurre misure diverse rispetto a quelle già previste nel testo di derivazione europea, e ambisce a regolamentare un settore in modo esauriente e con uno standard uniforme.

Lo Stato italiano rispetta regolamenti e direttive europee ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il quale vincola la potestà di Stato e Regioni agli obblighi derivanti dall'Unione sotto forma, appunto, di regolamenti e direttive. Inoltre, secondo la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 – *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*, gli strumenti italiani per il recepimento delle direttive nel nostro ordinamento sono: le legge Europea, la quale tratta gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla UE, e la legge di Delegazione Europea, che ogni anno affida al Governo il recepimento delle direttive.

Si sposti ora l'attenzione sulla direttiva 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni di consumo.

Come si vedrà, tale direttiva prevede l'abrogazione della precedente 1999/44/CE e modifiche alla direttiva 2009/22/CE e al regolamento UE 2017/2394. La dir. 2019/771

nasce dal CESL (Common European Sales Law), un progetto di disciplina uniforme del contratto di vendita che avrebbe potuto assicurare ai cittadini dei 28 stati un'uniformità dei rapporti privati, ma che, tuttavia, fu sospeso nel 2014 a causa della contrarietà di alcuni Stati, tra cui Regno Unito, Francia e Olanda. Di conseguenza, sono serviti altri cinque anni di contese e negoziati tra gli Stati Membri e la Commissione per la redazione di un testo concentrato esclusivamente sulla forma contrattuale più diffusa per gli scambi commerciali, e volto ad abrogare la disciplina delle garanzie nelle vendite di beni di consumo (dir. 99/44/CE)[103]. Così, la nuova direttiva di derivazione europea venne redatta con l'obiettivo di eliminare, in materia di vendita, le barriere ancora esistenti tra le varie legislazioni degli Stati Membri, dovute alla ridotta armonizzazione proveniente dalla precedente dir. 99/44/CE.

Infatti, tra le varie regolamentazioni interne sono tutt'ora presenti numerose divergenze, riguardanti vari aspetti in tema di vendita di beni di consumo. Ad esempio, per quanto riguarda il c.d. "difetto di conformità", a fronte di quanto dettato dalla dir. 99/44/CE, ovvero che il consumatore potesse inizialmente scegliere tra le sole riparazione o sostituzione e, solo successivamente, agire per risoluzione e risarcimento del danno, rileva come solo sedici tra gli Stati Membri, tra cui l'Italia, hanno seguito tale approccio, mentre altri sono andati oltre il requisito minimo[104].

In particolare, dieci Stati hanno optato per la libera scelta del rimedio da parte del consumatore, quattro hanno rimesso tale libertà al diritto di correzione da parte del venditore ed infine due Stati hanno adottato la c.d. "gerarchia dei rimedi" e, in aggiunta, hanno inserito nell'apparato rimediale a disposizione del consumatore anche il diritto di rifiutare un bene non conforme entro breve termine.

Altre divergenze tra legislazioni, relative alla disciplina della vendita di beni di consumo, riguardano l'onere della prova e il termine di prescrizione della garanzia. A proposito, va sottolineato che il Parlamento europeo ha messo in luce come tali differenze incidano non solo sui consumatori, ma anche sui dettaglianti presenti nei vari canali di approvvigionamento. Da qui lo scopo principale della dir. 2019/771 del 3 aprile 2019, ovvero quello di armonizzare al più alto livello possibile la disciplina delle vendite di beni di consumo.

---

[103] Alpa G., *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea,* in *Contratto e impresa,* 2019, p. 825 ss.

[104] Alpa G., cit., p. 827.

Inoltre, l'Unione Europea, tramite la direttiva 2019/771, aspira a migliorare il funzionamento del proprio mercato interno, al fine di restare competitiva sui mercati mondiali che sono sempre più caratterizzati dalla sfera tecnologica e digitale. A tal proposito, gli obiettivi dell'Unione sono quelli di garantire un più elevato livello di protezione per i consumatori, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese.

2.2.1 Struttura della direttiva, obiettivi perseguiti, ambito di applicazione

Il contenuto della direttiva 2019/771 è suddiviso in 27 articoli, i quali sono preceduti da alcune considerazioni. I punti più importanti riguardano diversi aspetti, fra cui: la conformità dei beni al contratto, regolata dagli articoli 6 e 7, i rimedi in caso di difetto di conformità, artt. 9-13, le garanzie commerciali e i termini di imperatività delle norme proprie della direttiva.

Per quanto concerne il livello di armonizzazione, si faccia riferimento ai considerando 6-8 e 10, e all'articolo 4 della direttiva in analisi. A tal proposito, si può affermare che, diversamente dalla dir. 99/44/CE, la direttiva 2019/771 preveda, in linea di principio, una armonizzazione "massima"[105] e che, dunque, la stessa precluda, ai legislatori degli Stati membri, la possibilità di introdurre o mantenere disposizioni che siano divergenti da quelle della direttiva stessa, in quanto più o meno severe. Questo principio viene chiaramente specificato all'articolo 4, il quale recita come segue: *"Gli Stati membri non mantengono o adottano disposizioni divergenti da quelle stabilite nella presente direttiva".*

Tuttavia, analizzando in modo approfondito il contenuto dei considerando e degli articoli della dir. 2019/771, risulta evidente come i legislatori nazionali vengano in realtà chiamati a dover prendere numerose scelte discrezionali. Dunque, nonostante la "massima" armonizzazione che la direttiva si pone come obiettivo, può osservarsi come vengano comunque concessi ampi spazi all'autonomia degli Stati membri, cui è affidato il compito di regolamentare alcuni profili contrattuali[106].

---

[105] Ferrante E., *La direttiva 19/771/UE in materia di vendita a consumo: primi appunti,* in *Annuario del contratto 2018,* 2019, p. 23 ss.

[106] Addis F., *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771,* in *Nuovo diritto civile,* II, 2020, p. 5 ss.

Come previsto dall'articolo 3, la sopracitata direttiva vale per qualsiasi contratto di vendita concluso tra un venditore ed un consumatore, compresi quelli per la fornitura di beni ancora da fabbricare o produrre. Più precisamente, è da tenere in considerazione che, nei contratti in questione, l'oggetto della compravendita riguarda cose mobili materiali, e che il consumatore agisce nella veste dell'acquirente ed il venditore nella veste di alienante. Va specificato che il termine "contratti di vendita", come nella precedente direttiva 99/44/CE, include un qualsiasi negozio giuridico attraverso il quale un professionista trasferisca (o si impegni a farlo) al consumatore la proprietà di una o più cose mobili materiali, a fronte di un corrispettivo di prezzo.

A tal proposito, rileva il fatto che la nozione sopracitata, prevista dalla direttiva, risulta più ampia, ma allo stesso tempo più ristretta, rispetto a quella prevista dalla disciplina comune nel nostro Codice civile. Infatti, dalla definizione di "contratti di vendita" della direttiva 771/2019, sono esclusi tutti i negozi giuridici con i quali il professionista trasferisce, su di una cosa, diritti reali diversi dal diritto di proprietà.

Tuttavia, come già precedentemente previsto dalla dir. 99/44/CE, sono da considerare inclusi nella definizione di "contratti di vendita" quelli aventi come oggetto "*un bene da fabbricare o produrre".* Pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva anche la categoria dei contratti aventi come oggetto beni da fabbricare secondo le specifiche indicazioni del consumatore, la quale non viene, invece, assimilata alla categoria dei contratti di vendita dalla meno recente direttiva UE 2011/83. Ciò significa che la disciplina contenuta nella dir. 771/2019 trova applicazione anche ai contratti aventi ad oggetto beni "non prefabbricati" e personalizzati, da produrre sulla base di scelte ed esigenze individuali del consumatore[107].

Infine, tenendo conto del *considerando* n.17 della direttiva, qualora faccia parte del contratto e debba essere realizzata dal venditore, l'installazione del bene potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2019/771. In merito a ciò, sempre tenendo conto del considerando n.17, viene specificato che qualora il contratto includa sia elementi di vendita di beni, che di fornitura di servizi, il compito di determinare se l'intero contratto possa essere classificato come "vendita" ai sensi della direttiva è rimesso espressamente agli Stati membri[108].

---

[107] De Cristofaro G., *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. UE 2019/771,* in *Rivista di diritto civile*, 2021, p. 211.

[108] Pagliantini S., *L'armonizzazione massima, parziale e temperata della direttiva 771/2019/UE: una prima lettura,* in *Giappichelli.it,* 2020, p. 217 ss.

2.2.2 Segue: i beni trasferiti nei contratti di vendita secondo la dir. 2019/771, la problematica della duplicità di scopo ed il ruolo dei "fornitori di piattaforme"

Ai sensi dell'art. 2, n. 5, lett. b, della direttiva 2019/771, può essere inteso come "bene" anche un qualsiasi bene mobile materiale incorporato o interconnesso con un contenuto o un servizio digitale. In questo caso, ci si riferisce ai c.d. "beni con elementi digitali", connotati dalla circostanza che, in caso di mancanza di suddetti contenuti o servizi, lo svolgimento delle loro funzioni risulterebbe impedito. In tal senso, secondo i *considerando* 13-16 dir., anche il contratto avente ad oggetto la fornitura di un "bene con contenuti digitali" deve normalmente considerarsi soggetto alla direttiva 2019/771. Ciò indipendentemente da chi sia il professionista che fornisce il contenuto o il servizio digitale (venditore stesso o professionista terzo).
L'unica ipotesi in cui il contratto non potrà considerarsi regolato dalla dir. 2019/771 è quella in cui si prevede la fornitura di un bene mobile materiale, funzionale al mero supporto di un contenuto digitale. In questo frangente, verranno applicate le disposizioni dettate dalla dir. 2019/770, relativa ai contratti per la prestazione di un contenuto digitale.

In riferimento alla direttiva in analisi, un'altra precisazione che merita di essere fatta, riguarda i beni usati. Infatti, che il bene oggetto di trasferimento sia nuovo o usato, è del tutto irrilevante, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni della direttiva. L'articolo 3, n. 5, lettera a), tuttavia, elencando le ipotesi per le quali gli Stati membri possono escludere l'applicazione della direttiva, chiarisce che l'applicabilità della direttiva 2019/771 può essere esclusa, a discrezione degli Stati membri, per tutti quei contratti di vendita di beni usati, conclusi dai consumatori attraverso aste pubbliche. Rileva anche che, tale possibilità, era già stata prevista nella precedente direttiva 99/44/CE, all'art. 1, par. 3, tuttavia la stessa non venne sfruttata dal legislatore italiano, il quale incluse, nelle norme di recepimento della direttiva, anche le vendite di beni mobili usati concluse a mezzo d'asta. Sarà dunque compito del Governo quello di decidere se, attraverso il d.lgs. attuativo della direttiva 2019/771, confermare o meno quanto scelto in passato dal legislatore italiano.
L'articolo 3 prevede, al n. 5, lettera b, un secondo caso in cui l'applicazione delle disposizioni dettate dalla direttiva può, a discrezione degli Stati membri, essere esclusa.

Questa seconda ipotesi riguarda la vendita di animali vivi, i quali rientrerebbero nella nozione di beni mobili materiali disciplinata dalla direttiva. Tuttavia, consapevole delle forti criticità e delle problematiche suscitate dalla dir. 99/44/CE e dalle relative norme di recepimento, l'Unione europea ha ritenuto opportuno lasciare una certa discrezionalità agli Stati membri, consentendo loro di escludere la compravendita di animali vivi dall'operatività della direttiva e quindi dalle derivanti norme di recepimento. Dunque, anche in questo caso, il Governo italiano, nel dettare le disposizioni attuative alla direttiva 2019/771, dovrà indicare una chiara presa di posizione.

Infine, in quanto già sottratti alla dir. 99/44/CE, e secondo quanto dettato dal *considerando* n. 12 dir., la direttiva 2019/771 non deve applicarsi a contratti di vendita di beni immobiliari, essendo, la stessa, volta a regolare il trasferimento delle sole cose mobili materiali. In tal senso, l'Unione concede agli Stati membri piena autonomia nel disciplinare la vendita di beni immobiliari.

Un altro aspetto interessante concerne la problematica dei contratti conclusi dall'acquirente per i c.d. "scopi misti", ovvero per finalità contemporaneamente inerenti ed estranee all'attività professionale ed imprenditoriale del compratore. A tal proposito, occorre sottolineare come il taglio assunto dalla direttiva in analisi risulti nettamente differente rispetto a quello delle ultime direttive in materia di vendita di beni di consumo. Le disposizioni UE meno recenti, infatti, dettavano agli Stati membri degli specifici metodi per determinare se, e a quali condizioni, una persona fisica, concludente un contratto per "duplice scopo", dovesse o meno ritenersi classificabile come "consumatore". In particolare, secondo il *considerando* n. 17 della direttiva 2011/83 (sui diritti dei consumatori), il *considerando* n. 18 della direttiva 2013/11 (sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori) e il *considerando* n. 12 della direttiva 2014/17 (sui contratti di credito ai consumatori), "*nei contratti con duplice scopo [...], qualora lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante, la persona in questione dovrebbe essere considerata un consumatore".* Per questo motivo, secondo tali direttive, qualora un contratto venisse concluso per scopi misti, e la parte imprenditoriale o professionale non risultasse predominante, allora, la persona fisica contraente doveva essere considerata, a tutti gli effetti, come un consumatore. Al contrario, in merito alla suddetta questione, la più recente direttiva 2019/771 concede agli Stati membri la capacità di scelta. Infatti, come recita il *considerando* n. 22 dir. "*gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona dovrebbe essere considerata*

un consumatore, e a quali condizioni". Pertanto, nelle ipotesi di scopo commerciale non predominante, la parte acquirente potrà essere classificata come "consumatore" solo ed esclusivamente nei casi in cui le legislazioni interne degli Stati membri lo prevedano, attraverso specifiche ed esplicite norme, fornite in sede di recepimento della direttiva 2019/771. Appare dunque indispensabile che il Governo italiano, nel d.lgs. di recepimento della direttiva, preveda regolamentazioni *ad hoc,* volte a specificare se, e a quali condizioni, debba intendersi come "consumatore" quella persona fisica che, concludendo il contratto di compravendita, agisca con "duplice scopo"[109]. Sotto questo aspetto, appare doveroso citare anche il *considerando* n. 21 dir. 2019/771, il quale concede, agli Stati membri, la facoltà di estendere la protezione anche a persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della dir., non sono consumatori; come, ad esempio, organizzazioni non governative, start-up o PMI.

Infine, merita di essere citato il *considerando* n. 23 dir., il quale permette agli Stati membri di estendere l'applicazione della direttiva 2019/771 anche ai c.d. "fornitori di piattaforme", intesi, secondo l'art. 1, n. 18, dir. 2011/83/UE, come professionisti che forniscono un mercato *on line* ai consumatori, attraverso l'utilizzo di un software o di un'applicazione. Il *considerando* si rivolge, dunque, ai professionisti gestori di piattaforme online, che assumono il ruolo di intermediari tra venditori e consumatori, offrendo loro possibilità d'incontro e di scambio di volontà negoziali. In questo senso, stando alla direttiva 2019/771 (*considerando* n.23), gli Stati membri possono decidere di prevedere, per il fornitore della piattaforma, una co-responsabilità contrattuale, prevista *ex lege,* per la conformità al contratto dei beni consegnati al consumatore. Ciò significa che, nel caso in cui i fornitori di piattaforme dovessero agire per finalità legate al quadro della loro attività, o in quanto partner contrattuali diretti del consumatore per la vendita di beni, essi potrebbero essere considerati venditori ai sensi della dir. 2019/771. I fornitori di piattaforme potrebbero quindi, a discrezione degli Stati membri, venire considerati co-responsabili, insieme al venditore, nei confronti del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità sussistente nel bene entro due anni dalla consegna[110].

[109] Pagliantini S., cit., p. 38.
[110] Alpa G., cit., p. 828.

2.2.3 Le obbligazioni gravanti sul venditore

Si sposti ora l'attenzione sugli obblighi, in capo al venditore, di consegnare beni conformi al contratto. A tal proposito, quando dettato dalla direttiva 2019/771 negli artt. 5-9, risulta completo ed esauriente, in quanto non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità.

In particolare, vanno sottolineate maggiori nitidezza e correttezza nel testo della direttiva 2019/771, il quale, rispetto alla precedente dir. 99/44/CE, distingue fra requisiti di conformità soggettivi (art. 6) e oggettivi (art. 7). I primi comprendono specifiche clausole contrattuali o informazioni divenute parte integrante del contratto a seguito della loro discussione nella fase precontrattuale. Ad esempio, l'art. 6 della direttiva, alla lettera *b)* specifica che il bene, per essere conforme, "*è idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore [...] che il venditore ha accettato".* I secondi, invece, consistono in standard di valutazione ai quali generalmente si fa ricorso per valutare la funzionalità, la qualità e ogni altra caratteristica che il bene dovrebbe avere. Secondo i c.d. requisiti di conformità oggettivi, ad esempio, un bene conforme "*E' idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo conto dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale...*"[111].

Un caso particolare, che merita di essere menzionato, riguarda i beni che, per poter espletare le proprie funzioni, necessitano di essere "installati". A riguardo, il legislatore europeo, mantenendosi fedele a quanto disposto dalla direttiva 99/44/CE, concede, alle parti, la libertà di stabilire chi deve farsi carico delle operazioni di installazione. Le stesse, dunque, potranno gravare sul venditore, sul consumatore o su un soggetto terzo, a seconda di quanto chiarito dalle parti tramite apposita clausola nel contratto di vendita. Qualora la responsabilità di "installazione" non dovesse spettare al venditore, lo stesso non può considerarsi completamente liberato, in quanto, *ex lege,* risulta, comunque, obbligato a fornire delle esaustive istruzioni di montaggio. A questo proposito, infatti, qualora dovessero verificarsi degli errori di installazione del bene, imputabili all'inadempimento del venditore riguardo l'obbligo di fornire istruzioni chiare e precise, al consumatore sarà concesso richiedere uno tra i rimedi previsi all'art. 13 della direttiva

[111]Direttiva 2019/771, art. 7, n. 1, lettera *a).*

2019/771 (ripristino della conformità, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto). In merito a questa questione, il Governo italiano sarà chiamato a prendere alcune decisioni. In particolare, dovrà stabilire se estendere il sopracitato obbligo, in capo al venditore, anche ai casi in cui l'oggetto, rivelatosi conforme al momento della consegna, abbia successivamente palesato un difetto di conformità, dovuto ad errori di utilizzazione del consumatore, imputabili a lacune o imprecisioni nelle istruzioni d'uso del bene. In secondo luogo, con riferimento al *considerando* n.20 della direttiva, il legislatore italiano dovrà scegliere se mantenere o introdurre norme *ad hoc* riguardo l'obbligo del venditore di informare il consumatore circa: talune caratteristiche del bene, l'idoneità dei materiali forniti dal consumatore e eventuali svantaggi derivanti da richieste del consumatore, ad esempio una specifica richiesta del consumatore di usare un determinato componente per l'assemblaggio di un pc[112]. Va comunque precisato che, in ogni caso, al venditore competono i doveri informativi previsti dal principio generale di buona fede, dettato dall'art. 1337 del Codice civile.

2.2.4 Possibili cause di esclusione della responsabilità del venditore

La più recente direttiva, rispetto alla precedente 99/44/CE, si rivela sicuramente più favorevole per il consumatore, offrendogli una maggiore tutela. L'art. 2, terzo comma, della precedente direttiva 99/44, che escludeva la responsabilità del venditore in tutti i casi di difetto di conformità conosciuto o conoscibile dal consumatore al momento della consegna, viene infatti eliminata dalle disposizioni della direttiva 2019/771. È da notare come la nuova direttiva si discosti anche dalla disciplina comune, dato che, come visto in precedenza, tale principio di esclusione della responsabilità del venditore viene previsto anche dall'articolo 1491 c.c., relativo ai vizi della cosa venduta. Ad ogni modo, con riferimento ai requisiti soggettivi previsti dall'art. 6 della direttiva, il venditore potrà sempre essere ritenuto responsabile per i vizi di conformità del bene, a prescindere dal fatto che il vizio fosse conosciuto o conoscibile dall'acquirente nel momento della consegna[113].

Riferendosi, invece, ai requisiti oggettivi, previsti dall'art. 7 dir., viene specificato che il venditore, in mancanza di quest'ultimi, potrebbe, in alcuni casi, evitare di essere chiamato

[112] De Cristofaro G., cit., p. 224.
[113] De Cristofaro G., cit., p. 226.

a risponderne. Ad esempio, in merito alle dichiarazioni pubbliche di cui all'art. 7, comma 1, dir., il venditore non è vincolato dalle stesse se in grado di dimostrare che: non poteva essere o non era a conoscenza delle stesse, la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure la decisione d'acquisto non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica. Ancora, nel caso di beni con elementi digitali, secondo l'art. 7, comma 4, se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità del bene, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto che derivi unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento stesso. Ciò a condizione che il venditore abbia informato la controparte sulle conseguenze della mancata installazione dell'aggiornamento, e che tale mancanza non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione. Infine, a norma dell'art. 7, quinto comma, potrebbe venir esclusa la responsabilità del venditore per difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era già stato informato delle divergenze del bene in merito ai requisiti oggettivi di cui all'art. 7, comma 1, dir., e qualora lo stesso abbia conseguentemente manifestato la volontà di accettare tale discordanza con una dichiarazione esplicita. In questo caso va tuttavia evidenziato che la dir. 2019/771 non si dimostra particolarmente tendente alla tutela del consumatore, in quanto, secondo il legislatore europeo, l'espressa e separata accettazione del consumatore è sufficiente per escludere la ricorrenza del difetto di conformità. Dunque, tenendo conto del fatto che il venditore non è chiamato a dimostrare alcuna trattativa individuale con il consumatore (necessaria, nella disciplina delle clausole vessatorie, per escludere la presunzione di vessatorietà), il legislatore autorizza la previsione contrattuale di una clausola che potrebbe considerarsi vessatoria.

Un aspetto in notevole contraddizione con la c.d. armonizzazione "massima" della direttiva è quello dettato dall'articolo 10, n. 3, il quale concede, agli Stati membri, la possibilità di "*mantenere o introdurre termini più lunghi*" entro i quali il difetto deve manifestarsi, affinché il venditore possa essere chiamato a risponderne. In altre parole, relativamente alla responsabilità del venditore per difetti di conformità del bene, la direttiva autorizza gli Stati membri ad introdurre, nelle normative nazionali di recepimento, un termine più lungo di quello dei due anni previsto dalla direttiva stessa.

Più in generale, l'art. 10 dir., disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità del bene, chiama in causa i c.d. beni con elementi digitali, facendo riferimento alle ipotesi in cui il contratto di vendita preveda una fornitura continuativa di un contenuto o servizio digitale per un determinato periodo di tempo. In questo caso va evidenziato che l'art. 10, secondo comma, prevede che il venditore sia responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale che si manifesta, come nei casi di beni mobili materiali, entro due anni dalla consegna del bene. Un aspetto senz'altro importante riguarda la fornitura continuativa di un contenuto o servizio digitale per più di due anni. La direttiva 2019/771 (art. 10, comma n. 2) dispone che il venditore venga ritenuto responsabile per tutti i difetti relativi a contenuti o servizi digitali manifestatosi durante tutto il periodo di fornitura, nel quale, a norma del contratto di vendita, suddetti beni digitali sono erogati.

Si sposti l'attenzione su un diverso profilo, ovvero quello relativo agli oneri probatori. Anche in questo caso, la direttiva rimette al legislatore nazionale il dovere di fare una scelta.
Si parta dal presupposto che al consumatore, che voglia esperire uno tra i rimedi elencati dall'art. 13 dir., compete non solo l'obbligo di provare la manifestazione del difetto di conformità del bene entro i due anni dalla consegna, ma anche quello di dimostrare la c.d. preesistenza del difetto, ovvero che lo stesso era insito nel bene sin dal momento della consegna. In relazione a quest'ultimo obbligo dell'acquirente, secondo l'art. 11 dir., n.1, si presume che fosse sussistente, già al momento della consegna, qualsiasi difetto di conformità manifestatosi entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato al consumatore. Tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'articolo sopracitato, agli Stati membri viene concesso di estendere suddetto periodo, entro il quale deve manifestarsi il difetto di conformità per essere considerato preesistente, a due anni dal momento della consegna. Tale libertà, concessa agli Stati membri, si dimostra l'ennesima contraddizione nei confronti della natura di "massima armonizzazione" perseguita dalla direttiva 2019/771. Inoltre, va sottolineato il fatto che, l'estensione del periodo di presunzione ad una durata superiore ad un anno, è già stata adottata da alcuni Stati membri, i quali hanno sfruttato le libertà precedentemente concesse dalla minima armonizzazione della dir. 99/44/CE. Tra questi: la Francia all'art. L. 217-7, comma n. 1, del *code de la consommation,* e il Portogallo all'art. 3, comma 2, del *Decreto-Lei* n. 63/2003. In ogni caso, va ribadito che

la dir. 99/44/CE, all'art. 5, par. 3, disponeva che la durata del periodo di presunzione fosse pari a sei mesi, a decorrere dal momento della consegna. Secondo tale norma, si presumeva che "*i difetti di conformità che si fossero manifestati entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data",* disposizione che, considerata la pronuncia della Corte UE (Corte UE, 4 giugno 2015, n. 497), aveva carattere imperativo. Infatti, la Corte dell'Unione europea, sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 99/44/CE, dichiarò che la stessa doveva essere considerata come una disposizione equivalente alle disposizioni nazionali occupanti il rango di norme di ordine pubblico nell'ordinamento giuridico interno. Dunque, la Corte (Prima sezione) specificava che qualora il difetto si fosse manifestato entro sei mesi dalla consegna, si presumeva che esistesse già al momento della consegna stessa, tuttavia, il consumatore, per poter usufruire di tale alleggerimento probatorio, doveva produrre la prova del sopracitato difetto di conformità.
Ciò nonostante, la possibilità concessa agli Stati Membri, di estendere il periodo di presunzione, pare in grado di garantire un'equa soddisfazione degli interessi delle parti, assicurando al consumatore una maggior protezione senza aggravare eccessivamente la posizione del venditore. Tuttavia, sono da sottolineare alcune possibili controindicazioni che tale scelta comporterebbe. In primo luogo, con l'estensione a due anni del periodo di operatività della presunzione di sussistenza del difetto, il consumatore potrebbe agire con tempi meno rapidi di quelli consentiti dalla garanzia, rischiando così di privare il venditore di una celere e tempestiva comunicazione. In secondo luogo, in virtù della preoccupazione per la propria economia nazionale, il termine di presunzione esteso a due anni non incentiva gli Stati membri ad una facile accettazione, considerato che la garanzia europea sui beni di consumo potrebbe avere durata maggiore rispetto a quella prevista dalle norme domestiche applicate ai professionisti del proprio territorio[114].

2.2.5 Diritti spettanti al consumatore nei confronti del venditore: il diritto alla riparazione o alla sostituzione

Per quanto riguarda le soluzioni esperibili da parte dell'acquirente in caso di difetto di conformità del bene, la direttiva 2019/771 contempla, all'art. 13, par. 1, tre possibili rimedi: il ripristino della conformità tramite riparazione o sostituzione, la riduzione del

[114] Faccioli M., *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini,* in *Le nuove leggi civili commentate,* 2020, p. 275.

prezzo e la risoluzione del contratto. Tali rimedi, come precedentemente previsto dalla dir. 99/44/CE, sono organizzati secondo un preciso ordine gerarchico, il quale non lascia agli Stati membri alcun tipo di libertà o di autonomia, in quanto, a livello di legislazione nazionale, non viene loro consentito modificare o alterare tale struttura gerarchica.

In primo luogo, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto di richiedere il ripristino della stessa mediante riparazione o sostituzione del bene. A tal proposito, l'art. 13, comma n. 2, e l'art. 14 rappresentano una novità nella disciplina delle condizioni per procedere alla riparazione o sostituzione del bene. Innanzitutto, l'art. 13 dir., al comma n. 2, dà al consumatore la possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione del bene "*purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati [...]".* Viene inoltre specificato che, per la valutazione della sproporzione del costo, si debba tenere conto: a) del valore che il bene avrebbe in assenza di difetto di conformità, b) dell'entità del difetto, e c) della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza i c.d. "notevoli inconvenienti" per il consumatore.

In secondo luogo, sono meglio precisati gli obblighi accessori del venditore di eventuale ritiro del bene, di rimozione e reinstallazione. Nello specifico, il secondo comma dell'art. successivo della direttiva dispone, per il venditore, il ritiro del bene da riparare o sostituire a proprie spese. Inoltre, il terzo comma, stabilisce che, nel caso in cui la riparazione richieda la rimozione del bene precedentemente installato, o qualora risulti necessario sostituire il bene, l'obbligo in capo al venditore di ripristinare la conformità del bene "*comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato".*

Questo comma (art. 14, comma n. 3, dir. 2019/771) rappresenta una novità rispetto a quanto previsto dall'ormai abrogata direttiva 99/44/CE all'art. 3, comma n. 3. Su questo tema, ed a proposito della precedente normativa, può essere utile far riferimento alla giurisprudenza, per capire quali ragioni hanno spinto il legislatore europeo ad inserire il terzo comma dell'art. 14 della più recente direttiva 2019/771. Lo spunto che si vuole portare è la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. I – 16/06/2011, n. 65, relativa all'obbligo del venditore di eventuale rimozione del bene difforme e alla reinstallazione del bene sostitutivo. La corte fu chiamata a sentenziare congiuntamente su due differenti controversie, le cause C-65/09 e C-87/09, in merito alla consegna di materiale non conforme al contratto, pronunciandosi circa l'interpretazione dell'art. 3, comma n. 3, nn. 2 e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 99/44/CE. Nello specifico, i

giudici del rinvio chiesero se, secondo il sopracitato articolo, nel caso di bene non conforme precedentemente installato dal consumatore, e reso conforme tramite sostituzione, il venditore fosse tenuto a procedere egli stesso con la rimozione del bene non conforme, e con l'installazione del bene sostitutivo. Inoltre, i giudici si chiesero anche se il professionista fosse tenuto a sostenere le spese relative alla sopracitata rimozione ed installazione del bene sostitutivo. Nelle cause, i governi tedesco, belga e austriaco concordavano sul fatto di non ricomprendere nell'ambito di applicazione della direttiva, all'art. 3, comma n. 3, gli obblighi di rimozione del bene difettoso e di installazione di un bene sostitutivo, in quanto, a loro avviso, il termine "sostituzione" si riferiva solo ed esclusivamente alla consegna di un bene conforme al contratto di vendita. Al contrario, i governi spagnolo, polacco e la Commissione europea sostenevano la tesi opposta, ovvero che, in caso di difetto, il venditore dovesse farsi carico della rimozione e di tutte le spese connesse alla sostituzione del bene, ivi comprese quelle legate alla rimozione stessa. Questo perché, altrimenti, la sostituzione avrebbe cagionato all'acquirente oneri finanziari supplementari che non avrebbe dovuto sostenere qualora il contratto di vendita fosse stato eseguito correttamente. In questo senso, l'art. 3, comma n. 3, nn. 2 e 3, dir. 99/44/CE, venne interpretato come volto a garantire il massimo livello di protezione al consumatore, evitando di fargli sostenere alcuna spesa di rimozione e/o reinstallazione.

In definitiva, la Prima Sezione della Corte europea si pronunciò dichiarando quanto segue: "*L'art. 3, nn. 2 e 3 [...] deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato dal consumatore, tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato, e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tali rimozione e installazione.*".

In merito a questa pronuncia, una spiegazione importante fornita dalla Corte affermava che le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, pur non figurando tra quelle esplicitamente riportate nell'art. 3 della direttiva, rappresentavano "costi necessari per rendere conformi i beni", rilevando, inoltre, che l'elenco di cui all'art. 3, presentava carattere esemplificativo e non tassativo. Infine, va sottolineato che, sempre secondo la sentenza in analisi della Corte di Giustizia UE, i sopracitati obblighi del venditore, di rimozione ed installazione, sussistevano a

prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, secondo il contratto, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato dal consumatore.

2.2.6 Segue: ancora sui rimedi a disposizione del consumatore. La riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto

Un'altra novità riguarda la disciplina della possibilità, per i consumatori, di richiedere direttamente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto al verificarsi di alcune specifiche fattispecie. L'art. 13, quarto comma, tra queste prevede che tale possibilità ricorra quando non risulti l'intento del venditore di procedere al ripristino della conformità, quando il difetto torni a manifestarsi dopo il tentativo del venditore di ripristinare la conformità o, infine, quando il difetto è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Va ricordato, infatti, che la precedente dir. 99/44/CE consentiva l'esercizio delle soluzioni c.d. "secondarie" solamente qualora il ripristino della conformità risultasse, per il venditore, impossibile o eccessivamente oneroso oppure non fosse stato eseguito entro un termine ragionevole, ovvero senza arrecare "notevoli inconvenienti" al consumatore.
Bisogna poi citare l'art. 13, comma n. 6, dir., secondo il quale *"il consumatore ha diritto di rifiutare il pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata, fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono".* In altre parole, secondo la direttiva, al consumatore è concessa la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo pecuniario, fino a quando il venditore non adempia ai suoi obblighi previsti contrattualmente. A tal proposito, la direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati membri, i quali saranno chiamati a stabilire modalità e condizioni specifiche per l'esercizio del sopracitato diritto.
Ad ogni modo, va sottolineato che la direttiva 2019/771, pur mancando ancora di totale completezza, disciplina i rimedi esperibili dal consumatore in caso di difetto di conformità in modo ricco ed esaustivo, anche se gli articoli 14-16 della direttiva, sotto certi aspetti, presentano comunque delle carenze, in quanto piuttosto che fornire indicazioni normative certe, rimandano alla discrezionalità degli Stati membri. Il *considerando* n.56 dir., ad esempio, affida al diritto nazionale il compito di stabilire il luogo in cui riparazione o sostituzione dell'oggetto gravato da difetto di conformità dovrebbero essere effettuate. Ancora, spetta agli Stati membri stabilire se, e a quali condizioni, le prestazioni di

ripristino della conformità possono essere eseguite da un'altra persona, diversa dal venditore (dal consumatore stesso o da un soggetto terzo)[115].

Con riferimento al primo rimedio esperibile dal consumatore, ovvero quello del ripristino della conformità, è interessante rilevare che spetta ai legislatori degli Stati membri il compito di concretizzare le nozioni "periodo di tempo ragionevole" e "notevoli inconvenienti", di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'art. 14, primo comma, direttiva. Quanto alla prima, ad esempio, secondo il *considerando* n. 55, è previsto che il legislatore fissi dei periodi di tempo predeterminati per qualsiasi bene mobile, o per specifiche categorie di beni mobili, entro i quali il venditore deve provvedere al ripristino della conformità. Come già accennato, invece, per i c.d. "notevoli inconvenienti" si rimanda al capitolo successivo del presente elaborato, in cui il tema verrà approfondito.

Per quanto concerne, invece, la riduzione del prezzo, c'è da dire che l'articolo 15 porta un'innovazione rispetto a quanto precedentemente previsto dalla dir. 99/44/CE, dettando, agli Stati membri, uno specifico metodo per la corretta decurtazione del prezzo pattuito, da applicare nei casi di bene gravato da difetto di conformità. A tal proposito, infatti, la norma afferma che "*la riduzione di prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene [...]".* Per contro, nulla è stabilito a riguardo delle modalità di esercizio del rimedio e degli effetti giuridici da esso derivanti.

Inoltre, l'art. 15, a differenza del 16 relativo alla risoluzione del contratto, manca di un'importante disposizione, ovvero quella che garantirebbe, al consumatore, la possibilità di esercitare il diritto tramite una dichiarazione stragiudiziale, la quale, presentata al venditore, manifesterebbe la volontà di richiedere una riduzione del corrispettivo pattuito. In tal senso, ci si aspetta che il legislatore italiano, mediante delle norme *ad hoc,* ponga rimedio alla sopracitata mancanza, garantendo al consumatore la possibilità di agire per la riduzione del prezzo tramite semplice domanda stragiudiziale (F. Oliviero, *La riduzione del prezzo nel contratto di compravendita,* Napoli, 2015, *passim*).

Si sposti l'attenzione sull'ultimo rimedio a disposizione dell'acquirente, la risoluzione del contratto. In merito, la direttiva fissa i c.d. effetti principali della fattispecie, prevedendo che il capo al venditore sorga l'obbligo di rimborso del prezzo, mentre che il consumatore abbia il dovere di restituire il bene. Inoltre, nell'art. 16, comma n. 3, è esplicitato che le spese necessarie alla restituzione della cosa devono essere sostenute dal venditore, il

[115] Pagliantini S., cit., p. 59.

quale, fintantoché il bene non sia stato a lui restituito, potrebbe anche astenersi dal restituire il corrispettivo dovuto. Nonostante queste precisazioni, va sottolineato che, secondo il *considerando* n.60 dir., modalità, termini e strumenti di adempimento sono profili totalmente rimessi alla discrezionalità delle legislazioni nazionali di ogni Stato membro. Un aspetto particolarmente interessante e notevolmente discusso dalla dottrina italiana riguarda la potenziale incompatibilità tra la disciplina dettata dalla direttiva 2019/771 e la disciplina comune di cui all'art 1492 c.c., terzo comma, analizzato nel primo capitolo dell'elaborato. A tal proposito, si ritiene che il Governo italiano debba necessariamente fare chiarezza sull'applicabilità alle vendite mobiliari *b-to-c* del principio previsto dal sopracitato art. 1492, in quanto, lo stesso, ridurrebbe in maniera considerevole l'operatività del rimedio risolutorio[116].

2.2.7 I "rimedi" la cui disciplina è rimessa all'autonomia e alla discrezionalità dei legislatori nazionali

Per quanto concerne il diritto del consumatore al risarcimento del danno cagionato da beni non conformi al contratto, anche la direttiva 2019/771, come la precedente dir. 99/44/CE, non prevede alcuna norma a riguardo. Tuttavia, al *considerando* n. 61, la direttiva presuppone l'esistenza, nelle legislazioni di tutti gli Stati membri, di norme nazionali a garantire il diritto al risarcimento del danno. Tale diritto, ancora secondo il testo del *considerando* n. 61 dir., dovrebbe "ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi". Né consegue che, pena inadempimento dell'obbligo di attuazione della direttiva, gli Stati membri debbano, attraverso disposizioni interne, assicurare al consumatore il diritto al pieno risarcimento dei danni causati dall'inadempimento degli obblighi a carico del venditore. Inoltre, come previsto dall'art. 3, sesto comma, anche i presupposti, i termini, le condizioni e le modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno sono rimessi alla disciplina degli Stati membri.

Un altro profilo che merita di essere preso in esame riguarda l'art. 3, comma n. 7, dir 2019/771, il quale concede, agli Stati membri, la possibilità di "consentire ai consumatori di scegliere un rimedio, se la non conformità si manifesta entro un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni dalla consegna". C'è da dire che, sostanzialmente, questa ipotesi

[116] Pagliantini S., cit., p. 35.

viene riconosciuta ai legislatori nazionali per il solo motivo di salvaguardare specifiche normative interne di alcuni Stati membri, le quali, nell'eventualità che il difetto sia già apparente al momento della consegna, o che si palesi entro un "breve termine" di 30 giorni, concedono immediatamente al consumatore il diritto di scegliere rimedi diversi dal ripristino della conformità del bene al contratto. Nel caso in cui la direttiva non avesse previsto quest'ipotesi, le suddette normative nazionali avrebbero contraddetto la natura di armonizzazione massima della direttiva stessa. Per quanto riguarda la specifica casistica dello Stato italiano, si ritiene probabile che, a causa della mancanza di una specifica autorizzazione in legge delega, debba escludersi la possibilità, per il consumatore, in caso di non conformità entro i 30 giorni dalla consegna, di poter scegliere un rimedio specifico.

Un profilo di maggior interesse è sicuramente quello suscitato dalla seconda affermazione dell'art. 3, comma n. 7, dir 2019/771: *"la direttiva non incide sulle norme nazionali non specifiche per i contratti stipulati con i consumatori".* Anche in questo caso, come visto in precedenza, il legislatore UE riconosce alle legislazioni interne la possibilità di preservare disposizioni nazionali già vigenti, evitando così di sottoporle a vincoli dettati dalla massima armonizzazione prevista dalla direttiva.

Ciò rileva soprattutto per gli Stati membri nei quali, ancora oggi, sia prevista una disciplina generale riguardo la responsabilità del venditore per i vizi materiali della cosa venduta, come, ad esempio, Spagna, Italia e Francia[117].

Con riferimento allo specifico caso italiano, ne consegue la nuova legge di derivazione europea sarà, senza dubbio, vincolante e stabilirà uno standard di tutela per il consumatore, senza tuttavia escludere l'applicazione di specifiche previsioni del diritto interno non contemplate e non in contraddizione con la disciplina dell'Unione. In questo senso, non è escluso che il consumatore possa continuare ad avvalersi di tutte quelle disposizioni nazionali, comprese negli artt. 1490-1495 c.c., che gli garantiscono protezione e tutela aggiuntive rispetto a quelle previste dagli artt. della direttiva.

Ancora, Per quanto riguarda i contratti d'appalto o d'opera, la direttiva, consente al legislatore il potere di prevedere che il consumatore possa appellarsi agli artt. 1667, 1668 e 2226 c.c., ogni qualvolta la cosa mobile materiale, prodotta dal venditore, manifesti un

[117] De Cristofaro G., cit., nt. 67 p. 236.

vizio o una difformità, non conosciuti o facilmente riconoscibili al momento dell'accettazione.

Ad ogni modo, l'opportunità che viene accordata ai legislatori nazionali, con particolare riferimento a quello italiano, dev'essere colta attraverso una specifica operazione di recepimento, la quale, con precetti *ad hoc,* faccia esplicito riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 1490 ss. e 1667 s. Codice civile. Non risulta, infatti, sufficientemente esaustiva l'affermazione prevista nel primo comma dell'art. 135 del Codice del consumo, analizzata in precedenza, la quale si considera, piuttosto, ambigua e generica[118].

In caso contrario, qualora l'attuazione italiana non dovesse prevedere specifiche disposizioni a riguardo, dovrebbe considerarsi esclusa la possibilità che il legislatore sfrutti la facoltà concessagli dalla seconda proposizione dell'art. 3, comma n. 7, dir. 2019/771, con la conseguenza che, per il consumatore, dovrà reputarsi negata la possibilità di invocare le norme generali del Codice civile[119].

2.2.8 La prescrizione dei diritti spettanti al consumatore, e l'onere di denuncia del difetto di conformità

C'è da dire che, in contrasto con l'armonizzazione "massima" prevista dalla direttiva 2019/771, la stessa evita di definire disposizioni vincolanti in merito ai termini entro i quali possono essere azionate le tutele per il consumatore, nonché riguardo l'onere di denuncia del difetto.

Per quanto concerne l'onere della denuncia del difetto di conformità, il legislatore UE ha, sostanzialmente, confermato quanto era stato previsto dalla precedente dir. 99/44/CE, ovvero che la decisione se imporre o meno al consumatore l'onere di denunciare, al venditore, il difetto rinvenuto nel bene ricevuto in consegna, è rimessa alla discrezione degli Stati membri. A tal proposito, dunque, i legislatori nazionali potranno decidere di adottare, o meno, disposizioni che pongono, a carico del consumatore, il dovere di informare tempestivamente il venditore in merito ad eventuali difetti di conformità della cosa, pena l'impossibilità di esercitare i rimedi previsti dall'art. 13 della direttiva.

---

[118] Dalla Massara T., *I rimedi a disposizione del consumatore tra Codice civile e Codice del consumo,* in *AA.VV, la vendita di beni mobili,* Pacini Editore, 1998, p. 443 ss.

[119] Bertelli F., *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore,* in *Europa e diritto privato,* 2019, p. 974.

A riguardo, come unico vincolo, la dir. 2019/771 impone agli Stati membri di adottare un termine, entro il quale il venditore deve essere informato, non inferiore a due mesi, a partire dal momento della scoperta del difetto di conformità, da parte del consumatore. La regolamentazione degli altri aspetti, relativi a suddetta fattispecie, come, ad esempio, il mancato assolvimento dell'onere di denuncia, gli strumenti a disposizione del venditore o la forma della comunicazione, è rimessa, totalmente, agli Stati membri. Ne deriva quindi, per il Governo italiano, il dovere di prendere diverse decisioni, le quali, auspicabilmente, si potranno tradurre in disposizioni puntuali ed esaustive, volte a regolamentare in maniera completa l'onere di denuncia del difetto di conformità.

Tornando alla prescrizione prevista per i diritti del consumatore, c'è da dire che, come dichiarato precedentemente, la direttiva 2019/771 lascia ancora ampio margine di discrezionalità ai legislatori interni degli Stati membri. Anche in questo caso, è previsto un unico vincolo, ai sensi dell'art. 10, quarto comma della direttiva. In tal senso, le legislazioni nazionali devono provvedere *"affinché il periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all'art. 13".* In altre parole, al consumatore non dev'essere ostacolata o preclusa la possibilità effettiva di esercitare i suoi diritti (previsti dall'art. 13), tutte le volte in cui, entro due anni dalla consegna, si presenti nella cosa venduta un difetto di conformità.

In ambito di prescrizione rilevano anche i temi di interruzione e sospensione della stessa, attualmente disciplinati, negli Stati membri, e con modalità diverse. In proposito, la direttiva 2019/771 lascia, ancora, ampia libertà ai legislatori nazionali, mancando di specifiche direttive di armonizzazione. Infatti, il *considerando* n. 44 affermando che *"la direttiva non dovrebbe disciplinare le condizioni alle quali [...] il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto"* autorizza gli stati membri a regolare autonomamente tali aspetti, legittimando così la sussistenza di varie divergenze tra legislazioni interne[120].

A questo proposito, in riferimento allo specifico contesto italiano, è opportuno che il legislatore regoli questi aspetti con apposite disposizioni, che dovranno essere previste dal d.lgs. attuativo della dir. 2019/771. L'obiettivo è che tali norme vengano formulate senza le ambiguità e le problematiche insite nell'art. 132 Codice del consumo, comma n. 4[121]. In particolare, ci si riferisce ai c.d. "difetti non dolosamente occultati dal venditore", di cui all'art. 132, quarto comma e alla formulazione dell'art. 132 Codice del consumo,

[120] Ferrante E., cit., p. 50 ss.
[121] Faccioli M., cit., p. 266 ss.

comma n. 2: "*La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato*.". Secondo un orientamento interpretativo, infatti, l'atto di occultamento in sé presuppone dolosità da parte del venditore circa la sussistenza del vizio, quindi il dolo è insito nel concetto di occultamento stesso. L'allusione alle c.d. "ambiguità e problematiche" relative alla formulazione dell'art. 132 riguarderebbe l'avverbio "dolosamente" presente all'art. 132 del Codice del consumo, comma n. 4, in quanto quest'ultimo potrebbe essere ritenuto superfluo, ameno che gli si attribuisca funzione di differenziare il significato del termine "occultamento" presente rispettivamente al secondo e al quarto comma dell'art. 132.
In secondo luogo, ci si aspetta che il legislatore in fase di recepimento eviti la confusione tra i termini di durata della responsabilità e quelli della prescrizione dell'azione rivolta a far conseguire al consumatore il ripristino della conformità[122]. In merito, sarebbe auspicabile che la nuova disciplina derivante dalla dir. europea 2019/771 fissi il termine a partire dal quale far decorrere la prescrizione al momento del manifestarsi del vizio, invece che da quello della consegna del bene.

2.2.9 Le disposizioni relative alle garanzie commerciali e al diritto di regresso

L'analisi di quanto previsto dalla direttiva 2019/771 prosegue con l'approfondimento di alcuni specifici casi, i quali costituiscono esempi di un'armonizzazione "parziale" e non completa. In particolare, si vuole far riferimento alle disposizioni relative alle garanzie commerciali e al diritto di regresso, in quanto, le stesse, non si ritengono idonee a dare origine ad un complesso di norme esaustivo. A tal proposito, i legislatori nazionali saranno chiamati ad integrare le suddette disposizioni tramite appositi precetti nazionali, in recepimento della direttiva 2019/771.

Il primo caso riguarda le cosiddette "garanzie commerciali", le quali vengono definite dall'art. 2, n.12 dir., come *"qualsiasi impegno del venditore o del produttore (garante), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi del venditore in merito alla garanzia di conformità".*

[122] Piraino F., *La garanzia nella vendita: durata e fatti costitutivi delle azioni edilizie,* in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,* 2020, p. 1139 ss.

È possibile estrapolare due differenti tipologie di fattispecie negoziali[123]. In primo luogo, si parla di garanzia commerciale del "venditore", ovvero parte integrativa del contratto di vendita, attraverso la quale il venditore si impegna, nei confronti del consumatore, ad ottemperare prestazioni che non sarebbero previste *ex lege,* qualora il bene risulti privo delle caratteristiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.
Viene poi definita la garanzia commerciale del "produttore", intesa come un negozio giuridico bilaterale, con il quale un soggetto terzo rispetto al contratto di vendita, definito *produttore* dall'art. 2, n. 4, dir., si obbliga nei confronti del consumatore. Tale garanzia, seppur collegata al contratto di vendita, è da considerarsi comunque distinta ed autonoma rispetto allo stesso.
Nei casi in cui l'oggetto consegnato dovesse rivelarsi privo di requisiti o di qualità presenti nella dichiarazione di garanzia, il produttore, inteso come soggetto terzo, si obbliga ad eseguire una o più prestazioni, perseguendo l'obiettivo di porre rimedio alla situazione sopracitata.
Con riguardo alla garanzia commerciale del venditore, sarà fondamentale che, tramite il recepimento, il legislatore italiano chiarisca, per mezzo di specifiche norme, il rapporto della garanzia stessa con quanto disciplinato dall'articolo 1512 c.c., relativo alla cosiddetta garanzia di buon funzionamento. Con riferimento, invece, alla garanzia commerciale del produttore, si tratterà di decidere se creare una più generale disciplina delle garanzie commerciali, la quale non dovrà più limitarsi alla sola garanzia su cose mobili acquistate da consumatori, ma piuttosto dovrà includere altre forme. Ad esempio, si potrebbe far riferimento alle garanzie offerte da soggetti terzi non identificabili come produttori, oppure alle garanzie previste per cose mobili materiali vendute per mezzo di contratti di vendita B2B[124].
Ad ogni modo, occorre sottolineare che l'Unione europea, con la nuova direttiva, ha voluto discostarsi da quanto previsto nella precedente dir. 99/44/CE, la quale all'art. 1, secondo comma, lett. *e)* stabiliva che, con garanzia "commerciale", si faceva riferimento ai soli impegni di venditore o produttore assunti senza costi supplementari.

In riferimento a quanto sopra esposto, viene chiamato in causa l'art. 17 dir., relativo alle garanzie commerciali, poiché manca di disciplinare, e rimette totalmente agli Stati

[123] De Cristofaro G., cit., p. 214.
[124] De Cristofaro G., cit., p. 215.

membri, tutta una serie di aspetti, relativi alle condizioni delle garanzie. Sotto questo aspetto, i legislatori nazionali sono chiamati a prendere numerose decisioni, di seguito alcuni esempi. Gli Stati membri dovranno stabilire se imporre, o meno, ai professionisti, il dovere di offrire la garanzia commerciale a titolo completamente gratuito. Inoltre, dovranno essere previste delle conseguenze per i casi di violazione in materia di forma e contenuto della garanzia (previste al par. 2, art. 17, dir.). Ancora, dovranno essere stabilite, a livello nazionale, la struttura (unilaterale o bilaterale) del negozio di garanzia, nonché la/e lingua/e di redazione della stessa. Infine, dev'essere necessariamente stabilito se gravare il consumatore dell'onere di denuncia, entro un certo termine, della mancanza, nel bene, dei requisiti promessi nel negozio di garanzia[125].

Anche a proposito dell'art. 18 può dirsi che le disposizioni previste dalla direttiva 2019/771 appaiono tutt'altro che esaurienti. A tal proposito, infatti, si ritiene che quanto previsto dalla nuova direttiva riproduca, senza significativi cambiamenti, quanto dettato dalla precedente dir. 99/44/CE all'art. 4, criticato all'unanimità per la sua vaghezza ed inconsistenza[126]. Si prevedeva, infatti, che fosse totalmente rimesso, ai legislatori nazionali, il compito di individuare il soggetto nei cui confronti il venditore aveva diritto di agire, nel caso in cui un consumatore avesse, precedentemente, scoperto un difetto di conformità nel bene. Ciò si ripropone, sostanzialmente, nella direttiva 2019/771, la quale, secondo il *considerando* n. 63, rimette alle legislazioni interne, anche natura, contenuti e modalità di esercizio di diritti e rimedi che il venditore potrebbe far valere.

Sarebbe quindi auspicabile che il Governo italiano, tramite il d.lgs. in recepimento della direttiva 2019/771, disponesse un insieme normativo più organizzato, completo e chiaro, rispetto a quello attualmente in vigore, contenuto nell'art. 131 del Codice del consumo.

2.2.10 Le limitazioni poste all'autonomia privata delle parti

Si concludono lo studio ed il commento alla direttiva 2019/771 con l'esame delle limitazioni previste per l'autonomia privata delle parti concludenti il contratto di compravendita.

In merito, va sottolineato che anche la recente direttiva 771, come la precedente 99/44/CE, assume

[125] G. De Cristofero, cit., p. 243.
[126] G. De Cristofero, cit., p. 244.

natura "imperativa", escludendo espressamente la derogabilità "in peggio" delle disposizioni nazionali di recepimento, anche se originata da un patto tra le parti. A tal proposito, l'art. 21 della direttiva, relativo all'imperatività delle norme, stabilisce che "*qualsiasi accordo contrattuale che escluda l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, o che ne deroghi o modifichi gli effetti, [...] non vincola il consumatore.".* In definitiva, qualsiasi accordo tra le parti, in deroga alle disposizioni nazionali, che sia idoneo ad arrecare danno al consumatore, non vincola, in alcun modo, il consumatore stesso, a prescindere da entità e gravità dello squilibrio. In questo senso, si ritiene che la forma di inderogabilità possa considerarsi "assoluta", e corrispondente a quella prevista dalla dir. 2011/83/UE (art. 25).

In definitiva, come accennato in precedenza, quanto dettato dalla dir. 2019/771 è, in linea di principio, allineato con quanto previsto dalla dir. 99/44/CE. Tuttavia, la nuova direttiva europea, rispetto alla precedente, predispone anche alcune novità. Tra queste possiamo citarne una prima, la quale concerne l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 21 dir., secondo cui viene compreso "qualsiasi" accordo contrattuale. L'ambito applicativo, dunque, non è più limitato alle sole clausole del contratto di vendita, ma include qualsiasi tipo di patto volto a danneggiare il consumatore, inclusi, ad esempio, quelli conclusi tra consumatore stesso e un professionista terzo diverso dal "venditore" (come fornitori di piattaforme o professionisti con i quali il consumatore abbia stipulato la garanzia commerciale)[127]. La seconda novità che la direttiva 2019/771 porta, rispetto alla precedente 99/44, in materia di autonomia privata delle parti, riguarda la previsione posta in apertura dell'art. 21: *"Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva…".* Si ritiene che essa sia particolarmente significativa, in quanto consentirebbe (solo qualora il legislatore nazionale dovesse accogliere la possibilità concessagli dal par. 6, art. 10, dir.), alle parti concludenti un contratto di vendita di beni usati, di pattuire che il venditore venga ritenuto responsabile per i difetti manifestatosi nel bene, entro un più breve periodo di tempo (inferiore ai due anni, ma non inferiore ad un anno). In aggiunta, secondo il par. 5, art. 7, dir., le parti avrebbero la possibilità di concordare liberamente le caratteristiche e le qualità necessarie affinché la cosa venduta possa ritenersi conforme al contratto, rispetto ai c.d. criteri oggettivi dettati dall'art. 7 ai commi 1-3. Tuttavia, va anche ricordato che tutte le pattuizioni derogatorie liberamente stipulate tra le parti sono

[127] G. De Cristofero, cit., p. 247

soggette al principio di trasparenza e controllo contenutistico di abusività previsto dalla direttiva europea 93/13/CE[128].
Infine, si vuole chiudere facendo un accenno ai contratti di vendita mobiliare *b-to-c* transfrontalieri.
A tal proposito, ci si limita ad affermare che i criteri ed i limiti, per la determinazione della legge applicabile ai contratti, sono, ad oggi, regolati dal Regolamento CE 593/2008 (c.d. Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per questo motivo, nella direttiva 2019/771 non viene prevista una disposizione speciale in chiave internazionale. Il legislatore italiano, pertanto, in ambito di recepimento, non sarà tenuto all'inserimento di norme speciali di diritto internazionale privato, quanto piuttosto all'abrogazione di quanto attualmente previsto dall'art. 134 del Codice del consumo, comma n. 3.

Prima di passare al recepimento della direttiva sopracitata da parte dello Stato italiano, si ritiene opportuno concludere con un commento di natura generale alla direttiva 2019/771. Va ricordato che la direttiva europea in analisi intende rispondere a diverse esigenze, tra cui: superare la frammentazione del diritto degli Stati membri, migliorare il funzionamento del mercato interno europeo, ridurre le divergenze normative tra gli ordinamenti dei vari Paesi membri, proteggere maggiormente il consumatore e favorire l'integrazione tra mercati.
A tal fine, il legislatore europeo prevede, per la direttiva europea 2019/771, ben 73 *considerando* e 26 articoli, volti ad un'armonizzazione "massima". Tuttavia, nel complesso, la direttiva viene definita deludente da chi[129], ritiene che "*essa, già ad uno sguardo d'insieme appare insoddisfacente".* Ci si riferisce non solo alla c.d. tecnica legislativa dei *considerando* e degli articoli, ma anche all'eccesso dei profili compromissori e alla rinuncia a disciplinare questioni di specifico rilievo. Inoltre, si sottolinea che, in alcuni casi, la disciplina oggetto di armonizzazione può apparire incoerente o contraddittoria. Ad esempio, la dir. si pone l'obiettivo di "proteggere i consumatori", ma effettivamente la stessa rinuncia ad introdurre la responsabilità diretta nei confronti del produttore, la quale, fra l'altro, era già stata preventivata dalla precedente dir. 99/44/CE nel *considerando* n. 23 e all'art. 12 rubricato "Riesame".

[128] Bertelli F., cit., p. 987.
[129] Barenghi A., *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo,* in *Contratto e impresa,* 2020, nt. 7 p. 811.

Ancora, trattandosi di una direttiva dalla natura di "massima armonizzazione", risulta grave e significativa la quantità di deroghe che vengono introdotte e rimesse agli Stati membri. Al diritto nazionale vengono, ad esempio, rimesse decisioni riguardo: la scelta del luogo in cui riparazione e sostituzione devono essere effettuate, le modalità di rimborso del prezzo al consumatore, la disciplina del risarcimento del danno, e molto altro. A tal proposito si conviene che anche la direttiva 2019/771 soffre i c.d. problemi della massima armonizzazione, ovvero la creazione di numerosi sottosistemi isolati, nei quali vige il principio "*ubi lex tacuit, noluit",* secondo cui si deve presupporre che il legislatore non abbia voluto normare particolari fattispecie[130].

2.3 L'iter della modifica del Codice del consumo in recepimento alla direttiva 2019/771

In questo paragrafo si approfondiranno alcuni aspetti relativi al recepimento, nel sistema normativo italiano, della direttiva UE n. 2019/771. A tal proposito, il punto di partenza è l'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n.270, il quale, in data 03/08/21, ha proposto uno schema di d.lgs. recante attuazione della dir. 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni di consumo. Tale provvedimento è stato redatto conformemente ai principi e criteri contenuti nella Legge di delegazione europea (Legge 22 aprile 2021, n. 53) ed è volto ad attuare le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla direttiva europea analizzata finora. Sulla base degli obiettivi della dir., citati in precedenza, l'atto del Governo dispone, per la legislazione italiana, l'armonizzazione dei requisiti di conformità, dei rimedi a disposizione del consumatore e delle principali modalità per il loro esercizio. Va ricordato, infatti, che la direttiva 2019/771 persegue la "massima" armonizzazione, e vieta, dunque, agli Stati membri, di discostarsi dalle previsioni in essa previste. Va, tuttavia, ribadito anche che, in alcuni passaggi, vista l'impossibilità di superare le diversità tra i vari Stati membri, la direttiva consente dei margini di recepimento nazionali di più ampio spessore, consentendo alle varie legislazioni di mantenere una parziale difformità giuridica.
Lo schema di d.lgs. in analisi che introduce norme relative al recepimento della dir. 771 e modifica alcune disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, detto Codice del consumo, si compone di n. 3 articoli, i quali saranno di seguito analizzati. Va precisato che la parte

[130] Pagliantini S., cit., p. 229.

più "ricca" del sopracitato schema di d.lgs. è il primo comma dell'articolo 1, il quale riporta tutte le modifiche previste agli articoli 128-135 del Codice del consumo.
Tale comma afferma che *"con il presente intervento si sostituisce il capo I del Titolo III della parte IV del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo"*, e riporta, quindi, articolo per articolo le varie modifiche previste al fine di procedere con il recepimento della direttiva 2019/771. A tal proposito saranno, di seguito, analizzate tutte le modifiche agli artt. dal 128 al 135 del Codice del consumo, proposte dal Governo tramite il sopracitato schema di d.lgs., sottoposte a parere parlamentare, e approvate in via definitiva il 29 ottobre 2021.

2.3.1 I nuovi artt. 128-134 del Codice del consumo

L'art. 128 tratta, ancora, l'ambito di applicazione della disciplina le definizioni, mantenendo una formulazione molto simile a quella precedente. Nello specifico, il primo comma dovrebbe recepire quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 3, par. 1 e 2 della direttiva 771. A causa della scelta del legislatore europeo, di estendere il campo di applicazione anche ai beni materiali con contenuti o servizi digitali integrati, va sottolineato che, con riferimento all'oggetto del contratto, diversamente da quanto previsto in precedenza, viene abbandonato il concetto di "beni di consumo", a favore del più generico termine "bene". Inoltre, è stato scelto, diversamente da quanto adottato dal testo europeo, il termine "garanzie convenzionali" piuttosto che "garanzie commerciali", con l'obiettivo di garantire una certa continuità terminologica con la formulazione antecedente.
L'art. 128, secondo comma, invece, riporta le varie definizioni, così come intese dall'art. 2 dir. 2019/771. Di seguito alcune variazioni di una certa importanza: la nozione di venditore, pur richiamando la precedente, meglio specifica le attività del professionista comprendendo, in alcuni casi, i fornitori di piattaforme digitali. Per quanto concerne il produttore, invece, l'intento è quello di modificare l'art. 3 del Codice del consumo, comma n. 1, lettera d), riproducendo quanto dettato dalla nuova disciplina europea nella dir. 2019/771. La nozione di "bene" merita un discorso più ampio, poiché in parte cambiata. Vengono mantenuti alcuni aspetti della formulazione precedente come, ad esempio, l'ipotesi che la cosa debba venire assemblata, il requisito essenziale di mobilità, o il trattamento ad acqua, gas ed energia elettrica, il quale non cambia ma viene presentato con una migliore formulazione. Tuttavia, il mutamento risiede nell'inserimento, nella

nozione, di beni con elementi digitali, come espressamente indicato dal *considerando* n.14. Inoltre, in base alla libertà concessa dall'art. 3, comma n. 5, lettera b), dir., nel concetto di "bene" sono altresì inclusi gli animali vivi, volendo, il legislatore, mantenere fede all'orientamento giurisprudenziale nazionale, secondo il quale *"la compravendita di animali da compagnia, ove l'acquisto sia avvenuto per esigenze della vita quotidiana [...], è regolata dalle norme del Codice del consumo."*[131].

Con riferimento al termine "garanzia", già introdotto nella dir. 99/44/CE, la nozione presente nella direttiva 2019/771 ricalca, in parte, la precedente, aggiungendo tuttavia una serie di chiarimenti, i quali sono stati parimente inseriti nel testo italiano. Infine, i concetti di "senza spese", "asta pubblica" e "durabilità" sono nuovi, e riproducono alla lettera il testo della direttiva europea.

Nello specifico, il *considerando* n. 31 stabilisce chiaramente che con "durabilità" s'intende la "*capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale*", potendosi, a tal proposito, considerare "conformi" quei beni aventi una durabilità che viene considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

Il terzo comma dell'art. 128, secondo le modifiche previste dallo schema di d.lgs. del Governo, recepisce quanto previsto dall'art. 3, comma n. 3 della dir. 2019/771, ovvero il rapporto tra gli ambiti di applicazione delle direttive 770 e 771 del 2019. In questo senso rileva anche quanto previsto dal *considerando* n. 13 dir., secondo il quale la direttiva 771/2019 e la direttiva 770/2019 dovrebbero "*integrarsi a vicenda*", dato che, le stesse, sono state negoziate in parallelo dal Consiglio UE. In sostanza, il comma n. 3 dell'articolo 128 traccia i confini tra i testi delle due direttive e ribadisce che le disposizioni nazionali, in recepimento della direttiva 771, non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto o servizio digitale. Ovviamente costituiscono eccezione i contenuti ed i servizi digitali incorporati o interconnessi con beni materiali mobili inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2019/771. A tal proposito, sempre nel terzo comma, viene inserita una norma speciale volta a risolvere eventuali casi dubbi: qualora risulti controverso stabilire se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale faccia, o meno, parte di un contratto di vendita, si ipotizza, automaticamente, che tale fornitura rientri nel contratto.

[131] Cass. civ., sez. II, sentenza 25 settembre 2018, n. 22728.

Il comma quattro, a recepimento dell'art. 3, comma n. 4, della dir. 2019/771, esclude l'applicazione delle norme previste dal capo in questione in tutti i casi in cui l'oggetto del contratto di vendita sia un mero supporto materiale, avente esclusiva funzione di vettore per un contenuto o servizio digitale. Sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina i beni oggetto di vendita forzata o venduti secondo altre modalità.
Il nuovo art. 128, al quinto ed ultimo comma riproduce il precedente comma n. 3 dello stesso articolo del Codice del consumo, includendo nell'ambito di applicazione della disciplina i beni usati, anche se venduti in aste pubbliche. A riguardo, sarà tuttavia necessario che il legislatore nazionale fornisca al consumatore informazioni accessibili ed esaustive circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla stessa direttiva europea in quanto, come previsto all'art. 3, par. 5, dir. 2019/771, gli stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito di applicazione i contratti di vendita aventi ad oggetto i "*beni di seconda mano venduti in aste pubbliche".*

Ci si concentri ora su quanto previsto dallo schema di d.lgs. relativamente al nuovo art. 129 del Codice del consumo. Tale articolo recepisce quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 7 della direttiva 2019/771, e si riferisce alla conformità dei beni al contratto.
Il contenuto dell'art. 129, primo comma, riproduce quanto dettato dall'art. 5 della direttiva europea 771 e obbliga il venditore a fornire beni conformi al contratto di vendita.
Il secondo comma, invece, recepisce l'articolo 6 della direttiva 2019/771 e tratta i requisiti soggettivi di conformità. A tal proposito, va sottolineato che il contenuto di cui all'art. 129 Codice del consumo, comma n. 2, viene completamente modificato rispetto a quello in vigore precedentemente, con il conseguente venir meno dell'ambiguo riferimento alla presunzione della conformità che, in precedenza, apriva l'art.129.
Infine, la 129ª norma del Codice del consumo, al comma n. 3, in recepimento del par. 1, art. 7, dir. 2019/771, disciplina i c.d. requisiti oggettivi di conformità al contratto di vendita, modificando totalmente, anche in questo caso, quanto previsto in precedenza.

Si prosegua analizzando il nuovo art. 130 del Codice del consumo previsto secondo lo schema di d.lgs. presentato dal Governo italiano. L'art. in analisi recepisce il settimo articolo della direttiva 2019/771, in particolare i commi da 2 a 5.
Con riferimento ai casi in cui il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al par. 1, lettera d), il nuovo art. 130, comma n. 1, riproduce alla lettera, quanto

precedentemente contenuto all'art. 129, comma n. 4, in quanto la formulazione dell'art. 7, comma n. 2, dir. 2019/771 è uguale a quella presente nell'art. 2, comma n. 4, dir. 99/44/CE, fatte salve alcune eccezioni.
Gli aggiornamenti dei contenuti o dei servizi digitali, trattati nel settimo art., comma n. 3, direttiva 2019/771 e ai *considerando* 28, 30 e 31 della stessa, sono, invece, disciplinati all'art 130 nuovo Codice del consumo, secondo comma. In merito rileva che il venditore non dovrebbe essere obbligato a fornire miglioramenti, aggiornamenti o funzionalità aggiuntive oltre i requisiti di conformità. Ulteriori indicazioni sono fornite dal comma n. 3 art. 130, il quale, attuando quanto previsto al par. 4, art. 7, dir. 2019/771, si occupa di disciplinare i casi di esonero della responsabilità del venditore per tutti i difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento, entro congruo termine, o da errata installazione, da parte del consumatore. Infine, il quarto ed ultimo comma dell'art 130 è volto a recepire il *considerando* n. 36 e le previsioni dell'articolo 7, comma n. 5, della direttiva europea 2019/771, ed introduce l'ipotesi di patto idoneo ad escludere alcuni requisiti oggettivi di conformità.

Proseguendo, l'art. 131 tratta i casi in cui l'errata installazione del bene viene considerata difetto di conformità, a recepimento dell'ottavo articolo della direttiva 2019/771. A riguardo, va ricordato che tale tema veniva precedentemente contenuto nell'art. 129 del Codice del consumo, al comma n. 5.
Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 8 direttiva e del *considerando* n. 34, qualsiasi difetto sorto a causa dell'imperfetta installazione del bene dovrebbe essere considerato un difetto di conformità se l'installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. Nei casi in cui l'installazione dell'oggetto venga eseguita da parte del consumatore, e questa si riveli, poi, imperfetta, causando un difetto di conformità, il venditore ne risponde tutte le volte in cui l'imperfetta installazione deriva da una carenza delle istruzioni, dalla mancanza di precisione delle stesse o dalla loro incompletezza, tali da rendere l'installazione difficoltosa per il consumatore.

Il nuovo articolo 132, invece, accoglie le disposizioni previste all'art. 9 della direttiva UE 2019/771, ed è volto ad ampliare l'ambito di applicazione dei rimedi per difetto di conformità, ai casi in cui l'uso dell'oggetto viene limitato o reso impraticabile a causa di

restrizioni riguardanti la violazione di eventuali diritti di terzi, compresi quelli attinenti alla proprietà intellettuale.

Il successivo articolo della direttiva, ovvero l'art. 10 dir. 2019/771, riguardante la c.d. responsabilità del venditore, viene attuato dal nuovo art. 133 del Codice del consumo. In particolare, secondo quanto dettato dal *considerando* n. 37 della direttiva, l'art. 133, primo comma, stabilisce che la conformità del bene, al contratto, dev'essere sempre valutata con riferimento al c.d. momento della consegna. Il legislatore a riguardo rinvia all'art. 61 del Codice del consumo, che a sua volta è stato formulato in base alle indicazioni normative disposte dall'art. 18 della dir. 2011/83/UE. Il secondo comma, invece, basandosi sulle precisazioni interpretative di cui al *considerando* n. 39, chiarisce che l'art. 133 si applica anche ai beni con elementi digitali. In questo senso, qualora il contratto di vendita preveda una fornitura continuativa di un contenuto o di un servizio digitale, il venditore verrà ritenuto responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità legato a quest'ultimi che si manifesta entro il periodo di tempo durante il quale i contenuti o servizi digitali devono essere forniti al consumatore a norma del contratto.
In virtù del comma n. 3, la prescrizione, per il consumatore, del diritto di azione, si compie in ventisei mesi dal momento della consegna del bene. Da notare che, al contrario di quanto auspicato da parte della dottrina,[132] l'espressione "difetti non dolosamente occultati" viene mantenuta, dal legislatore nazionale, anche nel testo della nuova normativa del Codice del consumo. Inoltre, merita di essere citata la novità riguardo all'ipotesi di consumatore convenuto per esecuzione del contratto. Infatti, nella versione attuale del Codice del consumo, quella a recepimento della direttiva 99/44/CE, all'art. 132, comma n. 4, è specificato che "*il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto può far valere sempre i diritti [...], purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta".* Per quanto riguarda, invece, la nuova disciplina del Codice del consumo, il riformulato art. 133, al comma n. 3, non prevede, per il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto, alcun vincolo temporale di denuncia. Ciò che va menzionato, è dunque il fatto che, con la nuova norma di derivazione europea, il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto non è più condizionato da alcun termine entro il quale denunciare il difetto. La facoltà di cui all'art. 10, comma n. 6, dir.,

[132] Faccioli M., cit., p. 266 ss.

viene, poi, accolta dal nuovo art. 133, comma n. 4. In tal senso, viene riprodotta la formulazione del precedente art. 134, comma n. 2, la quale, nel caso di beni usati, ammetteva, per le parti, la possibilità di limitare la durata della responsabilità prevista per il venditore. In aggiunta, nella nuova normativa, la derogabilità viene estesa anche al termine di prescrizione del diritto di azione del consumatore, secondo quanto concesso dal *considerando* n. 43.

Il nuovo art. 134 del Codice del consumo recepisce l'art. n. 18 della direttiva europea 2019/771, relativo al diritto di regresso, e il sessantatreesimo *considerando* contenuto nella stessa. A tal proposito, il diritto di regresso del venditore viene regolato in maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto precedentemente dall'art. 131, con un'unica differenza, secondo la quale la possibilità di deroga pattizia alla norma viene esclusa dal legislatore. Va anche sottolineato che la formulazione della bozza del d.lgs. appare confusa rispetto al precedente art. 131 del Codice consumo e alla formulazione dell'art. 18 della dir. 2019/771, in quanto in prima battuta fa riferimento ad "*una persona nell'ambito dei precedenti passaggi della medesima catena contrattuale distributiva"* e, successivamente, alla fine dello stesso comma n. 1, allude alle "*persone responsabili nella catena di transazioni commerciali".*

2.3.2 I nuovi artt. 135 – 135 septies del Codice del consumo

Nella nuova versione del Codice del consumo, a seguito delle modifiche apportate dal recepimento della direttiva 2019/771, l'art. 135 viene sostituito dagli artt. dal 135 al 135 *septies*.
Ai sensi del nuovo articolo 135 vengono recepiti il *considerando* n. 45 e l'art. 11 della direttiva (UE) 2019/771, relativi alla distribuzione dell'onere della prova tra consumatore e venditore. Al primo comma si ricalca il precedente art. 132, comma n. 3, con la differenza di estendere il termine semestrale di presunzione dell'esistenza del difetto di conformità al momento della consegna ad un anno. In tal senso, si ritiene che qualsiasi difetto di conformità manifestatosi nel bene entro un anno dalla consegna, esistesse già in tale data. Inoltre, va sottolineato che il legislatore italiano ha optato per non avvalersi della facoltà di cui al par. 2, art. 11 dir., secondo cui, agli Stati membri, con riferimento a quanto sopra, sarebbe concesso introdurre un termine biennale. Il secondo

comma, invece, fa riferimento alle casistiche riguardanti una fornitura continua di beni digitali, e prevede che, qualora il difetto si presenti entro i termini indicati all'art. 133, comma n. 2, l'onere della prova gravi sempre in capo al venditore.

L'articolo successivo, ovvero il 135-*bis*, sostituisce il precedente art. 130 del Codice del consumo e riguarda i rimedi a disposizione del consumatore per difetto di conformità. A tal proposito, va segnalato il recepimento dei *considerando* 47 – 52 e del correlato articolo 13 della direttiva 2019/771. Ad esempio, l'art 135 *bis,* terzo comma, introduce una novità, la quale riguarda la facoltà del venditore di rifiutare il ripristino del bene, ove egli riconosca la possibilità che ricorrano, per entrambi i rimedi, impossibilità o sproporzione c.d. "assolute", ovvero determinate tenendo conto delle circostanze di cui al comma n. 2, lettere a) e b). L'art. 135 *bis*, quarto comma, invece, è volto a regolamentare le condizioni secondo cui il consumatore ha diritto al passaggio ai rimedi di secondo livello, tenendo in considerazione anche quanto dettato dal *considerando* n. 52, il quale, in alcuni casi, legittima il consumatore ad agire immediatamente per riduzione di prezzo o risoluzione del contratto. Il quinto comma invece, tenendo in considerazione quanto affermato dal *considerando* n. 53, dispone che il consumatore possa agire per risoluzione del contratto, solo nei casi in cui il difetto di conformità non sia di lieve entità. Relativamente a quest'ultimo comma può risultare interessante un'analisi della giurisprudenza, con riferimento all'interpretazione della precedente dir. 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Nello specifico, ci si riferisce ad una sentenza UE[133] riguardante la facoltà del giudice di decidere d'ufficio la riduzione del prezzo, piuttosto che la risoluzione del contratto, per difformità del bene di lieve entità. La causa C-32/12, infatti, è stata presentata per una controversia in merito alla domanda di risoluzione del contratto di vendita di un veicolo, per un suo difetto di conformità. A tal proposito, risulta necessario sottolineare due aspetti importanti: entrambe le parti erano soggette all'ordinamento dello stato spagnolo, il quale, sulla base della dir. 99/44/CE (art. 3, comma n. 6) disciplinava che "non si procede alla risoluzione del contratto quando il difetto di conformità è minore"[134] e ancora, "una volta che l'oggetto del procedimento è stato stabilito nella domanda giudiziale, le parti non possono successivamente

[133] Corte Giust., sez. I, 3 ottobre 2013, n. 32.
[134] art. 7, Ley 23/2003 de Garantìas en la Venta de Bienes de Consumo.

modificarlo"[135]. Ciò premesso, e considerati i dubbi circa la compatibilità del diritto spagnolo con quanto disciplinato dalla dir. 99/44/CE, il tribunale di primo grado spagnolo (Juzgado de Primera Istancia) sottopose alla Corte di giustizia UE la seguente questione: "se, nel caso in cui un consumatore – che non ha ottenuto il ripristino della conformità del bene – chieda in giudizio soltanto la risoluzione del contratto, la quale, tuttavia, trattandosi di un difetto di conformità minore, non può essere accordata, il giudice possa riconoscere d'ufficio una congrua riduzione del prezzo". In altre parole, si interrogava la Corte circa la possibilità che la dir. 99/44/CE potesse essere interpretata in modo da impedire l'applicazione di una norma interna di uno Stato Membro, la quale non consentiva al giudice nazionale di riconoscere d'ufficio, al consumatore, la riduzione di prezzo.

La pronuncia della Corte di giustizia UE dichiarava la normativa interna in contrasto con la dir. 99/44/CE. Infatti, nel caso un consumatore agisca in giudizio solamente per la risoluzione del contratto, ma questa non possa essere ottenuta a causa del carattere di lieve entità del difetto di conformità, il giudice nazionale dovrebbe poter riconoscere d'ufficio il rimedio alternativo, ovvero la riduzione del prezzo, a prescindere dalle normative nazionali che non autorizzino il consumatore a precisare la sua domanda iniziale o a proporre un nuovo ricorso.

Tornando all'analisi del nuovo art. 135 *bis* si analizzi, infine, il comma n. 6, il quale recepisce l'art. 13, comma n. 6, della direttiva 2019/771 e introduce la possibilità, per il consumatore, di non effettuare il pagamento fintanto che il venditore non abbia adempiuto i suoi obblighi. Per quanto riguarda la regolamentazione di condizioni e modalità di esercizio di tale diritto, le quali sono totalmente rimesse agli Stati membri, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno richiamare la disciplina generale prevista nella disciplina comune all'art. 1460 del Codice civile, relativa alle eccezioni di inadempimento.

Il nuovo articolo 135-*ter,* secondo lo schema di d.lgs. emanato dal Governo italiano, riproduce quanto contenuto all'art. 14 della direttiva 771, e al relativo *considerando* n. 55, in tema di riparazione o sostituzione del bene. In merito al concetto di *ragionevolezza,* valgono tutti i chiarimenti espressi ai sensi del *considerando* n. 24, pur rilevando che il legislatore italiano ha preferito il termine *congruo* rispetto a *ragionevole,* presente nel

[135] art. 412, Ley de Enjuiciamiento Civil.

testo della direttiva. In relazione al quarto comma, viene chiarito che, in caso di sostituzione del bene, il consumatore non è obbligato a pagare per l'ordinario utilizzo dei beni effettuato anteriormente alla sostituzione.

L'articolo successivo, il 135-*quarter,* si occupa dei c.d. rimedi di secondo livello, a disposizione del consumatore. La norma, in questo senso, attua gli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2019/771, riproducendoli quasi fedelmente, trattandosi di fattispecie regolamentate in regime di "massima armonizzazione". Va precisato che il terzo comma concreta quanto dichiarato dalla direttiva nel *considerando* n. 58, ovvero che il consumatore possa, nel caso di acquisto di beni multipli, e difetto di conformità soltanto in alcuni di essi, risolvere il contratto solo limitatamente alla fornitura dei beni rivelatisi difformi o in relazione a tutti i beni acquistati, pur essendo alcuni conformi, nel caso in cui sia ragionevole presumere la sua perdita di interesse a mantenere nella sua disponibilità i soli beni non affetti da vizi.

L'articolo 135-*quinquies* recepisce il *considerando* n. 62 e l'art. 17 appartenenti alla direttiva europea 771, riguardanti la garanzia convenzionale e sostituisce, con una normativa più dettagliata, il precedente art. 133 del Codice del consumo. Anche in questo caso, come già previsto dal precedente art. 133, si obbliga il venditore alla redazione della dichiarazione di garanzia in lingua italiana.
L'art. 135-*sexies* tratta quanto previsto nell'art. 21 della direttiva, ai due commi, denominato "imperatività delle norme". A riguardo, ciò che rileva è che il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere la formulazione prevista precedentemente nel 134° articolo del Codice del consumo, comma n. 1. A proposito, il precedente art. 134, terzo comma, l'art. 135-*sexies,* terzo comma, riportano analoga formulazione, in quanto si è ritenuto che ciò fosse coerente con la natura di "massima armonizzazione", data la supposizione di nullità per tutte quelle clausole che, prevedendo l'applicabilità di una legislazione di uno Stato terzo, privino il consumatore della protezione assicuratagli dalla disciplina in analisi.
Infine, l'art. 135-*septies* è volto a recepire l'art. 3, sesto comma, e l'art. 4 della direttiva (UE) 771/2019. A questo riguardo viene chiarito che, trattandosi la dir. 771 di una direttiva a natura di "massima armonizzazione", gli Stati membri non possono disciplinare diversamente gli istituti da essa regolati, fatte salve alcune eccezioni,

espressamente indicate e tutto quanto non regolato, che viene espressamente rimesso alle legislazioni interne. In particolare, il primo comma richiama l'applicabilità di alcune norme del Codice civile, in tema di contratti (formazione, validità, efficacia e risoluzione) e di risarcimento del danno. Infine, il secondo comma sancisce la non applicabilità, per tutti gli istituti regolati dal nuovo capo I, di diverse disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore una protezione diversa (superiore o inferiore).

2.3.3 Iter di recepimento

Per quanto riguarda gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 270, il secondo articolo stabilisce che le modifiche al Codice del consumo di cui sopra acquistano efficacia nella legislazione italiana a partire dal 1° gennaio 2022, e devono essere applicate a tutti i contratti di beni di consumo conclusi a decorrere da tale data, mentre il terzo articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si può affermare che lo schema di decreto legislativo in esame, redatto in conformità alla legge delega del 22 aprile 2021, n. 53, è volto ad attuare le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla direttiva 2019/771, adeguando i rapporti tra imprese e consumatori privati a adeguate condizioni di vendita contrattuali. A tal proposito, il legislatore italiano è intervenuto sul Codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sostituendo il capo I del titolo III della parte IV che aveva recepito l'abrogata direttiva 99/44/CE.
Tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero il soggetto responsabile per l'attuazione dello stesso. In aggiunta, è stato divulgato dalle Associazioni dei consumatori e dal CNCU. Il Mise si occuperà, in via generale, del monitoraggio e della valutazione degli effetti derivanti dall'intervento normativo in analisi, non essendo tuttavia previsti meccanismi di revisione specifici, essendo essi già previsti dalla direttiva all'art. 25. In particolare, spetterà alla Commissione l'esercizio valutativo specifico sull'efficacia della direttiva, in base a quanto comunicato dagli Stati membri con riferimento alle misure di attuazione della direttiva stessa. Infine, la Commissione europea condurrà un esame di revisione cinque anni dopo l'entrata in vigore della dir. 2019/771, con l'obiettivo di valutarne l'efficacia.

Da ultimo va sottolineato che l'intervento normativo sopra analizzato non necessita l'adozione di atti attuativi successivi.

In data 14 settembre 2021, la X Commissione della Camera dei deputati ha iniziato l'esame dello schema di decreto n. 270, il quale, al termine della seduta è stato rimandato a successiva analisi[136]. In data 22 settembre 2021, l'esame dello schema di decreto è proseguito e si è concluso con l'approvazione, da parte della Commissione, della proposta del relatore, il quale aveva espresso parere favorevole, introducendo tuttavia un'osservazione, tale per cui invita il Governo ad avvalersi della facoltà concessa, dall'art. 12 della direttiva, agli Stati membri di prevedere, per i consumatori, un obbligo di notifica del difetto entro un periodo di almeno due mesi dalla data di scoperta del vizio di conformità. In conclusione, tale osservazione è stata approvata dalla Commissione, la quale ha invitato il Governo a valutare l'opportunità che tale aspetto continui ad essere regolato come previsto dalla normativa in vigore[137].

In data venerdì 29 ottobre 2021, il Consiglio dei ministri, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, senza però dare seguito all'osservazione relativa all'obbligo di notifica, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della dir. europea 2019/771. Gli effetti del recepimento hanno dunque effetto a decorrere dal primo gennaio 2022[138].

[136] Camera dei deputati 656, *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari,* XVIII Legislatura, Attività produttive, commercio e turismo (X), Comunicato del 14 settembre 2021.

[137] Camera dei deputati 661, *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari,* XVIII Legislatura, Attività produttive, commercio e turismo (X), Comunicato del 22 settembre 2021.

[138] Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee, 29 ottobre 2021.

CAPITOLO III

3.1 Analisi del profilo dei c.d. "notevoli inconvenienti"

3.1.1 Introduzione all'espressione "notevoli inconvenienti"

L'obiettivo del terzo capitolo dell'elaborato è quello di approfondire il profilo relativo al significato dell'espressione "notevoli inconvenienti" in riferimento al consumatore, già ampiamente utilizzato nella disciplina dei contratti di vendita e riproposto recentemente nel testo della direttiva 2019/771.

I c.d. notevoli inconvenienti sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n.765 dell'undici dicembre 1985, relativa all'introduzione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. Tale convenzione, denominata CISG, tratta la disciplina della vendita internazionale solo parzialmente, limitandosi a dettare disposizioni riguardanti la formazione del contratto e diritti ed obblighi previsti per le parti. Dalla parte III della convenzione, intitolata *"Vendita di merci",* deriva l'espressione *"inconvenienti irragionevoli",* che il venditore, a norma dell'art. 48 CISG, deve evitare di arrecare all'acquirente nell'esercizio del proprio diritto alla correzione dell'inadempimento. Va sottolineato che, nella disciplina internazionale, gli inconvenienti c.d. "irragionevoli" sono riferibili ad eventuali iniziative da parte dell'alienante, nel tentativo di ripristino della conformità. Nello specifico, secondo quanto dettato dall'art. 48 CISG, "*il venditore può accantonare, a sue spese, qualsiasi mancanza ai suoi obblighi".* Ciò, tuttavia, non dovrà comportare un ritardo irragionevole o cagionare all'acquirente inconvenienti irragionevoli.

Il più attuale termine "notevoli inconvenienti" viene, invece, introdotto dal legislatore europeo nella direttiva 1999/44/CE, relativa ai contratti di vendita aventi per oggetto beni di consumo, ovvero qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, inclusi i beni usati. L'espressione "notevoli" di cui all'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE, viene utilizzata con riferimento ai c.d. rimedi "primari" ovvero la riparazione e la sostituzione del bene, che il consumatore può chiedere in caso di difetto di conformità. Secondo il legislatore, infatti, "*Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate [...] senza notevoli inconvenienti per il consumatore".* Quindi, nella disciplina consumeristica, gli inconvenienti c.d. "notevoli" costituiscono un metro valutativo dei rimedi di riparazione e sostituzione, e

vanno tenuti in considerazione nel determinare l'eventuale sproporzione di uno specifico rimedio.

Va sottolineato che questa formulazione si discosta, quantomeno dal punto di vista letterale, dal termine "irragionevoli inconvenienti" analizzata in precedenza e presente nel testo dell'art. 48, comma n. 1, CISG. Tuttavia, non implica differenza di significato il fatto che gli inconvenienti vengano definiti "irragionevoli" o "notevoli", in quanto, in entrambi i casi, il legislatore fa riferimento alle turbative che il rimedio offerto dal venditore comporta ai danni dell'acquirente[139].

Ad esempio, tanto i c.d. "notevoli" inconvenienti, previsti nella disciplina della vendita di beni di consumo dalla dir. 99/44/CE e dall'art. 130 dell'attuale Codice del consumo, quanto i c.d. "irragionevoli" inconvenienti, farebbero riferimento all'immissione di rumori o, nel caso di riparazione eseguita presso il domicilio del compratore, all'accumulo di sporcizia.

In definitiva, la normativa della vendita consumeristica di matrice europea individua, nei "notevoli inconvenienti", un parametro che il venditore deve rispettare, nell'adempimento della prestazione di ripristino della conformità del bene[140]. A fronte di questa espressione, la dottrina, nel tentativo di dar corpo alla sua formulazione piuttosto controversa, ha assunto differenti e discordanti orientamenti, circoscrivendo, prima, il concetto del termine inconveniente, per poi accertare in quali casi esso possa essere considerato "notevole".

3.1.2 I diversi orientamenti in riferimento all'espressione "notevoli inconvenienti"

Una prima, più ampia, posizione, riconduce al termine "inconvenienti" tutte le inesattezze e irregolarità, diverse dal ritardo, appurabili nel rimedio per il quale il consumatore ha agito. Nel caso della riparazione, si potrebbe delineare un "inconveniente" per il consumatore qualora, indipendentemente dagli sforzi del venditore per il ripristino della conformità, il difetto gravante sul bene non venisse eliminato, continuando a configurarsi la situazione di non conformità al contratto di vendita. A tal proposito, rileva il dubbio circa quanti "tentativi" di ripristino della conformità del bene siano concessi al

[139] Bellettato S., *La vendita di beni di consumo e il "ripristino della conformità al contratto" del bene difettoso entro un "congruo termine" e senza arrecare "notevoli inconvenienti",* in *Studium Iuris – Attualità e saggi,* 2015, p. 1286.
[140] Bellettato S., *cit.,* p. 1288.

professionista. Va sottolineato che, nonostante il legislatore europeo e quello interno non si siano espressi, evitando di chiarire tale aspetto, siffatto profilo è stato superato in via interpretativa, ritenendo corretto che il venditore possa ripetere tutte le prestazioni ripristinatorie fintanto che non verrà esaurita la congruità del termine di cui all'art. 130 dell'attuale Codice del consumo, comma n. 5, entro cui il professionista stesso deve anche adempiere l'obbligazione di consegna[141].

Nel caso della sostituzione, invece, verrebbero arrecati "inconvenienti" all'acquirente ogni qualvolta il bene sostituito presenti, a sua volta, un difetto di conformità[142].

Al di là di queste considerazioni, è necessariamente da enfatizzare il fatto che il pregiudizio subito dal consumatore dev'essere classificato come "notevole", tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato. Ne deriva che il verificarsi di un "inconveniente" non sarebbe sufficiente ad escludere il corretto adempimento della prestazione da parte del venditore del bene. Sulla base di questa ipotesi, parte della dottrina sottolinea come l'adesione al sopracitato orientamento risulti inadeguata, in quanto, in alcuni casi, una simile configurazione normativa rischierebbe di legittimare una non corretta regolarizzazione della conformità del bene. Infatti, ciò si discosterebbe da quanto dettato dall'art. 130 Codice del consumo, commi n. 7 e n. 10, che, come visto in precedenza, prevede, in caso di inconveniente "lieve", la possibilità, per il consumatore, del solo rimedio della riduzione di prezzo[143].

È proprio a partire da tali obiezioni che si sviluppa un secondo orientamento, sulla base del quale l'espressione "notevoli inconvenienti" viene associata a qualsiasi tipo di pregiudizio, diverso dalla preesistente difformità del bene, collegabile alla lesione di interessi personali o patrimoniali del consumatore, in conseguenza dell'attuazione dei rimedi primari da parte del venditore[144]. Ad esempio, stando a questa seconda ipotesi, potrebbero essere classificati come "notevoli inconvenienti" la diminuzione del valore di mercato del bene o la sopravvenuta perdita di interesse del consumatore a ricevere il bene conforme.

---

[141] De Cristofaro G., *cit.,* p. 195.
[142] De Cristofaro G., Zaccaria A., *cit.,* p. 89 ss.
[143] Amadio G., *Commento all'art. 1519-quarter c.c.,* in *Commentario Patti*, 2004, cit. p. 211.
[144] Garofalo L., Rodeghiero A., *Art. 151-Quarter. Commento ai commi 7, 8 e 10,* in *Commentario Garofalo, Mannino, Moscati, Vecchi,* 2003, cit. p. 406-410.

Infine, un terzo orientamento è stato avanzato con l'intento di legittimare il ricorso alle azioni c.d. "edilizie" anche da parte dell'acquirente, oltre che dal venditore per contrasto all'eccessiva onerosità dei rimedi primari richiesti dalla controparte. In questo senso, parte della dottrina ritiene inopportuno limitare la possibilità dell'acquirente di avvalersi della diminuzione del prezzo, o della risoluzione del contratto e, per tale motivo, secondo questo terzo orientamento, la locuzione "notevoli inconvenienti" sembrerebbe adatta a comprendere qualsivoglia conseguenza pregiudizievole patita dall'acquirente per effetto della riparazione o della sostituzione del bene originariamente consegnato, nonché qualsiasi inconveniente, anche non notevole[145].

Nell'indagine finalizzata a comprendere il significato dell'espressione "notevoli inconvenienti" è necessario considerare anche quanto disposto dall'art. 130 dell'attuale Codice del consumo, comma n. 4: *"è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone spese irragionevoli in confronto all'altro"* concentrandosi, in particolare, sulla lettera *c)*, *"tenendo conto [...] dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore".* Ciò significa che tale disposizione preclude al consumatore la possibilità di pretendere uno tra i due rimedi primari nel caso in cui lo stesso risulti, per il venditore, "eccessivamente oneroso" rispetto all'altro, tenendo in considerazione anche l'ipotesi nella quale il rimedio alternativo può essere attuato senza recare "notevoli inconvenienti" all'acquirente.
Si può dunque affermare che, mentre l'art. 130, comma n. 5, inquadra il momento di esecuzione della prestazione ripristinatoria, prescrivendone le modalità di svolgimento, l'art. 130, comma n. 4, lettera *c),* si focalizza sull'esperibilità del rimedio primario richiesto dal consumatore e, conseguentemente, su di una limitazione alla sua facoltà di scelta. Rileva, dunque, che nella valutazione di cui al quarto comma, il rimedio non ha ancora trovato attuazione, e che, quindi, per accertare l'eventuale inconveniente si dovrebbe ragionare *ex ante* sulla capacità del venditore di attuare il rimedio richiesto senza ledere i diritti e gli interessi legati alla sfera personale, domestica e patrimoniale del consumatore[146]. Ne consegue che, nell'art. 130, comma n. 4, saranno classificate come "inconveniente" tutte le irregolarità o inesattezze di qualsiasi specie, prevedibili con un certo grado di certezza, diverse dalla persistenza del difetto e non riguardante il tempo di

[145] Bocchini F., *La vendita di cose mobili,* in *Commentario Schlesinger,* Giuffrè, 2004, p. 439.
[146] Corso E., *Della vendita dei beni di consumo: art. 1519-bis – 1519-nonies,* Zanichelli, 2005, p. 114.

esecuzione dei rimedi[147]. Al contrario, la valutazione di cui al comma n. 5 attiene al concreto momento esecutivo del rimedio richiesto dal consumatore, quindi, la verifica dell'inconveniente dovrà essere necessariamente svolta *ex post* o, al più, in corso d'esecuzione. In questo caso, nel concetto di "inconveniente", oltre ai fattori già riferiti al comma n. 4, si aggiunge la persistente difformità del bene a seguito del tentativo di ripristino da parte del professionista[148].

Per quanto riguarda, poi, l'individuazione della soglia di rilevanza di un "inconveniente" si rimanda ai paragrafi successivi, i quali porranno attenzione sulla giurisprudenza europea. Nonostante ciò, a partire dalle sopracitate diverse casistiche, sembra possibile il loro raggruppamento in un'unica accezione di "notevoli inconvenienti", comprensiva di tutti gli "incomodi, disagi, difficoltà non insignificanti alle quali la riparazione o la sostituzione potrebbero verosimilmente esporre l'acquirente"[149].

3.1.3 L'espressione "notevoli inconvenienti" nella disciplina consumeristica

Rileva che l'impianto dell'espressione "notevoli inconvenienti" è stato ripreso anche dalla più recente dir. UE 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita, la quale è stata analizzata nel precedente capitolo. Essa, come dinanzi approfondito, disciplina tutte le vendite di beni di consumo, indipendentemente dal fatto che queste siano avvenute fisicamente, online o tramite la procedura della vendita a distanza. In proposito, le modalità a disposizione del professionista per il ripristino della conformità del bene, previste all'art. 14 dir. 2019/771, non presentano novità decisive. In questo senso, ancora una volta, l'esecuzione dei rimedi non dovrà arrecare "notevoli inconvenienti" all'acquirente, tenendo conto della natura del bene, e dello scopo per il quale è stato concluso l'acquisto. In più, con quanto dettato all'art. 13, comma n. 4, lettera *b),* il legislatore europeo ha previsto, per il consumatore, il diritto alla risoluzione del contratto, o alla riduzione del prezzo, qualora si dovesse manifestare un difetto di conformità, nonostante il tentativo di ripristino del professionista. Ecco che, in via interpretativa, si possono attribuire, al divieto di arrecare "notevoli inconvenienti", un senso logico ed un significato uniforme. Si ritiene, infatti, che il suddetto divieto nasconda,

---

[147] Garofalo L., *Commento all'art. 1519-quarter,* in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo: artt. 1519-bis – 1519-nonies c.c. e art. 2 d. legisl. 2 febbraio 2002, n. 24,* 2003, p. 406 ss.
[148] Campione R., *La sostituzione del bene nella vendita,* Giappichelli, 2014, p. 189 ss.
[149] Campione R., cit., p. 190.

in realtà, l'intenzione del legislatore di garantire un bilanciamento tra gli interessi delle parti, mirato al mantenimento dell'esistenza del contratto[150]. In particolare, la soglia della "notevolezza" sta a specificare il dovere dell'acquirente di sopportare alcuni disagi necessari per il ripristino della conformità del bene, fintantoché questi non ledano eccessivamente i suoi interessi. D'altra parte, è previsto, per il professionista, l'onere di cautela nei confronti dell'acquirente e dei suoi interessi personali, domestici e patrimoniali.

Infine, va evidenziato che, stando all'art. 130, comma n. 5, attuale Codice del consumo, sia il concetto di "congruità del termine", che la nozione di "notevoli inconvenienti", vanno valutati tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale l'acquirente ha comprato. In particolare, la c.d. "natura del bene" si riferisce alle utilità oggettivamente ricavabili dal bene in sé considerato, mentre lo "scopo" dell'acquisto riguarderebbe gli specifici vantaggi che il consumatore intende trarre dall'oggetto acquistato. Inoltre, si ritiene che la genericità dell'espressione "notevoli inconvenienti" attribuisca alla normativa una certa elasticità, necessaria affinché le valutazioni avvengano con riguardo alle situazioni rinvenibili nella concreta realtà. Tuttavia, il rischio di utilizzare un'espressione troppo generica è quello di poter accrescere una giurisprudenza di tipo equitativo[151].

3.2 Il profilo dei c.d. "notevoli inconvenienti" nella giurisprudenza europea

3.2.1 Sentenza 16 giugno 2011, n. 65

Per indagare ulteriormente sulla nozione di "notevoli inconvenienti" è senza dubbio necessario analizzare la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, chiamata, quest'ultima, a chiarire i criteri interpretativi della locuzione. Difatti, alla luce della volontà del legislatore di garantire ai consumatori una protezione di livello elevato, rileva che l'espressione non può essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, quanto piuttosto,

[150] Perfetti G., *Il divieto di arrecare "notevoli inconvenienti" al consumatore in sede di ripristino della conformità al contratto del bene di consumo difettoso,* in *Studium Iuris – Attualità e saggi,* 2020, p. 434.
[151] Calvo R., *Vendita e responsabilità per vizi materiali. Dai fondamenti storico-comparativi alla disciplina codicistica sulle garanzie,* Edizioni scientifiche Napoli, 2007, p. 275.

di un'interpretazione estensiva, in modo da ampliare così il significato dei due termini costituenti la formula dei c.d. "notevoli inconvenienti".
A tal proposito, verranno approfondite due sentenze della Corte di giustizia UE relative, entrambe, alla direttiva europea 99/44/CE. Le sentenze 16/06/2011, n. 65, e 23/05/2019, n. 52, saranno dunque analizzate per ricostruire la casistica nella quale, secondo la Corte, si sono classificati o si sarebbero potuti classificare i c.d. "notevoli inconvenienti" per il consumatore.

La sentenza della Corte di giustizia UE sez. I – 16/06/2011, n. 65, comprende i procedimenti riuniti C-65/09 e C-87/09, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3, commi n. 2 e n. 3, terzo trattino, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
Ai fini dell'approfondimento dell'espressione "notevoli inconvenienti" la causa che più rileva analizzare è senz'altro la n. C-87/09, relativa ad una controversia insorta tra la sig.ra Putz e la Medianess Electronics GmbH per il rimborso del prezzo di vendita di una lavastoviglie difettosa, a fronte della sua restituzione.
La sentenza della Corte si apre, come consuetudine, con i riferimenti alle normative europea e nazionale. Innanzitutto, viene ripreso il *considerando* n. 1 della direttiva 99/44/CE il quale specifica che la Comunità ambisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. Vengono poi citati il nono, il decimo, e l'undicesimo *considerando* della direttiva, i quali trattano, rispettivamente, la responsabilità del venditore in merito alla conformità del bene al contratto e il diritto di regresso del venditore, il diritto di ripristino gratuito della conformità per il consumatore, e, in particolare, la sproporzione dei rimedi primari di sostituzione e riparazione offerti all'acquirente. Il *considerando* n. 11, nello specifico, sostiene che il consumatore può, in primo luogo, richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del bene non conforme, salvo impossibilità o sproporzione di tali rimedi. In merito, lo stesso *considerando* dichiara un rimedio "sproporzionato" se impone costi irragionevoli rispetto all'altro, e dichiara "irragionevoli" i costi di un rimedio nel caso siano notevolmente più elevati di quelli dell'altro rimedio.
È ripreso, poi, il primo articolo della dir., comprensivo del campo di azione e delle definizioni, tra le quali, in particolare quella di "riparazione". In seguito, la Corte accenna

al secondo articolo della direttiva 99/44/CE, il quale stabilisce l'obbligo del professionista di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, e definisce poi il concetto di "conformità" del bene al contratto. Viene poi menzionato l'articolo chiave della sentenza, quello sul quale la Corte sarà chiamata ad esprimersi, ovvero il terzo articolo della direttiva sopracitata. In merito si segnala il diritto del consumatore a richiedere, in prima battuta, il ripristino della conformità tramite riparazione o sostituzione. Entrambe le soluzioni, secondo l'art. 3, dovrebbero essere esperite senza spese, salvo impossibilità o sproporzione per il professionista. Viene poi chiarito il concetto di rimedio sproporzionato, definito come la soluzione che impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto del valore ipotetico del bene se non fosse affetto da vizio, dell'entità del difetto e "dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore". L'espressione oggetto di studio viene ancora ripresa nell'art. 3, comma n. 3, il quale sottolinea che riparazione e sostituzione devono essere effettuate senza che queste arrechino "notevoli inconvenienti" al consumatore. Infine, il comma n. 5 elenca le situazioni al ricorrere delle quali il consumatore può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto; tra queste figura l'ipotesi nella quale il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Gli altri articoli della direttiva 99/44/CE che vengono citati nella sentenza della Corte di giustizia sono il quarto, relativo al diritto di regresso del venditore, il quinto, intitolato "Termini", e il settimo, concernente il carattere imperativo delle disposizioni.
Successivamente, la Corte di giustizia allude al diritto nazionale tedesco, in particolare al Codice civile, il "*Bürgerliches Gesetzbuch*". L'art. 437 del BGB stabilisce che, se il bene è affetto da vizi, l'acquirente può pretendere l'adempimento successivo, ovvero richiedere, a sua scelta, l'eliminazione del vizio o la consegna di un bene esente da vizi.
Ma ciò che più rileva ai fini della sentenza, è quanto disposto dall'art. 439 del BGB, ovvero la facoltà del venditore di rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto qualora esso dovesse necessariamente comportare costi sproporzionati.

La sentenza in analisi prosegue poi con la descrizione delle cause principali e delle questioni pregiudiziali. La causa C-87/09 riguarda il contratto stipulato via internet tra la sig.ra Putz e la Medianess Electronics, avente ad oggetto una lavastoviglie nuova, venduta ad un prezzo di € 367,00, spese di consegna escluse. In seguito all'installazione presso il

domicilio della signora Putz, l'apparecchio è risultato difettoso e impossibile da riparare; le parti hanno così concordato di sostituire la lavastoviglie non funzionante. In merito, la signora Putz, insieme alla consegna di una nuova lavastoviglie, ha preteso anche l'installazione della stessa e la rimozione del precedente apparecchio non funzionante o, in alternativa, il pagamento delle spese di rimozione e reinstallazione. Tuttavia, tali pretese sono state rifiutate dall'azienda e, di conseguenza, l'acquirente, ha deciso di risolvere il contratto di vendita e di citare in giudizio la Medianess Electronics per ottenere il rimborso del prezzo della lavastoviglie a fronte della restituzione della stessa.

A questo proposito, secondo quanto accertato dall'Amtsgericht Schorndorf, il diritto tedesco non prevede in nessun caso che il venditore incolpevole debba farsi carico della rimozione del bene viziato e dell'installazione del bene sostitutivo. Tuttavia, lo stesso tribunale tedesco rileva che tale obbligo potrebbe scaturire da quanto disposto dalla dir. 99/44/CE, in quanto lo scopo della stessa è quello di garantire un'elevata protezione per i consumatori. In merito, l'art. 3, comma n. 3, specifica che le sostituzioni devono essere effettuate senza notevoli inconvenienti per il consumatore. A tal proposito, rileva che per il giudice del rinvio la c.d. "conformità al contratto" non solo riguarda la consegna di un bene esente da vizi, ma esclude anche che il bene difettato permanga presso il domicilio del consumatore, facendo così intuire che debba essere proprio il venditore ad occuparsi della rimozione di tale oggetto. Infatti, secondo l'Amtsgericht Schorndorf, la situazione in questione potrebbe rappresentare, per il consumatore, un notevole inconveniente.
Pertanto, dopo la sospensione del procedimento, il tribunale tedesco presenta alla Corte di giustizia UE le due differenti questioni riportate di seguito.

In primo luogo, l'Amtsgericht Schorndorf rimanda alla Corte le disposizioni di cui all'art. 3, commi n. 2 e n. 3, della direttiva 99/44/CE, chiedendo se queste debbano essere interpretate nel senso che ostacolano una normativa nazionale, la quale stabilisce che il professionista, in caso di ripristino della conformità mediante sostituzione, non è tenuto a sostenere i costi di installazione del bene sostitutivo se inizialmente, secondo accordi contrattuali, l'installazione non era dovuta. La seconda questione rimessa alla Corte di Giustizia da parte del tribunale tedesco riguarda l'interpretazione delle stesse disposizioni sopracitate. In questo caso, il giudice interno si chiede se, secondo quanto disposto, in caso di ripristino della conformità mediante sostituzione, il venditore debba,

o meno, sostenere le spese di rimozione del bene dal luogo in cui il consumatore lo ha installato, tenendo conto dell'uso previsto e della natura dello stesso.
In altre parole, nel caso in cui il ripristino della conformità di un bene precedentemente installato dal consumatore avvenga tramite sostituzione, il giudice del rinvio si chiede se il venditore sia tenuto comunque a sostenere le spese di rimozione ed installazione, nonostante il contratto non prevedesse alcun obbligo, per il professionista stesso, relativo all'installazione del bene di consumo acquistato in origine.
In merito a questa problematica, il governo tedesco, belga e austriaco sostengono che l'espressione "sostituzione" si riferisca esclusivamente alla consegna di un bene conforme al contratto e che, di conseguenza, da quanto disposto dall'art. 3, comma n. 2, dir. 99/44/CE, non derivi, per il professionista, alcun obbligo non previsto in via contrattuale. Sempre secondo questa interpretazione, nemmeno quanto disposto dall'art. 3, comma n. 3, darebbe origine agli obblighi di rimozione ed installazione di cui sopra, in quanto le espressioni "senza spese" e "senza notevoli inconvenienti" si riferirebbero alla sola consegna dell'oggetto sostitutivo. Ne deriva che, secondo questo primo orientamento, dalla direttiva 99/44/CE non scaturiscono, per il venditore, gli obblighi di sostenere le spese relative alla rimozione del bene difettoso dal luogo in cui è stato installato, e di installazione del bene sostitutivo.
A fronte di ciò, i governi spagnolo e polacco, come pure la Commissione europea, sostengono che la questione va affrontata nella maniera opposta. I governi spagnolo e polacco, infatti, ritengono che lo scopo della dir. 99/44/CE, perseguito dagli artt. 2 e 3, sia quello di assicurare che l'acquirente non sostenga alcun costo, o subisca alcun danno, per l'attuazione dei rimedi primari di riparazione e sostituzione del bene non conforme. Pertanto, secondo questo orientamento, il venditore deve sostenere tutte le spese connesse alla sostituzione del bene difettoso, comprese quelle relative alla rimozione del bene stesso e all'installazione di quello surrogatorio. Tuttavia, ciò che più rileva, è ovviamente quanto stabilito dalla Commissione europea. L'organo di governo europeo ritiene che l'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE vada interpretato nel senso che i rimedi di sostituzione e riparazione si riferiscano al bene "nella situazione in cui si trova quando si manifesta il difetto di conformità". Pertanto, secondo la Commissione, il rimedio sostitutivo deve essere eseguito, dal professionista, in modo tale che il bene sia posto nella stessa situazione in cui si trovava al manifestarsi del difetto. In aggiunta, ciò che importa maggiormente è che secondo la Commissione l'ipotesi nella quale il consumatore debba

trattenere il bene difettato, in mancanza di una sua rimozione, e non possa utilizzare il bene surrogatorio in quanto non installato, potrebbe delineare il verificarsi di un "notevole inconveniente" per il consumatore.

Di seguito, le considerazioni della Corte di giustizia europea in merito alla questione di cui sopra. Innanzitutto, la Corte rileva come il legislatore comunitario, tra le garanzie offerte al consumatore tramite la dir. 99/44/CE, abbia inteso anche la gratuità di ciascun rimedio rivolto al ripristino della conformità del bene da parte del venditore[152]. Secondo l'istituzione europea, inoltre, l'inesatta interpretazione dell'art. 3 della direttiva, come se questa non obbligasse il venditore a farsi carico della rimozione del bene difettato e della successiva installazione dell'oggetto sostitutivo, cagionerebbe, all'acquirente, oneri finanziari supplementari, di cui lo stesso non avrebbe dovuto farsi carico qualora il professionista avesse lui consegnato un bene conforme al contratto. Tuttavia, come figura dal testo della direttiva 99/44/CE, le spese di rimozione e di installazione non figurano tra quelle elencate dall'art. 3, comma n. 4. Va altresì sottolineato che, secondo la Corte, l'utilizzo dell'espressione "in particolar modo" mira a rendere l'elenco di carattere esemplificativo e non tassativo.
In secondo luogo, la Corte riprende il testo dell'art. 3, comma n. 3 della direttiva, il quale dispone che i rimedi devono essere esperiti senza spese per il consumatore, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti. In tal senso, la Corte UE esclude, senza dubbio, che la questione possa essere risolta seguendo l'orientamento restrittivo proposto dai governi di Germania, Belgio e Austria. Ciò significa che, secondo la Corte, la mancata rimozione del bene non conforme, e la mancata installazione del bene sostitutivo da parte del venditore, consistono in situazioni idonee ad arrecare un c.d. "notevole inconveniente" per il consumatore.
Un'altra considerazione della Corte di giustizia UE riguarda l'eventuale colpevolezza di venditore e consumatore. A tal proposito sottolinea che, qualora dovesse verificarsi una situazione di non colpevolezza per entrambe le parti coinvolte nel negozio contrattuale, allora sarebbe senza dubbio legittimo che le spese relative alla rimozione del bene non conforme e all'installazione di quello sostitutivo venissero sostenute dal venditore. Questo perché, anche nell'ipotesi in cui il difetto del bene non fosse imputabile alla colpa

[152] Corte Giust., 17 aprile 2008, causa C-404/06, p. 2685.

del venditore, la consegna al consumatore di un bene non conforme rimane un adempimento non corretto dell'obbligo assunto dal professionista in base all'accordo contrattuale. D'altra parte, invece, il consumatore non può ritenersi colpevole dell'installazione del bene difettoso, in quanto la Corte ritiene che le sue azioni siano state eseguite in buona fede. Inoltre, va sottolineato che l'acquirente, versando il prezzo di vendita, ha ottemperato correttamente al suo obbligo contrattuale.
Oltre a ciò, la Corte rammenta che gli interessi del venditore sono comunque tutelati, sia dalla possibilità datagli dall'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE di rifiutare l'esecuzione di un rimedio nel caso in cui questo si riveli sproporzionato, sia da quanto dettato dall'art. 4, dir., in merito al diritto di azione di regresso nei confronti dei soggetti responsabili nella catena contrattuale.

Per questi motivi, la Prima Sezione della Corte di giustizia UE dichiara innanzitutto che, secondo l'art. 3, commi n. 2 e n. 3 della dir. 99/44/CE, qualora un bene di consumo non conforme, installato in buona fede dal consumatore prima della comparsa del difetto, sia reso conforme tramite sostituzione, il venditore è tenuto a procedere alla rimozione di tale bene dal luogo di installazione e ad installare il bene sostitutivo, nonché a sostenere le relative spese. Tale obbligo, per il professionista, sussiste indipendentemente dal fatto che egli fosse tenuto o meno all'installazione del bene.

A seguire, la Corte procede con delle successive considerazioni, relative alla facoltà, per il venditore, di rifiutare di farsi carico di spese sproporzionate per la rimozione del bene non conforme e per l'installazione di quello surrogatorio. Questo perché, nelle questioni rimesse alla Corte dal giudice tedesco, viene anche richiesto se l'art. 3, comma n. 3 della direttiva osti il fatto che il professionista possa rinunciare, secondo il diritto nazionale, ad eseguire la sostituzione del bene non conforme, in quanto questa comporti spese sproporzionate.
Per i governi tedesco ed austriaco la questione andrebbe risolta negativamente: nel caso in cui esista un unico rimedio, la direttiva europea 99/44/CE non può imporre al professionista l'esborso di spese irragionevoli, in quanto il testo dell'art. 3, comma n. 3, non fornisce alcuna indicazione in merito. Dell'opinione contraria sono gli organi governativi di Belgio, Spagna e Polonia e la Commissione europea. Essi, infatti, sostengono che il testo ad oggetto del dibattito (art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE) faccia riferimento

alla sola c.d. "sproporzione relativa" e non a quella assoluta, tesi che, in aggiunta, viene confermata non solo dall'art. 3, comma n. 3, secondo periodo, il quale afferma che un rimedio è sproporzionato se impone spese irragionevoli "*in confronto all'altro rimedio*", ma anche dal *considerando* n. 11 della direttiva.
A tal proposito va sottolineato che se il criterio guida fosse quello della sproporzione assoluta, il professionista potrebbe così negare al consumatore anche l'esecuzione dell'unico rimedio primario a disposizione, consentendo così l'applicazione dei soli rimedi sussidiari di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
Alla luce di ciò, la Corte afferma che l'intenzione del legislatore UE, attraverso la dir. 99/44/CE, è quella di consentire al venditore il diritto di rifiutare l'esecuzione del rimedio primario richiesto dal consumatore unicamente in caso di impossibilità o sproporzione relativa. Pertanto, nell'ipotesi in cui, per il ripristino della conformità del bene, sia esperibile un unico rimedio, il professionista non potrà rifiutarsi di eseguirlo. Tale scelta vuole privilegiare l'esecuzione del contratto tramite i rimedi primari, piuttosto che privilegiare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

La Corte, tuttavia, aggiunge un'ulteriore considerazione al fine di riconoscere gli interessi finanziari del venditore: possono verificarsi dei casi estremi, in cui l'unico rimedio a disposizione dell'acquirente determini, per il venditore, spese irragionevoli rispetto all'interesse del consumatore stesso. In questi casi, secondo la Corte, potrebbe verificarsi una situazione di c.d. "impossibilità" ai sensi dell'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE. In proposito, la Corte sottolinea che, con riferimento all'ipotesi in cui la sostituzione, quale unico rimedio a disposizione, comporti costi sproporzionati, l'art. 3, comma n. 3, non impedisce che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione e di installazione venga, eventualmente, ridotto ad un importo proporzionato. Secondo la Corte, per determinare la proporzione dell'importo da rimborsare al consumatore, il giudice nazionale dovrà tener conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell'entità del difetto di conformità. Cionondimeno, secondo la Corte, nell'ipotesi di una riduzione del rimborso delle spese al consumatore, deve considerarsi legittima l'eventuale richiesta di una riduzione di prezzo o di una risoluzione del contratto da parte dell'acquirente stesso, in quanto, per lo stesso il sostenimento anche di una sola parte di tali spese potrebbe configurarsi come un "notevole inconveniente".

Per questi motivi, la Prima Sezione della Corte di giustizia UE dichiara che l'art. 3, comma n. 3 deve essere interpretato nel senso che impedisce alla normativa nazionale di attribuire al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione del bene non conforme in quanto essa gli impone, come unico rimedio possibile, costi sproporzionati. Tuttavia, detta disposizione non osta al fatto che il diritto del consumatore, al rimborso delle spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, venga in tal caso limitato ad un importo proporzionato.

3.2.2 Sentenza 23 maggio 2019, n. 52

Anche in questo caso, come nel caso della sentenza analizzata in precedenza, l'obiettivo è quello di ripercorrere la casistica delineata dalla giurisprudenza europea, nel tentativo di individuare un profilo definitorio dell'espressione "notevoli inconvenienti".

La sentenza della Corte di giustizia UE sez. I – 23/05/2019, n. 52, riguarda la causa C-52/18 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale mossa dall'Amtsgericht Norderstedt tedesco in merito al procedimento tra Christian Fülla e la Toolport GmbH, società tedesca. La controversia tra le parti concerne una domanda di risoluzione del contratto e la conseguente domanda di rimborso del prezzo da parte del consumatore, relativi alla compravendita di una tenda.

Come nel caso precedente, sono i riferimenti normativi ad aprire la sentenza n. 52. La Corte di giustizia europea fa prima riferimento ad alcuni *considerando* della dir. 99/44/CE e poi ad alcuni articoli della stessa. Ad esempio, viene menzionato il *considerando* n. 1, il quale specifica che lo scopo della direttiva è quello di garantire un livello elevato di protezione ai consumatori, ma anche il n. 10, relativo ai diritti del consumatore, così come il n. 11, attinente ai concetti di sproporzione o impossibilità dei rimedi. Vengono inoltre citati l'art. 1, "Campo di azione e definizioni", l'art. 2, inerente al concetto di "conformità al contratto", l'art. 3 riguardante i diritti del consumatore e, infine, l'art. 8, intitolato "Diritto nazionale e protezione minima".
Anche il diritto nazionale è richiamato nel testo della sentenza; la Corte, in merito, fa riferimento agli artt. 269 "Luogo della prestazione" e 439 "Adempimento successivo" del BGB, il Codice civile tedesco.

Di seguito si riportano il procedimento principale e le questioni pregiudiziali. L'8 giugno 2015 il Sig. Fülla acquista telefonicamente una tenda dalla società tedesca Toolport. In seguito alla consegna del bene, avvenuta presso il domicilio del Sig. Fülla, lo stesso contesta un difetto di conformità, chiedendone il ripristino alla controparte presso il luogo di avvenuta consegna. Difatti, l'acquirente non spedisce la tenda all'azienda Toolport, la quale, non solo non manifesta al Sig. Fülla la necessità che il bene venga trasportato presso la sua sede d'attività, evitando di offrirsi di anticipare le spese di trasporto ma, in più, ritenendoli infondati, respinge i reclami del consumatore relativi al difetto di conformità del bene. In merito al luogo del ripristino della conformità del bene, va sottolineato che tra le parti non intercorre alcuna discussione, e che da accordi contrattuali nulla è a riguardo disposto. Stando così le cose, il Sig. Fülla, decide di optare per la risoluzione del contratto e richiede la restituzione della somma versata all'azienda, in cambio della riconsegna della merce da lui acquistata. La Toolport non ottempera e il consumatore procede così facendo ricorso presso il Tribunale circoscrizionale di Norderstedt, Germania.

In primo luogo, durante il procedimento, l'azienda dichiara, per la prima volta, che il luogo per il ripristino della conformità del bene difettato è la sua sede di attività. Come vedremo, la determinazione del luogo preposto al ripristino della conformità del bene è essenziale per la determinazione delle sorti della causa, ovvero per capire se il Sig. Fülla abbia concesso all'azienda l'opportunità di ripristinare la tenda tramite uno dei rimedi primari o se abbia offerto al venditore un "periodo ragionevole" entro il quale procedere con le operazioni di ripristino.

A questo proposito il giudice tedesco richiama l'art. 269 del BGB, secondo il quale, in mancanza di accordi contrattuali tra le parti, e qualora fosse impossibile ricavare elementi rilevanti dalle circostanze del caso concreto, il luogo per il ripristino della conformità dev'essere individuato presso il domicilio o la sede di attività del professionista. In questo senso, sarebbe responsabilità del consumatore mettere il bene non conforme a disposizione del venditore presso la sede di quest'ultimo.

In tali circostanze il giudice del rinvio esprime, tuttavia, dubbi circa l'interpretazione di suddetta norma e riguardo la sua conformità con la direttiva 99/44/CE. Infatti, tenendo conto delle caratteristiche del bene in esame, l'organizzazione del trasporto presso la sede del professionista potrebbe delineare, per il consumatore, il verificarsi di "notevoli

inconvenienti", ai sensi dell'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE. A questo riguardo, il giudice del rinvio sostiene che il luogo in cui si trova il bene in parola, in questo caso il domicilio del Sig. Fülla, sarebbe idoneo a garantire una più ampia tutela al consumatore.
Un'altra questione rimessa alla Corte dal giudice del rinvio riguarda il principio di gratuità del ripristino della conformità di un bene, previsto dall'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE. Suddetto giudice si chiede dunque se, secondo il principio di gratuità di cui sopra, il consumatore ha diritto a richiedere al venditore di anticipargli le spese di trasporto del bene fino al luogo in cui avverranno riparazione o sostituzione volte al ripristino della situazione di conformità.

Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali, si analizzano di seguito le questioni riportate dal giudice interno alla Corte, e le relative dichiarazioni in risposta dell'organo giurisdizionale.
Le prime tre questioni possono essere raggruppate e riguardano, sostanzialmente, l'interpretazione dell'art. 3, comma n. 3, della dir. 99/44/CE. Nello specifico viene richiesto alla Corte se, secondo quanto disposto, il luogo in cui il consumatore deve mettere a disposizione del professionista un prodotto acquistato a distanza, perché ne sia ripristinata la conformità, è sempre il luogo in cui si trova tale bene o, in caso contrario, sempre il luogo in cui si trova il domicilio o l'attività del venditore o, in caso di risposta negativa, quali principi possono essere tratti dalla disposizione di cui sopra al fine della determinazione del luogo in questione.
La Corte, in via preliminare, sostiene che tale disposizione (art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE), nonostante non specifichi il luogo oggetto della questione, pone alcune condizioni volte a disciplinare il ripristino della conformità del bene. In merito, il venditore dovrebbe esperire riparazioni e sostituzioni senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, al fine di garantire una tutela effettiva all'acquirente.
Pertanto, il luogo in cui il bene non conforme va messo a disposizione al venditore deve garantire che il ripristino della conformità rispetti il sopracitato triplice requisito.

Innanzitutto, rileva come, con l'espressione "senza spese", il legislatore europeo voglia escludere qualsiasi pretesa economica da parte del venditore nei confronti del consumatore nell'esecuzione dell'operazione di ripristino alla conformità del bene.

Questo perché la direttiva, tra le altre cose, vuole evitare che sull'acquirente gravino oneri finanziari, i quali potrebbero dissuaderlo dalla volontà di far valere i suoi diritti[153]. In questo senso va sottolineato che il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza per il ripristino della sua conformità non deve in alcun modo condizionare il suo diritto ad ottenere detta conformità senza sostenere alcuna spesa di carattere finanziario. A tal proposito, se è vero che il venditore può, per sproporzione o impossibilità, rifiutarsi di sostituire o riparare il bene, è anche certo che tra i criteri di valutazione di impossibilità o sproporzione, previsti all'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE, figurano il valore ipotetico del bene senza difetto di conformità, l'entità del difetto stesso e la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza recare notevoli inconvenienti al consumatore. Tuttavia, questi criteri si applicano indipendentemente dal luogo in cui l'acquirente è tenuto a porre il bene acquistato a distanza per il ripristino della sua conformità.

In secondo luogo, la conformità del bene va obbligatoriamente ripristinata, dal professionista, "entro un lasso di tempo ragionevole". Chiaramente, la rapidità di tale operazione potrebbe variare a seconda del luogo preposto alle operazioni di ripristino, dove il consumatore deve mettere a disposizione l'oggetto su cui grava il difetto di conformità. Per il professionista, infatti, potrebbe essere necessario un lasso di tempo significativo per organizzare l'ispezione del bene, qualora questo si dovesse trovare ad una distanza considerevole dalla sede delle attività. In questo senso, il luogo ove il consumatore dovrebbe mettere a disposizione del venditore il bene, per far si che ne venga ripristinata la conformità, sarà determinato a seconda delle distanze e dell'organizzazione del sistema post-vendita o di assistenza del venditore.

Infine, secondo l'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE, il ripristino della conformità dev'essere effettuato senza che al consumatore siano arrecati "notevoli inconvenienti", tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale esso è stato acquistato dal consumatore. In merito, la Corte intende che, in alcuni casi, tenendo conto sia della natura che dello scopo d'acquisto del bene, la spedizione di quest'ultimo verso la sede di attività del venditore potrebbe rappresentare, per il consumatore, un "notevole inconveniente".

[153] Corte Giust., 17 aprile 2008, causa C-404/06, p. 2685.

Ad esempio, ciò si potrebbe verificare qualora l'oggetto dovesse avere un peso elevato, una fragilità particolare o un volume notevole e, di conseguenza, dovesse richiedere degli sforzi complessi per la sua spedizione. Ovviamente, in altri casi, si può presumere che suddetta spedizione verso la sede del professionista non implichi, per il consumatore, il sostenimento dei c.d. "notevoli inconvenienti". Pertanto, secondo la Corte, il luogo in questione, ovvero quello dove il consumatore è tenuto a depositare il bene affinché ne venga ripristinata la conformità da parte del professionista, dipende dalle circostanze specifiche del caso concreto.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di giustizia UE dichiara che l'art. 3, comma n. 3, della direttiva europea 99/44/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità. In siffatto luogo, il ripristino deve avvenire senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto di natura e scopo d'acquisto del bene. Rileva anche che, secondo la Corte, gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare norme specifiche per garantire una maggior tutela all'acquirente. La notazione finale della Corte sulle sopracitate prime tre questioni merita anche di essere citata perché chiarisce che, qualunque sia il contenuto della normativa nazionale, il giudice dovrà interpretarla alla luce dei tre criteri: gratuità, durata ragionevole dei rimedi e assenza di notevoli inconvenienti, modificando, se necessario, anche la precedente interpretazione della normativa offerta dalla giurisprudenza.

La quarta questione rimessa alla Corte da parte del giudice del rinvio riguarda l'art. 3, commi dal n. 2 al n. 4 della dir. 99/44/CE. In questo caso, viene richiesto se tale disposizione includa, nel diritto del consumatore al ripristino della conformità "senza spese", l'obbligo, da parte del venditore, di anticipare le spese di trasporto del bene verso la propria sede di attività, qualora questo fosse necessario ai fini del ripristino in questione. La corte, a proposito, ricorda che la direttiva, pur perseguendo la tutela del consumatore, mira al raggiungimento di un equilibrio tra gli interessi delle parti. Inoltre, viene sottolineato che, qualora il professionista fosse obbligato ad anticipare le spese di spedizione verso la sua sede di attività di un bene acquistato a distanza, potrebbe

incrementarsi il tempo necessario per il ripristino della conformità del suddetto oggetto e, in più, tale obbligo potrebbe significare un onere eccessivo a carico del venditore stesso. Pertanto, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 3, commi dal n. 2 al n. 4, dir. 99/44/CE, non prevede che la gratuità del ripristino della conformità di un bene includa, per il venditore, l'obbligo di anticipare sistematicamente le spese di trasporto di tale bene presso la propria sede. Infatti, secondo la Corte, tale principio prevede unicamente che il professionista rimborsi al consumatore suddetti costi, senza che questi debbano essergli anticipati. Eccezione viene fatta nei casi in cui, per il consumatore, il fatto di dover anticipare suddette spese di spedizione rappresenti un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti. In merito, giudizio e verifica di tale circostanza spettano, secondo la Corte, al giudice interno nazionale.

Infine, attraverso le questioni quinta e la sesta il giudice tedesco si rivolge alla Corte chiedendo se l'art. 3, commi n. 3 e n. 5 della dir. 99/44/CE, deve essere interpretato nel senso che permette al consumatore, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui il consumatore ha informato il venditore della non conformità del bene senza tuttavia metterlo a disposizione del professionista nella sede di quest'ultimo, di ottenere il diritto alla risoluzione del contratto per mancato ripristino della conformità, entro un lasso di tempo ragionevole. In merito, la Corte sottolinea che l'art. in questione stabilisce una precisa sequenza secondo cui il venditore deve esperire i rimedi. Difatti, salvo che il difetto di conformità del bene sia minore, l'articolo in analisi specifica che il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto soltanto quando non dispone del diritto di riparazione o sostituzione, quando il venditore non ha esperito uno dei due rimedi entro un lasso di tempo ragionevole, o senza arrecare i c.d. "notevoli inconvenienti" al consumatore stesso.
In secondo luogo, la Corte ricorda che la dir. 99/44/CE, nello specifico l'art. 3, commi n. 3 e n. 5, mira al soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti coinvolte nel negozio contrattuale. A tal riguardo, suddetta direttiva privilegia, in caso di difetto di conformità del bene, l'esecuzione dei c.d. "rimedi primari" di sostituzione o riparazione, piuttosto che la risoluzione del contratto. Perché ciò si verifichi, quanto disciplinato dalla direttiva stabilisce obblighi da rispettare, sia per il venditore che per il consumatore. Quest'ultimo, per ottenere il ripristino della conformità del bene, dovrebbe concedere al professionista

la possibilità di rimediare al difetto, informandolo in merito alla problematica e al relativo rimedio prescelto, e mettendo a sua disposizione il bene in questione.
D'altra parte, il venditore deve garantire il ripristino della conformità, mediante rimedi primari, senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza arrecare al consumatore notevoli inconvenienti. A tal proposito, come visto in precedenza, nel caso in cui il venditore non dovesse ottemperare i suoi obblighi, l'acquirente disporrebbe del diritto alla risoluzione del contratto.

Nella fattispecie in analisi, rileva sicuramente che le parti non avevano concordato il luogo in cui il bene difettato doveva essere messo a disposizione del venditore per il ripristino della conformità. Tuttavia, rileva anche che il sig. Fülla, nel momento in cui lamentava alla Toolport il difetto che viziava la tenda da lui acquistata, richiedeva anche che la conformità di tale bene fosse ripristinata presso il suo domicilio. Non essendovi poi stata alcuna reazione da parte dell'azienda, il sig. Fülla proponeva ricorso al tribunale tedesco di Norderstedt, il quale, col rinvio del giudizio, sosteneva che, ai sensi dell'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE, l'organizzazione del trasporto verso la sede di attività del venditore, tenendo conto delle particolarità del bene, rischiava di arrecare notevoli inconvenienti al sig. Fülla, il consumatore.
Alla luce dei fatti, secondo la Corte, il consumatore ha ottemperato correttamente ai suoi obblighi; non solo ha informato il venditore del difetto gravante su di un bene acquistato a distanza, ma ha anche messo a sua disposizione tale bene presso il proprio domicilio, affinché ne fosse ripristinata la conformità. D'altra parte, invece, l'obbligo del venditore non è stato adempiuto: egli non ha informato il consumatore circa il luogo in cui il bene non conforme doveva essere messo a sua disposizione per il ripristino e, tantomeno, non ha adottato alcuna misura per poter ispezionare suddetto bene.
Sulla base di queste considerazioni, secondo la Corte, ai sensi dell'art. 3, commi n. 3 e n. 5 della direttiva europea 99/44/CE, il consumatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto in una situazione come quella del procedimento in analisi, ove cioè egli abbia informato il professionista circa il difetto di conformità del bene acquistato a distanza, il cui trasporto gli avrebbe cagionato notevoli inconvenienti e abbia messo tale bene a disposizione del venditore presso il proprio domicilio, mentre il professionista non ha proposto un rimedio entro un termine ragionevole e non ha adottato misure adeguate per ripristinare la conformità di suddetto bene. Al riguardo, la Corte conclude sostenendo che

spetta al giudice nazionale, per mezzo di una corretta interpretazione della dir. 99/44/CE, garantire il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto.

In conclusione, l'analisi di queste due sentenze della Corte di giustizia UE è servita a classificare alcune situazioni in cui si sarebbero potuti verificare i c.d. "notevoli inconvenienti" per il consumatore. Questo approfondimento ha quindi permesso di chiarire alcuni dei criteri interpretativi che la Corte ha impiegato per dare significato alla locuzione presa in esame nel corso di questo capitolo. Come visto in precedenza, secondo la Corte, potrebbero configurarsi notevoli inconvenienti per il consumatore in ognuno di questi casi:

- La mancata rimozione del bene non conforme, e la mancata installazione del bene sostitutivo da parte del venditore;
- Il sostenimento, anche di una sola parte, delle spese di rimozione del bene difettato e di installazione del bene sostitutivo, per il ripristino della conformità;
- La spedizione di un bene difettato verso la sede di attività del venditore affinché ne sia ripristinata la conformità, specie nei casi di bene caratterizzato da peso elevato, fragilità o volume notevoli.

Infine, va sottolineato che entrambe le sentenze prese in considerazione per la conduzione di questa analisi riguardano l'applicazione dell'ormai abrogata dir. 99/44/CE, piuttosto che la più recente dir. 2019/771. Tuttavia, si ritiene che, in questo elaborato, l'approfondimento relativo all'applicazione di norme contenenti l'espressione "notevoli inconvenienti" risulti comunque interessante ed utile per comprendere maggiormente l'evoluzione normativa derivante dalla dir. 2019/771.

3.3 Gli effetti della giurisprudenza della Corte UE sull'evoluzione normativa contenuta nella direttiva 2019/771

L'obiettivo di questo paragrafo è quello di indagare sulle già analizzate questioni di diritto privato europeo affrontate rispettivamente dalle sentenze 16 giugno 2011, n. 65 e 23 maggio 2019, n. 52, per capire se le relative decisioni della Corte di giustizia abbiano influenzato l'elaborazione dei contenuti della dir. 2019/771 e, in caso affermativo, con quali effetti. In altre parole, l'intento è quello di comprendere se e come le pronunce della

Corte di giustizia europea approfondite in precedenza sono state prese in considerazione dal legislatore per la formulazione della più recente direttiva 2019/771.
Partendo dalle due sentenze in cui trova applicazione l'ormai abrogata dir. 99/44/CE si proverà ad accertare come eventuali questioni affrontate nel corso delle sentenze che vengono poi riprese nel testo della più recente direttiva europea. Infatti, come constatato in precedenza, la Corte, per potersi esprimere in merito ai due diversi procedimenti ha, in alcuni casi, tentato di ricavare significati non espliciti dalla formulazione della dir. 99/44/CE, talvolta anche con una certa difficoltà. Dunque, potrebbe essere ragionevole aspettarsi che, al fine di garantire una regolamentazione e una tutela più complete, il legislatore abbia deciso di inserire nel contenuto della più recente dir. 2019/771 dei generici riferimenti alle questioni trattate nel corso delle due sentenze 16 giugno 2011, n. 65 e 23 maggio 2019, n. 52.

Si analizzino, in primo luogo, le dichiarazioni della Corte relative alla sentenza n. 65 del 16 giugno 2011. In proposito, come già accennato, veniva dichiarato che l'art. 3, commi n. 2 e n. 3 della dir. 99/44/CE deve essere interpretato nel senso che qualora un bene di consumo non conforme, installato in buona fede dal consumatore prima della comparsa del difetto, sia reso conforme tramite sostituzione, il venditore è tenuto alla rimozione di tale bene dal luogo di installazione, all'installazione del bene sostitutivo e al sostenimento delle relative spese.
Con riferimento al ripristino della conformità mediante sostituzione, va sottolineato però che l'art. 3, commi n. 2 e n. 3, dir. 99/44/CE non contiene indicazioni precise circa il dovere di farsi carico della rimozione del bene difettoso, dell'installazione del bene sostitutivo e delle relative spese. Più precisamente, l'articolo in questione non stabilisce chiaramente su chi debbano gravare questi doveri, ma si limita a sostenere che le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
La Corte, in questo caso, ha ritenuto che la permanenza del bene non conforme presso il domicilio dell'acquirente o il sostenimento, da parte di quest'ultimo, delle spese di rimozione ed installazione potessero rappresentare situazioni idonee ad arrecare all'acquirente stesso notevoli inconvenienti e, per questo motivo, ha individuato nel venditore il soggetto responsabile delle sopracitate spese.

A fronte di ciò, rileva che la più recente dir. 2019/771 risulta più esauriente e completa. In particolare, l'evoluzione normativa è contenuta nella direttiva all'art. 14, commi n. 2 e n. 3. Mentre il primo comma dell'articolo in questione si limita a ribadire che i rimedi di riparazione e sostituzione devono essere esperiti senza spese, senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore ed entro un lasso di tempo ragionevole, il comma n. 2 stabilisce che "*qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante sostituzione dei beni [...] il venditore riprende i beni sostituiti a spese del venditore stesso".* Inoltre, il comma n. 3 precisa che, nei casi in cui la conformità del bene venga ripristinata tramite sostituzione, l'obbligo di sostituire il bene in capo al venditore implica "*la rimozione del bene non conforme, l'installazione del bene sostitutivo, oppure l'accollo delle relative spese di tale rimozione o installazione".*
Senza dubbio queste considerazioni permettono di affermare che la nuova direttiva 2019/771, al contrario dell'abrogata 99/44/CE, affronta, in termini generali, le problematiche relative alla rimozione e alla re-installazione dei beni.

Sempre con riferimento alla sentenza 16 giugno 2011, n. 65 può essere utile anche l'analisi della seconda dichiarazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa al diritto del venditore di rifiutare l'esecuzione dell'unico rimedio a sua disposizione per il ripristino della conformità del bene a causa dei costi sproporzionati che tale rimedio comporterebbe. In tal senso, la Corte ha dichiarato che l'art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE deve essere interpretato come ostacolo ad una normativa nazionale che consente al venditore di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme qualora la stessa, come unico rimedio possibile, gli imponga il sostenimento di costi sproporzionati, tenendo conto del valore del bene se fosse conforme e della misura del difetto di conformità. Inoltre, va necessariamente messo in rilievo il fatto che la Corte, nel ricavare un significato non esplicito dalla formulazione della dir. 99/44/CE con l'intento di mantenere un corretto equilibrio tra gli interessi delle parti, ha dichiarato che tale art. 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE non osta al fatto che il rimborso delle sopracitate spese di rimozione ed installazione dovuto dal venditore al consumatore sia limitato al versamento di una quota proporzionata. In altre parole, la Corte ha negato al venditore la possibilità di rifiutarsi di eseguire la sostituzione, nonostante questa comportasse costi sproporzionati in virtù delle spese di rimozione del bene non conforme ed installazione del bene sostitutivo. Allo stesso tempo però, per evitare di causare uno sbilanciamento tra gli interessi delle parti,

ha ritenuto anche che il sostenimento, da parte del consumatore, di un piccolo contributo alle spese di cui sopra, non costituisse, per il consumatore stesso, un notevole inconveniente.

In relazione alle questioni in oggetto, rileva che la nuova dir. 2019/771 non solo risulta più esaustiva rispetto all'ormai abrogata dir. 99/44/CE, trattando, nella sua formulazione, le casistiche affrontate dalla Corte nella sentenza, ma fornisce anche delle soluzioni diverse rispetto a quanto dichiarato dalla Corte per la risoluzione della causa, superando alcune delle interpretazioni proposte. Innanzitutto, la dir. 2019/771, al *considerando* n. 49, attribuisce al venditore la possibilità di rifiutare di rendere conformi i beni qualora entrambi i rimedi di riparazione e sostituzione risultassero impossibili o imponessero costi sproporzionati al venditore. Ancora, sempre lo stesso *considerando* precisa che *"lo stesso dovrebbe applicarsi se riparazione o sostituzione siano impossibili e il rimedio alternativo imponga costi sproporzionati".* In questo senso, l'evoluzione introdotta dalla dir. 2019/771 riguarda la c.d. "sproporzione assoluta", la quale, secondo il *considerando* n. 49, consente al venditore di esprimersi in merito all'esperibilità dei rimedi ed eventualmente di rifiutarne l'esecuzione perché impossibili o eccessivamente onerosi. Al contrario, la dir. 99/44/CE non contempla la sproporzione assoluta, riferendosi esclusivamente alla relatività della stessa. Il *considerando* n. 11, infatti, recita: "*che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio"* e, al contempo, stabilisce che per essere classificati come irragionevoli i costi di un rimedio devono "*essere notevolmente più elevati di quelli dell'altro rimedio".* Inoltre, nella direttiva 2019/771, viene inserito anche un passaggio nell'art. 13, comma n. 3, il quale ribadisce il concetto sopra chiarito, ovvero che il venditore, nelle ipotesi di impossibilità o sproporzione di riparazione o sostituzione, può rifiutarsi di rendere conformi i beni. L'articolo specifica anche che l'impossibilità del rimedio, o la sproporzione dei costi che questo comporta, devono essere valutati tenendo conto di tutte le circostanze, compresi il valore che il bene avrebbe in assenza di difetto di conformità e l'entità del difetto.

Come già accennato, questo caso rappresenta anche un chiaro esempio in cui lo stesso caso avrebbe potuto avere un esito diverso ove la direttiva fosse già stata recepita dagli ordinamenti nazionali.

Il procedimento, infatti, è stato risolto dalla Corte facendo riferimento all'ormai abrogata dir. 99/44/CE la quale, come già visto, osta ad una normativa nazionale che permetta al venditore di rifiutare la sostituzione del bene, se unico rimedio possibile. Tuttavia,

secondo la Corte, detta disposizione non osta al fatto che il consumatore sostenga un piccolo contributo alle spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostituto. In aggiunta, la Corte ha stabilito, al punto n. 77 della sentenza 16 giugno 2011, n. 65, la possibilità per il consumatore di esigere la risoluzione del contratto o una congrua riduzione di prezzo ai sensi dell'art. 3, comma n. 5, dir. 99/44/CE, qualora il sostenimento di una parte di spese volto al ripristino della conformità del bene dovesse arrecare, al consumatore stesso, un notevole inconveniente.
Va enfatizzato che, contrariamente a questa risoluzione, l'applicazione della direttiva 2019/771 avrebbe implicato delle dichiarazioni diverse da parte della Corte, e, dunque, che il caso in oggetto potrebbe aver avuto un responso diverso. Questo perché, innanzitutto, al venditore viene data la possibilità di esprimersi circa l'esperibilità dei rimedi di riparazione e sostituzione ed eventualmente di rifiutarne l'esecuzione, ai sensi dell'art. 13, comma n. 3, dir. 2019/771. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma n. 4, *lett. a)*, dir. 2019/771, al consumatore viene riconosciuto il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto nel caso in cui "*il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo".* Ne consegue che, nel caso in cui la dir. 2019/771 fosse già stata recepita dagli ordinamenti nazionali, la situazione in cui la sostituzione del bene è l'unico rimedio possibile, ma implica per il venditore costi sproporzionati, avrebbe potuto determinare un esito diverso per consumatore e venditore. Infatti, se da un lato nella causa 16 giugno 2011, n. 65, la Corte, impedendo al venditore di rifiutare l'esecuzione del rimedio, prevedeva, in alcuni casi, il sostenimento da parte del consumatore di una parte delle spese, garantendogli comunque il diritto di esigere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, dall'altro il recepimento della dir. 2019/771 avrebbe consentito al venditore di esprimersi sulla possibilità di esperire i rimedi ed eventualmente di rifiutarsi di eseguirli entrambi, dando direttamente al consumatore la possibilità di agire per la proporzionale riduzione di prezzo o per la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda, invece, la sentenza 23 maggio 2019, n. 52, rileva che, anche in questo caso, alcune dichiarazioni della Corte, basate sull'ormai abrogata dir. 99/44/CE, sono stati ripresi dal legislatore europeo ed inserite nella formulazione della nuova dir. 2019/771. Partendo dalla già analizzata prima dichiarazione della Corte di giustizia, veniva stabilito che, secondo l'art 3, comma n. 3, dir. 99/44/CE, la determinazione del luogo in cui il

consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene, affinché ne sia ripristinata la conformità, spetta agli Stati membri. In merito la Corte si è limitata a stabilire che suddetto luogo deve rispettare un triplice requisito ed essere, cioè, idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Alla luce di queste dichiarazioni, va sottolineato che la nuova dir. 2019/771 include, nella sua formulazione, delle disposizioni che riprendono i temi affrontati dalla Corte nel procedimento in oggetto ed alcune delle sue interpretazioni alla dir. 99/44/CE. In primo luogo, infatti, si può far riferimento al *considerando* n. 56 della dir. 2019/771, il quale ribadisce che la direttiva non "*dovrebbe prevedere disposizioni circa il luogo in cui gli obblighi del venditore devono essere eseguiti".* Ciò sta a significare, come spiegato in seguito dallo stesso *considerando,* che la direttiva demanda agli Stati membri il compito di disciplinare il luogo in cui la consegna del bene deve avvenire, ed il luogo in cui dovrebbero essere esperiti i rimedi di riparazione e sostituzione volti al ripristino della conformità. In più, il legislatore europeo, all'art. 14, comma n. 1, dir. 2019/771, conferma il fatto che le riparazioni o le sostituzioni devono avvenire: senza spese per il consumatore, entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui il venditore viene informato del difetto di conformità, e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore stesso.
Dunque, anche in questo caso, si può riconoscere il fatto che la giurisprudenza europea basata sull'ormai abrogata dir. 99/44/CE ha inciso sulla più recente direttiva 2019/771, la cui formulazione contiene riferimenti ad alcune questioni affrontate dalla Corte nella causa 23 maggio 2019, n. 52.

Infine, alcuni passaggi contenuti nella dir. 2019/771 che potrebbero derivare dalla casistica affrontata dalla giurisprudenza europea sono individuabili nella terza ed ultima dichiarazione della Corte di giustizia Ue nella sentenza 23 maggio 2019, n. 52. Come già visto, secondo la Corte, in una situazione in cui il consumatore abbia informato il venditore circa il difetto di conformità del bene, il cui trasporto sino la sede di attività del venditore rischiava di arrecargli notevoli inconvenienti, e in cui abbia messo il bene a disposizione del venditore presso il proprio domicilio, l'art. 3, commi n. 3 e n. 5 della dir. 99/44/CE deve essere interpretato nel senso che tale consumatore detiene il diritto alla risoluzione del contratto. Questo perché la Corte ritiene che, nell'ipotesi in cui il venditore non adotti alcuna misura volta al ripristino della conformità del bene, evitando di

comunicare il luogo in cui, a tal fine, il bene dovrebbe essere messo a disposizione, non viene proposto al consumatore, entro un termine ragionevole, un rimedio idoneo ad ovviare la non conformità del suddetto bene. La Corte, inoltre, assegna agli Stati membri il dovere di garantire al consumatore il diritto alla risoluzione del contratto attraverso un'opportuna interpretazione della dir. 99/44/CE. In questo senso, un'evoluzione che la dir. 2019/771 porta rispetto all'ormai abrogata dir. 99/44/CE riguarda il *considerando* n. 50, il quale risponde sostanzialmente alle casistiche che la Corte ha dovuto affrontare nelle questioni quinta e sesta della sentenza 23 maggio 2019, n. 52. Il *considerando* in questione chiarisce fin da subito che, qualora si dovesse manifestare un difetto di conformità nel bene acquistato, il consumatore dovrebbe informare il venditore, in modo che egli possa avere l'opportunità di rimediare a tale non conformità entro un tempo ragionevole. Per questa ragione, inoltre, viene disposto che "*il consumatore non dovrebbe avere immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto*", ma dovrebbe prima essere concesso al venditore un termine di tempo ragionevole per esperire i rimedi di sostituzione o riparazione al fine di ripristinare la conformità del bene. Infine, sempre al *considerando* n. 50, dir. 2019/771, nell'eventualità in cui il venditore non abbia ripristinato la conformità del bene entro il sopracitato termine di tempo, il legislatore prevede che il consumatore possa reclamare il suo diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto senza attendere ulteriormente. A ciò si aggiunge anche l'introduzione di un articolo, l'art. 14, comma n. 2, dir. 2019/771, che conferma quanto anticipato dal *considerando* n. 50, ovvero che, al fine del ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, il consumatore deve mettere tale bene a disposizione del venditore, il quale deve riprenderlo a sue spese.

Inoltre, va sottolineato che quanto già previsto all'art. 3, comma n. 5, secondo e terzo trattino della dir. 99/44/CE viene accorpato ed inserito all'art. 13, comma n. 4, lettera *d)* della dir. 2019/771. Secondo detta disposizione, al consumatore viene riconosciuto il diritto alla riduzione di prezzo o alla risoluzione del contratto nel caso in cui il venditore abbia dichiarato, o risulta espressamente dalle circostanze, che non esperirà i rimedi di sostituzione o riparazione entro un periodo ragionevole o senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.

Ne deriva che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l'applicazione della dir. 2019/771 avrebbe determinato direttamente una risoluzione analoga a quella deliberata dalla Corte. Infatti, anche in questo caso, rileva che le

dichiarazioni dalla Corte di giustizia Ue relative alla causa 23 maggio 2019, n. 52 hanno inciso sulla formulazione letterale della dir. europea 2019/771 dato che, quest'ultima, ne contiene dei riferimenti espliciti.

In conclusione, si può senza dubbio affermare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia inciso sulla formulazione di alcune disposizioni della nuova dir. 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Nella maggior parte dei casi, infatti, le questioni trattate nelle sentenze 16 giugno 2011, n. 65 e 23 maggio 2019, n. 52 vengono affrontate in alcuni *considerando* e articoli della dir. 2019/771. In linea di massima il legislatore europeo, nella nuova direttiva, si è basato sulle dichiarazioni della Corte per stabilire, in via generale, come le questioni andrebbero affrontate e risolte. Come già accennato, qualora la dir. 2019/771 fosse già stata recepita, l'unico frangente in cui la stessa situazione avrebbe potuto avere un esito diverso è quello relativo alla sentenza 16 giugno 2011, n. 65. In quel caso, infatti, il recepimento della più recente dir. 2019/771 avrebbe consentito al venditore di rifiutare la sostituzione del bene, garantendo direttamente al consumatore il diritto alla riduzione di prezzo o alla risoluzione del contratto.
Alla luce di ciò, la dir. 2019/771 si rivela più completa ed evoluta rispetto all'ormai abrogata dir. 99/44/CE, e si ritiene che il suo recepimento possa, sotto certi aspetti, garantire al consumatore un più elevato livello di protezione.

CONCLUSIONI

Nel presente paragrafo si vuole proporre un generico commento alla direttiva 2019/771, e alle relative disposizioni di recepimento, le quali trovano applicazione nell'ordinamento italiano già dal 1° gennaio 2022. L'evoluzione normativa determinata dal recepimento della direttiva viene valutata, in particolar modo, facendo riferimento alle aspirazioni del legislatore europeo di garantire un elevato livello di protezione per i consumatori, e di armonizzare pienamente le disposizioni concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore, e le principali modalità per il loro esercizio.
Con specifico riferimento all'ordinamento italiano per l'attuazione della direttiva 2019/771 è stato emanato il d.lgs. 170/2021, il quale introduce molteplici modifiche al Codice del consumo in materia di vendita di beni. Nello specifico, sono stati modificati gli articoli dal 128 al 135, e sono stati introdotti gli articoli dal 135 *bis* al 135 *septies.* Tali variazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e sono applicate a tutti i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore oltre tale data.

Innanzitutto, una prima valutazione sul livello di protezione offerto ai consumatori può essere condotta a partire da alcune tra le disposizioni della direttiva 2019/771, e dalle più importanti modifiche agli articoli del Codice del consumo volte al recepimento, già approfondite nel dettaglio nel corso del secondo capitolo. In primo luogo, va sottolineato quanto di nuovo previsto all'art. 128: rispetto a quanto stabilito precedentemente, la nozione di "bene" viene estesa anche ai beni con elementi digitali ed agli animali vivi. Inoltre, come già accennato, il concetto di "venditore" viene ampliato ai fornitori di piattaforme, qualora quest'ultimi agiscano come controparte contrattuale del consumatore nello svolgimento di attività commerciali. Il nuovo art. 129 invece, come già visto, muta radicalmente quanto previsto in precedenza, vincolando il concetto di "conformità" del bene a dei requisiti oggettivi e soggettivi, ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 2019/771. Va sottolineato, in proposito, che la versione passata dell'articolo conteneva indicazioni meno precise e non distingueva tra requisiti oggettivi e soggettivi di conformità. Continuando, un altro aggiornamento che vale la pena di menzionare riguarda l'articolo 131 del Codice del consumo. Tale norma tratta l'errata installazione del bene e, sulla base dell'art. 8 della direttiva 2019/771, specifica che ogni eventuale difetto legato all'errata installazione del bene deve considerarsi difetto di conformità qualora

l'installazione fosse stata eseguita dal venditore, oppure dal consumatore tratto in errore a causa della carenza nelle istruzioni di installazione fornitegli dal venditore.
Un'altra variazione che merita di essere richiamata, perché significativa per il livello di tutela offerto al consumatore, riguarda il nuovo art. 133 del Codice del consumo. La norma, come in precedenza, prevede che il venditore venga ritenuto responsabile per tutti i vizi di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene. Inoltre, non cambia nemmeno la disposizione secondo la quale il termine di prescrizione dell'azione volta a far valere i difetti non occultati dal venditore si esaurisce in ventisei mesi dalla data di consegna del bene. La sostanziale differenza tra la normativa precedente ed il nuovo articolo 133 del Codice del consumo sta nel fatto che viene eliminato, per il consumatore, l'obbligo di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta. Ciò significa che, nonostante le pressioni delle organizzazioni italiane rappresentative delle imprese, il termine di decadenza dato al compratore per la denuncia dei vizi di conformità decade totalmente.
Procedendo con ordine, la principale novità introdotta dalla nuova formulazione dell'articolo 135 del Codice del consumo estende la presunzione che il vizio di conformità esistesse già al momento della consegna ad un anno da quello stesso momento, comprendendo anche i beni digitali. Va evidenziato che, in precedenza, il termine era fissato a sei mesi e che, dunque, anche questa variazione viene implementata a favore di una maggior tutela nei confronti del consumatore.
Come già visto nel corso del secondo capitolo, vengono poi inseriti i nuovi articoli 135 *bis-septies*, non previsti in precedenza tra le norme del Codice del consumo. Per quanto concerne il livello di protezione offerto ai consumatori, va indubbiamente considerato quanto di nuovo proposto dall'articolo 135 *bis*, comma n. 4, lettera *c)*. Infatti, sulla base di quanto stabilito al *considerando* n. 52 della direttiva 2019/771, suddetto articolo consente al consumatore, nel caso in cui si manifesti un difetto di conformità di gravità elevata, di agire per riduzione di prezzo o risoluzione del contratto, garantendo così una maggiore elasticità della normativa e una maggiore facilità di passaggio tra rimedi. Una ulteriore novità è contenuta all'art. 135 *bis,* 6° comma: il consumatore ha diritto di rifiutare il pagamento di una qualsiasi parte di prezzo fintanto che il venditore non abbia adempiuto ai suoi obblighi secondo quanto disciplinato dal capo in analisi.
Va poi sottolineato che il passaggio tra rimedi viene facilitato anche dalla novità introdotta con l'art. 135 *bis,* comma n. 3, il quale, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma n.

3, dir. 2019/771, consente al venditore di rifiutare il ripristino della conformità del bene ove ricorrano impossibilità o sproporzione assolute. Come già visto, quindi, questa nuova norma introduce la novità della c.d. "sproporzione assoluta", permettendo al venditore una valutazione oggettiva del singolo rimedio primario, senza che questo debba necessariamente essere rapportato a quello alternativo. Ciò significa che, rispetto alla situazione normativa precedente, viene aumentata la discrezionalità del venditore, il quale potrà rifiutarsi di esperire entrambi i rimedi primari perché impossibili o sproporzionati, e rimandare così immediatamente il consumatore ai c.d. rimedi secondari di riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione del contratto.
Infine, un'altra novità che va necessariamente menzionata riguarda il nuovo articolo 135 *ter* del Codice del consumo, relativo ai rimedi di riparazione e sostituzione. Nello specifico, si vuole far riferimento al nuovo art. 135 *ter,* comma n. 3, del Codice del consumo, il quale, qualora il ripristino della conformità del bene dovesse richiederne la rimozione o la sostituzione, stabilisce che le relative operazioni di rimozione del bene difettato e di installazione del bene sostitutivo vengano comprese nell'obbligo in capo al venditore di ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione.
Sulla base delle precedenti considerazioni, si può dunque ritenere che il recepimento della direttiva europea 2019/771 abbia aumentato il livello di protezione effettiva offerto al consumatore, rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, attuativa della direttiva 99/44/CE. Inoltre, rispetto alle precedenti disposizioni del Codice del consumo, la sproporzione assoluta introdotta dal nuovo art. 135 *bis,* comma n. 3, ha facilitato il passaggio tra i rimedi di primo e secondo livello, consentendo al produttore di esprimersi sulla loro esperibilità e, eventualmente, di rifiutarne l'esecuzione.

L'altra questione che va necessariamente trattata in questo paragrafo conclusivo riguarda l'armonizzazione massima della disciplina, uno degli obiettivi del legislatore europeo in relazione alla direttiva 2019/771. Al *considerando* n. 6 della direttiva in questione, infatti, viene affermato che alcune norme dell'Unione, applicabili alla vendita, sono ancora frammentate, e che alcuni elementi contrattuali sono oggetto di armonizzazione minima, sulla base della dir. 99/44/CE. Il legislatore ritiene altresì che oggi esistano sostanziali divergenze tra le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato per il recepimento della dir. 99/44/CE. Per queste ragioni, al *considerando* n. 10 della direttiva 2019/771, il legislatore specifica uno dei principali obiettivi perseguiti, ovvero quello di "*armonizzare*

pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore [...], e le principali modalità per il loro esercizio". Ciò dovrebbe servire per garantire un elevato livello di protezione ai consumatori e per rendere più facile alle imprese il commercio tra Stati membri. A conferma di quanto anticipato nel *considerando* n. 10, l'art. 4, dir. 2019/771, dispone l'armonizzazione massima, impedendo agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva, salvo altrimenti disposto.

Tuttavia, come già sottolineato nel corso di questo elaborato, il testo della direttiva 2019/771 contiene numerose disposizioni che demandano al legislatore nazionale e alla sua discrezionalità, consentendogli dei margini di manovra tutt'altro che ristretti. Un chiaro esempio ne è l'art. 3, comma n. 7, il quale prevede che gli Stati membri, nei casi in cui il difetto di conformità si manifesti entro i primi trenta giorni dalla consegna del bene, possano consentire al consumatore di scegliere un rimedio specifico. Ancora, con riferimento ai termini temporali entro i quali il venditore può essere ritenuto responsabile del difetto di conformità, l'art. 10, comma n. 3, permette che gli Stati membri introducano termini più lunghi rispetto a quelli previsti dai precedenti due commi n. 1 e n. 2 dello stesso articolo. Un altro esempio in cui la concessione di autonomia è lampante riguarda l'articolo 12, norma secondo la quale gli Stati membri possono introdurre, per il consumatore, l'obbligo di notificare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data della sua scoperta, pena l'impossibilità di godere dei propri diritti. Va inoltre sottolineato che, in aggiunta agli esempi sopra riportati, sono diversi i profili rimessi al legislatore nazionale dalle disposizioni della direttiva 2019/771, a contrasto con l'obiettivo della massima armonizzazione perseguito dalla direttiva stessa. Occorre dunque chiedersi, in concreto, come possano conciliarsi l'obiettivo della massima armonizzazione e i differenti rimandi della direttiva ai legislatori nazionali. Un'interessante riflessione in merito è stata proposta da Addis, il quale riteneva che, nell'attuazione della direttiva 2019/771, dovesse essere evitato qualsivoglia testo che avesse permesso di aggirare le scelte di fondo compiute dall'Europa[154]. Per lo stesso autore, tuttavia, la sopracitata facoltà concessa agli Stati membri di predisporre un rimedio specifico per il consumatore, qualora la non conformità si fosse manifestata entro 30 giorni dalla consegna, rappresentava la volontà del legislatore di assecondare le

[154] Addis F., *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771,* in *Nuovo diritto civile,* II, 2020, p. 25.

esigenze di alcuni ordinamenti interni. Va infatti sottolineato che, in alcuni Stati, viene consentita al consumatore insoddisfatto una rapida possibilità di uscita dal rapporto contrattuale, riconducibile ad un immediato diritto alla risoluzione del contratto[155]. Se ne potrebbe dedurre che, secondo l'opinione di Addis, nonostante sia il legislatore europeo stesso a disattendere l'obiettivo della massima armonizzazione, considerate le numerose disposizioni della direttiva 2019/771 che concedono ampi margini di autonomia agli Stati membri, non sarebbe comunque pregiudicata la possibilità di armonizzare pienamente la disciplina, attraverso un efficace recepimento da parte degli ordinamenti interni. A riguardo, considerando il vincolo della massima armonizzazione, imposto tassativamente dall'Unione europea, e facendo specifico riferimento all'ordinamento italiano, è da evidenziare quanto sostenuto da Dalla Massara in merito all'attuazione della direttiva 2019/771. Secondo l'autore, l'unico compito, di assoluta importanza, necessario per ottemperare l'inderogabile ottenimento di una disciplina uniforme, sarebbe stato quello di recepire la direttiva 2019/771 in modo tale che venisse risolto il problema della sovrapposizione tra il modello delle garanzie, previsto dal Codice civile, ed il modello della conformità, dettato dalla direttiva europea e quindi dal Codice del consumo[156]. Sulla base di questo auspicio rileva che, ad oggi, con l'approvazione del d.lgs. 170/2021, attuativo della direttiva 2019/771, il nuovo articolo del Codice del consumo riguardante la tutela in base ad altre disposizioni è il n. 135 *septies.* Va necessariamente sottolineato che, come già visto, l'articolo in questione esclude che gli Stati membri possano disciplinare diversamente tutti gli aspetti già regolamentati dallo stesso capo del Codice del consumo. Tuttavia, allo stesso tempo, la norma rimette tutto quanto non regolato alle legislazioni interne, prevedendo l'applicazione delle disposizioni del Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, è possibile assegnare, all'evoluzione normativa determinata dal recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2019/771, una valutazione tutto sommato positiva. Da un lato, infatti, grazie alle differenti novità introdotte negli artt. 128-135 *septies* del Codice del consumo vengono garantiti un più alto livello di protezione per i consumatori e una maggiore semplicità di

[155] De Cristofaro G., *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. UE 2019/771,* in *Rivista diritto civile,* 2021, p. 235, nt. 65.
[156] Dalla Massara T., *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il Codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons.,* in *Il corriere giuridico,* 2021, p. 1283.

passaggio tra rimedi in caso di non conformità del bene al contratto. Per quanto riguarda, invece, la questione della massima armonizzazione è da enfatizzare il fatto che l'art. 135 *septies* esclude chiaramente la possibilità di ricorrere a disposizioni diverse da quelle del Codice del consumo in presenza di difetti materiali del bene e comunque per tutto quanto già disciplinato dallo stesso capo del Codice. Dunque, nonostante gli ancora presenti cenni alla normativa del Codice civile, va notato che, grazie al lavoro svolto dal legislatore italiano, la nuova disciplina mira all'ottenimento di una sempre più elevata coerenza tra ordinamento nazionale e legislazione europea.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

- Addis F., *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771,* in *Nuovo diritto civile,* II, 2020.
- Addis F., *Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo: unità e frammentazione nel sistema delle garanzie,* in *Giustizia civile,* 2004.
- Alessi R., *L'attuazione della direttiva sulla vendita dei beni di consumo nel diritto italiano,* in *Europa e diritto privato,* 2004.
- Alpa G., *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea,* in *Contratto e impresa,* 2019.
- Amadio G., *Commento all'art. 1519-quarter c.c.,* in *Commentario Patti*, Giuffrè, 2004.
- Amadio G., *Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche,* in *Rivista di diritto civile*, 2001.
- Barenghi A., *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo,* in *Contratto e impresa,* 2020.
- Bellettato S., *La vendita di beni di consumo e il "ripristino della conformità al contratto" del bene difettoso entro un "congruo termine" e senza arrecare "notevoli inconvenienti",* in *Studium Iuris – Attualità e saggi,* 2015.
- Bertelli F., *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore,* in *Europa e diritto privato,* 2019.
- Bianca C.M., *Consegna di aliud pro alio,* in *Contratto e impresa Europa,* 2001.
- Bianca C.M., *La vendita e la permuta,* in *Trattato Vassalli*, VII, Utet, 1972.
- Bin M., Luminoso A., *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo,* in *Trattato diritto commerciale Galgano,* CEDAM, 2003.
- Bocchini F., *La vendita di cose mobili,* in *Commentario Schlesinger,* Giuffrè, 2004.
- Calvo R., *Vendita e responsabilità per vizi materiali. Dai fondamenti storico-comparativi alla disciplina codicistica sulle garanzie,* Edizioni scientifiche Napoli, 2007.
- Camera dei deputati 656, *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari,* XVIII Legislatura, Attività produttive, commercio e turismo (X), Comunicato del 14 settembre 2021.

- Camera dei deputati 661, *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari,* XVIII Legislatura, Attività produttive, commercio e turismo (X), Comunicato del 22 settembre 2021.
- Campione R., *La sostituzione del bene nella vendita,* Giappichelli, 2014.
- Capilli G., *Vizi della cosa venduta e termini di decadenza e prescrizione – il commento,* IPSOA, 2002.
- Castronovo C., *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore,* in *Europa e diritto privato*, 2004.
- Catelani A., *Codice del consumo – Commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206,* Giuffrè, 2006.
- Corso E., *Della vendita dei beni di consumo: art. 1519-bis – 1519-nonies,* Zanichelli, 2005.
- Dalla Massara T., *I rimedi a disposizione del consumatore tra Codice civile e Codice del consumo,* in *AA.VV, la vendita di beni mobili,* Pacini Editore, 1998.
- Dalla Massara T., *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il Codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons.,* in *Il corriere giuridico,* 2021.
- De Cristofaro G., *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L'ordinamento e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo*, CEDAM, 2000.
- De Cristofaro G., *La vendita dei beni di consumo,* CEDAM, 2002.
- De Cristofaro G., *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. UE 2019/771,* in *Rivista di diritto civile*, 2021.
- De Cristofaro G., Zaccaria A., *La vendita dei beni di consumo. Commento agli artt. 1519 bis e 1519 nonies del Codice civile introdotti con il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24,* CEDAM, 2002.
- De Nova G., *La ricezione della direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità,* in *Rivista di diritto privato,* fasc. 4, 2001.
- Di Giacomo Russo B., *Commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206,* Giuffrè, 2006.
- Di Majo A., *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Europa e diritto privato*, 2002.

- Di Marco G., *I termini di prescrizione e di decadenza nella disciplina della vendita dei beni di consumo: l'art. 1519-sexies c.c.,* in *Responsabilità comunicazione impresa*, 2004.
- Faccioli M., *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini,* in *Le nuove leggi civili commentate,* 2020.
- Ferrante E., *La direttiva 19/771/UE in materia di vendita a consumo: primi appunti,* in *Annuario del contratto 2018*, 2019.
- Ferrari F., *La vendita internazionale, applicabilità ed applicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di beni mobili*, 2 ed., CEDAM, 2006.
- Fragali M., *Del comodato,* in *Commentario del Codice civile Scialoja*, Zanichelli, 1966.
- Galgano F., *Diritto civile e commerciale,* 4 ed., CEDAM, 2004.
- Garofalo L., *Commento all'art. 1519-quarter,* in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo: artt. 1519-bis – 1519-nonies c.c. e art. 2 d. legisl. 2 febbraio 2002, n. 24*, CEDAM, 2003.
- Garofalo L., *Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano,* in *Rivista di diritto civile,* 2001.
- Garofalo L., Mannino V., Moscati E., Vecchi P.M., *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo,* in *Europa e diritto privato*, 2003.
- Garofalo L., Rodeghiero A., *Art. 151-Quarter. Commento ai commi 7, 8 e 10,* in *Commentario Garofalo, Mannino, Moscati, Vecchi,* CEDAM, 2003.
- Grassi U., *I vizi della cosa venduta nella dottrina dell'errore, il problema dell'inesatto adempimento,* Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
- Greco P., Cottino G., *Della vendita,* in *Commentario Scialoja*, Zanichelli, 1981.
- Guarino A., *Locazione*, in *Trattato di diritto civile Grosso, Santoro, Passarelli,* Casa Ed. Dott. Francesco Vallardi, 1965.
- Ielo D., *Codice del consumo: commento al D.lgs. 6 settembre 2005,* Giuffrè, 2006.
- Luminoso A., *Vendita,* in *Digesto civile,* XIX, Utet, 1999.
- Luzzatto R., *La compravendita,* ed. postuma a cura di Persico G., Utet, 1961.
- Maniaci A., *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi,* in *Contratti*, 2004.

- Mazzamuto S., *Il contratto di diritto europeo,* Giappichelli, 2015.
- Mirabelli G., *Dei singoli contratti,* in *Commentario Codice civile,* IV, 3 ed., Utet, 1991.
- Mirabelli G., *La Locazione*, in *Trattato Vassalli,* VII, Utet, 1972.
- Morozzo Della Rocca P., *Dell'assicurazione contro i danni,* in *Commentario Perlingieri,* Zanichelli, 1991.
- Moscati E., *La vendita di beni di consumo: un dilemma tra garanzia e responsabilità,* in *Rivista di diritto civile,* 2016.
- Nicolussi A., *Diritto europeo della vendita di beni di consumo e categorie dogmatiche,* in *Europa e diritto privato,* 2003.
- Pagliantini S., *L'armonizzazione massima, parziale e temperata della direttiva 771/2019/UE: una prima lettura,* in *Giappichelli.it,* 2020.
- Patti S., *Annuario di diritto tedesco,* Giuffrè, 2000.
- Perfetti G., *Il divieto di arrecare "notevoli inconvenienti" al consumatore in sede di ripristino della conformità al contratto del bene di consumo difettoso,* in *Studium Iuris – Attualità e saggi,* 2020.
- Piraino F., *La garanzia nella vendita: durata e fatti costitutivi delle azioni edilizie,* in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,* 2020.
- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, 29 ottobre 2021.
- Romano S., *Vendita. Contratto estimatorio,* in *Trattato di diritto civile, Giuseppe Grosso, Santoro Passarelli*, Casa Ed. Dott. Francesco Vallardi, 1960.
- Rubino D., *La compravendita,* in *Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. e Messineo F.; continuato da Mengoni L.*, 2 ed., Giuffrè, 1971.
- Rubino D., Moscati E., *L'appalto,* in *Trattato Vassalli,* VII, Utet, 1980.
- Schlesinger P., *Le garanzie nella vendita di beni di consumo,* in *Corriere Giuridico,* 2002.
- Tabet A., *La Locazione-conduzione,* in *Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. e Messineo F.; continuato da Mengoni L.*, Giuffrè, 1972.
- Torrente A., Schlesinger P., *Manuale di diritto privato,* Giuffrè, 2015.
- Troiano S., *La ragionevolezza nel diritto dei contratti,* CEDAM, 2005.

- Valentino D., *I contratti di vendita,* in *Trattato dei contratti, Rescigno P., Gabrielli E.,* Utet, 2007.
- Vecchi P.M., *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo,* CEDAM, 2003.
- Zaccaria A., *Riflessioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo"*, in *Studium iuris,* 2000.

Giurisprudenza

- Cass. civ., sentenza 4 agosto 1994, n. 7260.
- Cass. civ., sentenza 15 maggio 2007, n. 11198.
- Cass. civ. sentenza 18 aprile 1966, n. 960.
- Cass. civ., sentenza 5 aprile 2016, n. 6596.
- Cass. civ., sentenza 5 agosto 2001, n. 10728.
- Cass. civ., sentenza 3 aprile 1997, n. 2885.
- Cass. civ., sentenza 10 giugno 1997, n. 5175.
- Cass. civ., sentenza 7 marzo 2007, n. 5202.
- Cass. civ., sentenza 23 febbraio 2001, n. 2659.
- Cass. civ., sentenza 3 luglio 2000, n. 8880.
- Cass. civ., sentenza 4 maggio 2005, n. 9227.
- Cass. civ., sentenza 29 luglio 1978, n. 3803.
- Cass. civ., sentenza 27 febbraio 1954, n. 599
- Cass. civ., sentenza 6 giugno 2002, n. 8183.
- Cass. civ., sentenza 4 aprile 1962, n. 684.
- Cass. civ., sentenza 12 maggio 1981, n. 3137.
- Cass. civ., sentenza 4 aprile 1998, n. 3500.
- Cass. civ. sentenza 8 giugno 1994, n. 5552.
- Cass. civ., sentenza 6 ottobre 2000, n. 13332.
- Cass. civ., sentenza 1 febbraio 1995, n. 1153.
- Cass. civ., sentenza 23 gennaio 1988, n. 521.
- Cass. civ., sentenza 28 aprile 1992, n. 5034.
- Cass. civ., sentenza 4 settembre 1991, n. 9352.
- Cass. civ., sentenza 25 luglio 1978, n. 3724.

- Cass. civ., sentenza 14 marzo 1975, n. 987.
- Cass. civ., sentenza 11 agosto 1990, n. 8226.
- Cass. civ., sentenza 26 maggio 1998, n. 5226.
- Cass. civ., sez. un., sentenza 13 novembre 2012, n. 19702.
- Cass. civ., sez. II, sentenza 25 settembre 2018, n. 22728.
- Corte Giust., sez. I, 3 ottobre 2013, n. 32.
- Corte Giust., 17 aprile 2008, causa C-404/06.
- Corte Giust., 16 giugno 2011, n. 65.
- Corte Giust., 23 maggio 2019, n. 52.